

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	32
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	38
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	46
GIUSTIZIA (II)	»	57
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	87
DIFESA (IV)	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	96
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	116

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 25.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	124
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	127
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	135
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	136
AFFARI SOCIALI (XII)	»	154
AGRICOLTURA (XIII)	»	163
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	201
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	214
<i>INDICE GENERALE</i>	»	215

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. Esame C. 2042, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Sui lavori del Comitato	6

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 15.25.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

Esame C. 2042, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, ricorda che il provvedimento all'esame, concernente la ratifica del Trattato di Prüm, viene sottoposto al parere del Comitato in quanto contenente, all'articolo 18, una disposizione di delega finalizzata all'istituzione

dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria. Inoltre, a radicare la competenza del Comitato per la legislazione interviene anche l'articolo 16. Quest'ultimo, infatti, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione volti a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento, presso il Ministero dell'interno, dell'istituenda banca dati nazionale del DNA e, presso il Ministero della giustizia, del laboratorio centrale per la banca dati nazionale, nonché a determinare le modalità di cancellazione dei dati e quelle di esercizio dei poteri attribuiti in merito al Comitato nazionale per la biosicurezza.

Tali disposizioni sono collocate nel contesto di un articolato, piuttosto corposo, che non si limita a prevedere la mera adesione al trattato internazionale ma reca anche norme sostanziali volte ad adeguare l'ordinamento interno al trattato stesso. Peraltro, dalla lettura del provvedimento è dato evincere il ricorso in talune parti ad espressioni, a suo avviso, non sempre del tutto precise o corrette sotto il profilo della tecnica normativa. Di tali aspetti ha inteso dare conto nella parte premessiva della proposta di parere, formulando invece, nella parte dispositiva, alcune osservazioni con le quali si richiama l'attenzione delle Commissioni

competenti sull'esigenza di approfondire la chiarezza e proprietà della formulazione giuridica di alcune disposizioni, che peraltro intervengono su una materia che presenta profili piuttosto delicati.

Si riferisce, in particolare, alle norme concernenti la raccolta dei profili del DNA di persone scomparse (articolo 7), il prelievo di campioni biologici nei confronti di soggetti già sottoposti a misure restrittive della libertà personale (articolo 9), l'eventuale possibilità di accesso alla banca dati del DNA per i difensori (articolo 12), le modalità di coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali nel contesto delle procedure di adozione del regolamento per la gestione e cancellazione delle informazioni contenute nella banca dati (articolo 13) ed infine in merito ai regolamenti attuativi della legge previsti dall'articolo 16.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2042, e rilevato che:

esso reca una delega legislativa al Governo in materia di istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria da adibire alle attività del laboratorio nazionale al servizio della istituenda banca nazionale del DNA (articolo 18), e rimette ad appositi regolamenti di delegificazione la normativa di attuazione per il funzionamento degli organismi di nuova istituzione, nonché per l'azione di verifica da parte del Comitato nazionale per la biosicurezza (CNBBSV);

il provvedimento adotta talune espressioni imprecise o generiche che andrebbero, ove possibile, riformulate in termini più puntuali e corretti: ad esempio, l'articolo 12, comma 2, consente all'autorità giudiziaria l'accesso alle informazioni della nuova banca dati e del laboratorio previa autorizzazione della medesima autorità giudiziaria; l'articolo 13 prevede che la conservazione dei dati non possa superare un tempo massimo calcolato sulla base « dell'ultima circostanza che ne ha

determinato » l'inserimento o il prelievo, senza chiarire a quale circostanza si intenda fare riferimento; inoltre, l'articolo 16, che autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione andrebbe riformulato sostituendo il riferimento ai *principi e criteri*, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; infine, l'articolo 18 prevede l'invio alle Camere dei *decreti legislativi*, mentre dovrebbe riferirsi agli schemi dei decreti legislativi;

esso reca, agli articoli 19 e 30, la previsione di adempimenti periodici di informazione agli organi parlamentari senza tuttavia fissarne con precisione i termini;

il provvedimento non fa riferimento, nella rubrica dell'articolo 16, alla presenza di una disposizione di delega, in difformità da quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

il disegno di legge approvato dal Senato dispone, all'articolo 32, la copertura finanziaria riferita ancora all'anno 2008 ed al triennio 2008-2010, per la quale occorrerebbe dunque procedere all'aggiornamento;

infine, il testo originario presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 7, comma 1, lettera c) – secondo cui la banca dati nazionale raccoglie anche « profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di preci-

sare la necessità di acquisire il consenso delle persone interessate al suddetto prelievo;

all'articolo 9 – ove si dispone che, « ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici » talune categorie di persone soggette a misure restrittive della libertà personale, tra le quali figurano sia coloro che sono sottoposti ad indagini sia coloro che risultano già destinatari di provvedimenti definitivi – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la disposizione opera in via generale ovvero sia necessaria una previa determinazione dell'autorità giudiziaria con riguardo a ciascun soggetto coinvolto, nonché le modalità procedurali del prelievo in relazione al mancato consenso dell'interessato, valutando eventualmente il richiamo agli articoli 224-*bis* e 359-*bis* del codice di procedura penale (introdotti dagli articoli 24 e 25 del provvedimento in esame) per la parte che si ritenga applicabile alle situazioni considerate nell'articolo in commento;

al medesimo articolo 9, comma 2 – secondo cui il prelievo di campioni biologici « può essere effettuato *esclusivamente* se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto *facoltativo* in flagranza » – dovrebbe riformularsi la disposizione al fine di chiarire che il prelievo è consentito *in tutti i casi* in cui è ammesso l'arresto in flagranza, sia a carattere obbligatorio che facoltativo (articoli 380 e 381 del codice di procedura penale), coerentemente con quanto statuito dal nuovo articolo 224-*bis* del codice di procedura penale che consente i prelievi solo « quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge »;

all'articolo 12 – che consente l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA alla polizia giudiziaria e all'auto-

rità giudiziaria – dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire se l'accesso riguardi anche i difensori, nel quadro delle investigazioni difensive, considerato quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo presentato al Senato, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell'articolo in esame, e che fa espresso riferimento a richieste di accesso provenienti « nei limiti della legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive »;

all'articolo 13, comma 4 – ove si dispone che il tempo di conservazione dei dati nella banca dati nazionale del DNA è stabilito nel regolamento d'attuazione, *d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali* – dovrebbe operarsi un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 16 che invece prevede che il regolamento di attuazione sia adottato *sentito* il Garante, senza dunque che sia richiesta alcuna *intesa*;

all'articolo 16 – ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione per disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'istituenda banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale, nonché a determinare le modalità di cancellazione dei dati e le modalità di esercizio dei poteri attribuiti in merito al Comitato nazionale per la biosicurezza (CNBBSV) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se lo strumento normativo del regolamento di delegificazione (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) sia congruo in relazione quantomeno alla finalità di disciplinare elementi su cui non appaiono operare altre fonti di rango primario o se, invece, possa ricorrersi in questi ambiti a regolamenti di esecuzione ai sensi del comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 17, fatta sempre salva la possibilità di affidare agli strumenti regolamentari di cui al comma 4-*bis* dello stesso articolo 17 gli aspetti organizzativi e funzionali delle strutture amministrative di nuova istituzione;

al medesimo articolo 16 dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di chiarire:

a) se la previsione del comma 1 – secondo cui sui regolamenti di delegificazione è acquisito il parere, oltre che del Garante per la protezione dei dati anche del *presidente* del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) – comporti un potere esclusivo in capo al vertice amministrativo di quest'ultimo organo, o se invece sia rimesso al presidente il compito di rappresentare una valutazione collegiale dell'organo che presiede;

b) se la lettera c) del comma 1 – che indica tra gli oggetti del regolamento ivi previsto anche «le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad *essa* addetto» – riguardi esclusivamente il personale della banca dati nazionale del DNA, come sembrerebbe dal tenore letterale della disposizione, ovvero riguardi anche il personale del laboratorio centrale;

all'articolo 17, comma 2 – ove si dispone in via transitoria che «il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria *entro il termine di un anno*» – dovrebbe precisarsi se il

suddetto termine decorre dall'entrata in vigore della legge oppure se invece tale termine debba intendersi riferito (in analogia a quanto previsto nel comma 1 del medesimo articolo) all'entrata in funzione della banca dati nazionale del DNA.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Franco STRADELLA, *presidente*, nell'imminenza della scadenza del proprio turno di presidenza, intende rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti del Comitato per la qualità del contributo fornito da ciascuno al lavoro dell'organo. Ciò ha consentito che si instaurasse un proficuo spirito di costante collaborazione e ottimi rapporti anche sul piano personale. Nel concludere un'esperienza umana e professionale sicuramente positiva, formula quindi al collega Duilio, chiamato ad assumere le funzioni di presidente per il periodo successivo, i migliori auguri di buon lavoro.

Roberto ZACCARIA e Lino DUILIO, interpretando il comune sentire dei componenti dell'organo, ringraziano il presidente per l'equilibrio, l'imparzialità e la competenza con cui ha saputo esercitare il proprio mandato.

La seduta termina alle 15.40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 18 marzo 2009.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.50 alle 15.50, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare ed ha, inoltre, proseguito l'istruttoria sulla posizione del deputato Paolo Corsini ai fini del giudizio di ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009 (*Svolgimento e conclusione*) 8

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI. — Interviene il ministro degli affari esteri Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.40.

Sul Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009.

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, nonché tramite il canale satellitare del Senato. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lamberto DINI, *presidente*, la senatrice Emma BONINO (PD), il deputato Fabio EVANGELISTI (IdV), il senatore Luigi COMPAGNA (PdL), i deputati Enrico PIANETTA (PdL) e Sandro GOZI (PD), la senatrice Francesca Maria MARINARO (PD), i deputati Rocco BUTTIGLIONE (UdC) e Mario BARBI (PD), il senatore Giacomo SANTINI (PdL) e il deputato Franco NARDUCCI (PD).

Replica, infine, il ministro Franco FRATTINI.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo MANTOVANO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692,
C. 748

10

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 marzo 2009.

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748.**

Il Comitato si è riunito dalle 8.40 alle
9.20 e dalle 18.05 alle 18.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei Relatori e subemendamenti riferiti agli emendamenti 2.200 e 3.200</i>)	18

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ERRATA CORRIGE	17

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Fava 4.013 è stato sottoscritto dal deputato Marco Carra.

Informa inoltre che, in seguito ad un'ulteriore riflessione sui ricorsi relativi ai giudizi di ammissibilità sugli emendamenti presentati nella giornata di ieri, le Presidenze delle Commissioni riunite ritengono possibile riammettere anche le seguenti proposte emendative:

Monai 1.61, che incrementa la dotazione del fondo per la mobilità sostenibile;

Simonetti 3.15, che prevede misure per la tutela del *made in Italy* nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

Fugatti 3.19, che incrementa le somme deducibili dall'IRAP da parte delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle persone fisiche esercenti arti e professioni;

Rubinato 3.017, il quale istituisce un fondo per l'assegnazione di contributi di cofinanziamento in conto capitale per l'ammortamento di mutui contratti da comuni con popolazione compresa tra 5.000

e 20.000 abitanti che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e che risultino sottodotati;

Fava 4.0.13, che dispone l'estensione delle misure relative alla ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza alle aziende italiane da esse controllate;

Fluvi 4.019, il quale riduce del 20 per cento la misura del primo acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP per il periodo di imposta in corso, in favore dei contribuenti che esercitino attività di impresa, arti o professione;

Fugatti 5.015, che modifica la disciplinano del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi;

Fluvi 5.032, che consente la rateazione senza interessi delle somme dovute nel periodo di imposta in corso a titolo di imposte e contributi;

Ceccuzzi 5.044, che esclude l'applicazione degli studi di settore nei confronti delle aziende contoterziste operanti nei settori della moda, del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria che abbiano registrato nel primo semestre del 2009 perdite di fatturato;

Colaninno 7.030, il quale innalza, per gli anni 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES;

Fluvi 7.031, il quale modifica i criteri di individuazione dei contribuenti minimi, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina fiscale, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007, intervenendo inoltre sulla misura della ritenuta di acconto applicabile a tale categoria di contribuenti;

Fluvi 7.032, il quale modifica la disciplina IRES relativa alla deducibilità della svalutazione dei crediti;

Causi 7.034, che introduce il diritto per i fornitori della pubblica amministrazione di ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti di quest'ultima,

consentendo inoltre la cessione di tali crediti a banche ed intermediari finanziari.

Si tratta, infatti, di proposte emendative che attraverso interventi di natura tributaria, ovvero altre misure di sostegno in favore di settori produttivi, risultano volte a perseguire obiettivi di incentivo al sistema delle imprese in crisi, coerentemente con le finalità e con i contenuti del decreto-legge.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Lulli 4.018, il quale prevede che, per il 2009, i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni assimilate ovvero servizi internazionali possano, in deroga alla disciplina IVA, detrarre o chiedere il rimborso dell'IVA in eccesso anche quando l'ammontare delle operazioni non imponibili IVA sia inferiore al 25 per cento delle operazioni effettuate, rileva come tale proposta emendativa sia compresa nel novero degli emendamenti in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane e di credito alle esportazioni che, presentando profili di inammissibilità, potrebbero essere discussi previo consenso unanime dei gruppi.

Comunica, inoltre, che è pervenuta un'ulteriore articolo aggiuntivo del Governo 7.0211, che è in distribuzione, il quale sospende fino al 30 giugno 2009 l'efficacia del comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, recante disposizioni ordinamentali in materia di attività di servizio di noleggio con conducente, e che risulta analogo agli emendamenti Zeller 1.07, Lazzari 3.7, Bernardo 7.6 e Governo 7.052, già dichiarati inammissibili. Pertanto, si conferma il medesimo giudizio anche sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Ribadisce quindi la proposta, già avanzata dalle Presidenze delle Commissioni riunite nella seduta pomeridiana di ieri, di discutere, in presenza del consenso unanime in tal senso da parte di tutti i gruppi, alcuni gruppi di proposte emendative che, in assoluto, presentano profili di criticità quanto alla loro ammissibilità.

Si tratta delle proposte emendative in materia di lavoro e previdenza (emendamenti Governo da 7.0.202 a 7.0.210; Forcolin 1.65 e Comaroli 4.04); previsioni in materia di esposizione all'amianto (emendamenti Milanese 2.42, Zunino 7.013, Governo 7.051, Scandroglio 7.062); misure in materia di internazionalizzazione imprese e di credito all'esportazione (emendamenti Abrignani 4.01, Fava 4.08, Lulli 4.018 e Raisi 7.055, Raisi 7.068); previsioni in materia di demanio marittimo (articoli aggiuntivi Vannucci 5.057 e Bernardo 5.058); misure in materia di recupero di agevolazioni fiscali illegittime nei confronti di società municipalizzate (emendamenti Bernardo 7.4 e 7.053 Governo); norme in materia di patto di stabilità interno (emendamenti De Micheli 7.016, Quartiani 7.061, Froner 7.064, Graziano 7.065, Barbato 7.028, Fontanelli 7.020 e 7.021, Fontanelli 7.022, Fontanelli 7.023, Galletti 7.036, Galletti 7.0.37, De Micheli 7.015, Barbato 7.0.29, Quartiani 7.060, Froner 7.063, Graziano 7.066); interventi di risparmio (emendamento Raisi 8.0.1); misure a tutela di risparmiatori truffati (emendamento Bernardo 3.9).

Le Commissioni concordano sulla proposta del Presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*), che le Presidenze si riservano di valutare sotto il profilo della loro ammissibilità.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che tra le proposte emendative testé presentate dai relatori risultano inammissibili le seguenti:

7.104, relativo alla disciplina sui termini di dismissione delle partecipazioni nelle banche popolari eccedenti i limiti previsti dal testo unico bancario;

7.0212, limitatamente ai commi 15 e 16, i quali escludono dalle procedure esecutive i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per l'attività ispettiva nei luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro irregolare, e prevedono il trasferimento al Ministero del lavoro delle funzioni dell'ISFOL, per il supporto e l'assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti finanziati con risorse comunitarie

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle predette proposte emendative alle ore 18 di oggi.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), considerato che l'articolo aggiuntivo dei relatori 7.0212, recante misure urgenti a tutela dell'occupazione, è stato dichiarato ammissibile, chiede se siano stati riammesse le proposte emendative già presentate in materia di ammortizzatori sociali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che, a seguito del raggiungimento del consenso unanime tra i gruppi in materia, sottoporrà, come già concordato, al Presidente della Camera la richiesta di ammettere all'esame e alla votazione le proposte emendative sulle materie già illustrate, inclusi di quelli in materia di lavoro e previdenza richiamate.

Giovanni FAVA (LNP), considerata l'importanza delle proposte emendative presentate dai relatori, riterrebbe opportuno fissare il termine di presentazione dei subemendamenti alle ore 21 della giornata odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea che, essendo stati presentati solo due emendamenti ai primi tre articoli del decreto-legge, il termine di presentazione dei relativi subemendamenti può essere fissato alle 18.

Alberto TORAZZI (LNP), nel concordare con i rilievi del deputato Fava, ritiene che si possa fissare il termine di presen-

tazione dei subemendamenti alle 21 e convocare le Commissioni per procedere alla votazione delle proposte emendative fissando una seduta domani mattina alle 9. Ritiene infatti che l'importanza degli argomenti in discussione richieda adeguati tempi di trattazione.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), ricordato che, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di far slittare l'avvio della discussione generale in Assemblea sul provvedimento al prossimo giovedì 26 marzo, dichiara di non comprendere i motivi per i quali dovrebbe essere concesso un termine così stretto per la presentazione dei subemendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come sia necessario procedere celermente alla votazione delle proposte emendative, in quanto il testo modificato dovrà essere trasmesso in tempi utili alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei prescritti pareri.

Andrea LULLI (PD), nell'accedere alla proposta del Presidente di fissare il termine dei subemendamenti agli emendamenti 2.200 e 3.200 dei relatori alle 18 e per i restanti alle 21 della giornata odierna, chiede se siano stati riammesse le proposte emendative che presentavano profili di criticità, sulle quali tuttavia le presidenze avevano dimostrato disponibilità alla riammissione in presenza di un consenso unanime da parte di tutti i gruppi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, conferma che, sulla scorta del consenso unanime dei gruppi in tal senso, si è convenuto di sottoporre al Presidente della Camera la richiesta di discutere e votare le proposte emendative in materia di lavoro e previdenza, esposizione all'amianto, internazionalizzazione delle imprese e credito all'esportazione, demanio marittimo, recupero delle agevolazioni fiscali illegittime nei confronti di società municipalizzate, patto di stabilità interno, nonché di misure a tutela dei risparmiatori truffati,

che sono state puntualmente indicate poc'anzi.

Alla luce delle richieste avanzate in tal senso, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti sugli emendamenti 2.200 e 3.200 è fissato alle ore 18 di oggi, mentre il termine per la presentazione di subemendamenti su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori è fissato alle ore 21 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, trenta minuti dopo la conclusione delle predette votazioni.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 21.35.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha deciso di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento alla giornata di giovedì 26 marzo prossimo, al termine delle votazioni, e di iniziare le votazioni sugli articoli a partire dalla seduta di martedì 31 marzo.

Inoltre è stato convenuto che le votazioni in Assemblea nella giornata di do-

mani proseguiranno fino alle ore 19, con una breve interruzione dalle 13 alle 14,30 circa.

Informo inoltre che il Presidente della Camera ha accolto la richiesta, avanzata dai Presidenti relativa alla possibilità di esaminare le proposte emendative sulle quali si è riscontrato l'assenso unanime dei gruppi.

Avverte infine che è pervenuta alle Presidenze una richiesta di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori riferiti agli articoli successivi al 3.

Alla luce di tali elementi i Presidenti delle Commissioni riunite hanno convenuto quanto segue:

il predetto termine di presentazione dei subemendamenti, già fissato alle ore 21 di oggi, sarà posticipato alle ore 12 di domani;

la seduta di domani, già convocata alle ore 15, sarà anticipata a mezz'ora dopo il termine delle votazioni antimeridiane dell'Aula, prevedendo una ulteriore seduta nel pomeriggio di lunedì 23, a partire dalle ore 15.

Avverte infine che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 2.200 e 3.200 dei relatori (*vedi allegato*).

Giovanni FAVA (LNP), alla luce delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, ritiene preferibile avviare l'esame degli emendamenti nella giornata di lunedì, ritenendo altresì incomprendibile che la discussione in Assemblea inizi nella giornata di giovedì 26, mentre le votazioni avranno inizio solo nella giornata di martedì 31.

Andrea LULLI (PD) concorda con le considerazioni del deputato Fava, che considera di buon senso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come le presidenze delle Commissioni riunite siano disponibili ad esaminare la proposta di rinviare l'avvio dell'esame degli emendamenti alla giornata di lunedì 23;

in tale ipotesi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori riferiti agli articoli successivi al 3 potrebbe slittare alle ore 18 di domani.

In tale contesto sottolinea tuttavia la necessità di tenere conto che nella giornata di martedì 24 gli spazi di lavoro delle Commissioni risulteranno assai ristretti, in considerazione del fatto che in quella data le votazioni in Assemblea inizieranno dalle ore 10 e si protrarranno lungo tutto l'arco della giornata.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), con riferimento alla revisione dei giudizi di ammissibilità operata nel corso dell'odierna seduta pomeridiana, si sarebbe atteso che le presidenze rivedessero la propria valutazione anche con riferimento agli articoli aggiuntivi Franceschini 2.07 e 2.08, i quali assumono un evidente rilievo sociale, prevedendo l'istituzione di un contributo di solidarietà sulle fasce di reddito più alte, il quale sarebbe utilizzato per il rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, ovvero per l'istituzione di un Fondo per la povertà estrema. Rileva infatti come, anche alla luce della decisione, assunta oggi, di esaminare tutte le proposte emendative in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali, dovrebbero essere considerati ammissibili i predetti articoli aggiuntivi o almeno l'articolo aggiuntivo Franceschini 2.08.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Quartiani, sottolinea come le ragioni che hanno indotto le presidenze a considerare inammissibili per estraneità di materia gli articoli aggiuntivi Franceschini 2.07 e 2.08 risieda nel fatto che tali proposte, da un lato, non sembrano direttamente attinenti ai contenuti del provvedimento, in quanto non dirette al sostegno delle imprese, e, dall'altro, individuano uno strumento che nulla ha a che vedere con gli istituti degli ammortizzatori sociali. Si riserva peraltro di approfondire ulteriormente la questione d'intesa con il Presidente della Commissione Attività produttive.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene necessario riflettere attentamente prima di decidere di rinviare il seguito dell'esame alla giornata di lunedì, considerando invece ipotizzabile prevedere sedute nella giornata di domani o di venerdì.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) rileva come nella giornata di domani siano previste votazioni fino alle ore 19, considerando pertanto possibile convocare successivamente una seduta delle Commissioni riunite, evitando in tal modo di prevedere una seduta nella giornata di lunedì 23.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni del deputato Formisano, precisa che l'avvio dell'esame delle proposte emendative sarebbe comunque confermato nella seduta odierna.

Giovanni FAVA (LNP) ribadisce come la sua proposta sia di non procedere ulteriormente, nella giornata odierna, all'esame del provvedimento, rinviandolo ad una seduta da convocare lunedì 23, anche per consentire di approfondire la portata delle complesse proposte emendative presentate nella giornata odierna dai relatori.

Andrea LULLI (PD) concorda con le considerazioni del deputato Fava e ribadisce come sia preferibile, a suo avviso, anche apprezzate le circostanze, non procedere alla votazione degli emendamenti nella seduta odierna.

Maurizio FUGATTI (LNP) osserva come la proposta di rinviare l'esame degli emendamenti alla seduta di lunedì 23 consegua alla decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo di avviare la discussione generale del provvedimento giovedì 26 marzo. Ritiene infatti che in tal modo le Commissioni abbiano a disposizione tempi più ampi per l'approfondimento delle proposte emendative presentate dai relatori e dei relativi subemendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che non vi sia tempo sufficiente per concludere l'esame degli emendamenti pre-

sentati al provvedimento in esame nella sola giornata di lunedì 23 marzo, rilevando come la giornata di martedì 24 sarà totalmente impegnata dalle votazioni in Assemblea sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene che nella giornata di martedì 24 sussistano spazi di esame per le Commissioni.

Andrea LULLI (PD) sottolinea come lo spirito collaborativo manifestato dal proprio gruppo non significhi che si intenda rinunciare ad un attento esame del provvedimento e delle proposte emendative. In questo senso sarebbe infatti disponibile a lavorare nella giornata di domani e di venerdì pur di esaminare adeguatamente il testo ai fini della discussione in Assemblea. Ribadisce peraltro il suo suggerimento di apprezzare ragionevolmente le circostanze.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ritiene che, considerata l'importanza del provvedimento per il Paese, ed attesa la rilevanza delle questioni affrontate nelle proposte emendative in esame, si dovrebbe immediatamente procedere alle votazioni su di esse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce la sua disponibilità ad iniziare fin dalla seduta odierna l'esame degli emendamenti.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea come la proposta del suo gruppo di rinviare l'esame degli emendamenti alla giornata di lunedì 23 sia legato all'andamento dell'esame in sede referente. Rileva infatti come il provvedimento sia nato con un determinato contenuto, e come nel corso dell'esame del medesimo sia stato presentato un numero particolarmente alto di proposte emendative, molte delle quali sono state considerate inammissibili dalle presidenze, a volte anche in base a valutazioni discutibili. Successivamente si è proceduto alla revisione di tali giudizi su una serie di emendamenti, e contemporaneamente i relatori hanno presentato alcune proposte emendative di particolare

rilievo: ciò potrebbe comportare significative innovazioni nel contenuto del decreto-legge, che devono essere compiutamente valutate dai gruppi. Ritiene quindi che la proposta di rinvio dell'esame a lunedì serva appunto ad assicurare un esame serio dell'intervento legislativo, e recepisca l'orientamento prevalente delle Commissioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi dal dibattito, informa che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori riferite agli articoli successivi al 3 è fissato alle ore 18 della giornata di domani; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 15 di lunedì 23 marzo.

La seduta termina alle 22.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 152 del 17 marzo 2009, a pagina 37, alla terza riga, dopo le parole « EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI » inserire le parole « RIFERITI AL DECRETO-LEGGE »;

a pagina 41, prima colonna, trentacinquesima riga, sostituire « Zazzera » con « Lazzari »;

a pagina 43, seconda colonna, decima riga, sostituire « Zazzera » con « Lazzari »;

a pagina 181, prima colonna, alla sedicesima riga inserire il seguente titolo « EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE ».

ALLEGATO

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI
EMENDAMENTI 2.200 E 3.200**

ART. 2.

Al comma 3, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* il Ministero dello sviluppo economico.

0. 2. 200. 1. Vignali.

Dopo le parole: di un apposito protocollo di intenti *aggiungere le seguenti:* , sentite le associazioni di categoria interessate per settore,.

0. 2. 200. 2. Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Sostituire le parole: in relazione *con le seguenti:* nel quale sono definiti gli impegni assunti e le garanzie in relazione *e sostituire le parole:* ai termini di pagamento *con le seguenti:* al rispetto dei termini di pagamento.

0. 2. 200. 3. Monai, Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

Sostituire le parole: in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali *con le seguenti:* finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia e al rispetto.

0. 2. 200. 4. Bragantini, Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo le parole: mantenimento dei livelli occupazionali *aggiungere le seguenti:* e qualora le aziende interessate necessitino di personale aggiuntivo per la produzione dei medesimi beni, all'assunzione prioritaria di personale di cittadinanza italiana,.

0. 2. 200. 5. Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Sostituire le parole: nei rapporti interni alle filiere medesime *con le seguenti:* dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

0. 2. 200. 6. Torazzi, Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Dopo le parole: nei rapporti interni alle filiere medesime *inserire le seguenti:* e dalla legge 19 dicembre, n. 488.

0. 2. 200. 7. Torazzi, Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Aggiungere, in fine, le parole: La sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti di cui al presente comma, comporta l'inserimento degli stessi in un apposito elenco da pubblicare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

0. 2. 200. 8. Monai, Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo di sorveglianza che vigila sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle parti e determina le sanzioni per il mancato rispetto del Protocollo, ivi compresa la sospensione credito d'imposta a carico del produttore inadempiente.

0. 2. 200. 9. Moroni, Saglia.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

2. 200. Il Relatore.

ART. 3.

All'emendamento 3.200 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le parole: Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, per gli anni 2009 e 2010.

b) dopo le parole: le operazioni *inserire le seguenti:* nel limite massimo di 4 miliardi di euro per il biennio 2009-2010.

c) sostituire le parole: assumere qualsiasi forma, quale quella della *con le seguenti:* riguardare la.

d) al primo periodo, sopprimere le parole da: e possono essere realizzate *fino alla fine del periodo. Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo:* Le risorse di cui al presente comma possono essere altresì destinate alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

e) sopprimere l'ultimo periodo.

f) dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

4-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziari, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento delle operazioni di cui al comma 4-bis. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse, in via prioritaria privilegiando quelle di garanzia del credito, di consolidamento del debito delle imprese nonché quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

0. 3. 200. 1. Lulli, Fluvi, Benamati, Caelearo, Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra,

Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.

Dopo le parole: del rilascio di garanzie *inserire le seguenti:* anche in concorso con i Confidi che potranno richiedere interventi dello Stato a garanzia di una quota massima del 50 per cento dei crediti da garantire.

0. 3. 200. 2. Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Dopo le parole: rischio o di debito, *inserire le seguenti:* ad un tasso agevolato pari al 2 per cento.

0. 3. 200. 3. Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Dopo le parole: anche a favore delle piccole e medie imprese *aggiungere le seguenti:* in particolare quelle ubicate nelle aree svantaggiate.

0. 3. 200. 4. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese *inserire le seguenti:* , nonché dei consorzi fidi.

0. 3. 200. 5. Occhiuto, Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Dopo le parole: in via diretta *inserire le seguenti:* senza oneri a carico delle imprese interessate,.

0. 3. 200. 6. Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: Tali operazioni si dovranno effettuare in maniera proporzionale alla raccolta del risparmio relativa alle singole regioni.

0. 3. 200. 7. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione. Si finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

3. 200. I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di Tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

4. 200. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 5, all'articolo 9, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte ».

6. 200. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fi-

scale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base « funzionamento » del programma « prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « politiche economico-finanziarie e di bilancio », sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missioni da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » e del programma « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente – cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse stanziare per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. 100. I Relatori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.

7. 101. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. »;

b) al comma 5 è aggiunto all'inizio il seguente periodo: « Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. ».

3-ter. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: « Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6. ».

7. 102. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative:

1) Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente: « b) l'obbligo di offerta consegua ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; ».

3-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per

un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso;

b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3-*quater*. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

b) Sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-*bis*, con il seguente:

Se il valore nomina delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.

c) Sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:

« L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità

della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. ».

7. 103. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 41, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « il termine » eliminare le parole: « di un anno »;

b) dopo le parole: n. 385 » aggiungere le seguenti: « così come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) dopo le parole: « è differito » sostituire le parole: « fino a un anno » con le seguenti: « di un anno ».

7. 104. I Relatori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente

alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

5. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

6. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

c) l'articolo 2-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 28 febbraio 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

9. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « sentita » con le seguenti parole: « d'intesa con »;

b) al comma 12, nel primo periodo, sostituire le parole: « sentite le regioni » con le seguenti parole: « d'intesa con la Conferenza, unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

c) al comma 12-bis, sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 200 milioni ».

10. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea.

11. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea – con esclusione delle quote di finanziamento nazionale – relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

12. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

13. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

7. 0. 213. I Relatori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: « Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa ».

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: « In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali

e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. ».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide

anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-*bis* della legge 21 luglio 1991, n. 223.

8. All'articolo 19, comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del

predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

9. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: « tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali »;

b) al comma 1-*bis*, le parole « secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. »;

c) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma: « 1-*ter*. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 ».

10. All'articolo 19, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole *presso il fondo di provenienza* sono inserite le seguenti « nel triennio precedente » e dopo le parole « pari a 3.000 euro » sono inserite le seguenti: « e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al

fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 ».

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: « *d*) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico »;

b) al comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: « *e*) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici »;

c) al comma 1, lettera *f*), dopo le parole « di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati », aggiungere le seguenti « , da casalinghe »;

d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera: « *i*) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati ».

f) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'ar-

ticolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. ».

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole « parenti e affini sino al terzo grado » con le parole « parenti e affini sino al quarto grado ».

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 luglio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nel quadro di una valorizzazione e potenziamento della disciplina degli ammortizzatori sociali quale politica attiva di reinserimento del lavoratore interessato da crisi aziendali o occupazionali come previsto dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in

legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui al predetto articolo 19, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni dell'ISFOL di supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali nella gestione tecnico amministrativa dei progetti finanziati nell'ambito delle programmazione comunitaria e le risorse umane, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, strumentali e finanziarie assegnate alle predette funzioni. A seguito del trasferimento sono apportate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'ISFOL, prevedendo la possibilità della rideterminazione dei componenti degli organi amministrativi, in osservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ferma restando l'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle vigenti disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie trasferite tenuto conto, per gli aspetti riguardanti il personale, di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri e il trattamento economico è integrato, per la differenza, da un eventuale assegno *ad personam* con riferimento al solo trattamento fisso e continuativo, riassorbibile nell'ambito dei successivi rinnovi contrattuali. A seguito del trasferimento sono soppresse presso l'ISFOL le strutture cui sono attribuite le funzioni trasferite e sono corrispondentemente apportate le conseguenti rispettive modifiche alle dotazioni organiche dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

16. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-*bis*, è inserito il seguente: « 294-*ter*. Non sono

soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali »

17. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica »;

18. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-*bis*. Le risorse del fondo perle aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione

dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera *a*), sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta dei 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al precedente comma. ».

7. 0. 212. I Relatori.

***Inammissibile limitatamente
ai commi 15 e 16.***

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.

2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui primo

periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanzia d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa S.p.A.. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,

n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies* della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

7. 0. 214. I Relatori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis* – 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009».

7. 0. 211. Il Governo.

(Inammissibile)

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa (<i>Esame e rinvio</i>)	32
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VII Commissione Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo sport Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.

C. 1286 Di Centa.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, ricorda che la proposta di legge in esame contiene disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. Il provvedimento si compone di tre articoli. Passa quindi all'illustrazione dell'articolo 1 che riguarda la competenza della VII Commissione e del-

l'articolo 3 che riguarda la copertura finanziaria. Ricorda che col comma 1 dell'articolo 1 affida allo Stato la tutela delle pari opportunità nella pratica sportiva, il riconoscimento della parità di valore allo sport praticato dai due sessi, la promozione di azioni finalizzate al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile. Al riguardo, segnala che la relazione illustrativa evidenzia che scopo precipuo della proposta è quello di estendere alle atlete che praticano attività sportiva agonistica a livello dilettantistico la normativa in materia di tutela della maternità prevista dal decreto legislativo n. 151 del 2001 e spiega che, attualmente, la legge n. 91 del 1981 riconosce la tutela sanitaria, previdenziale e antinfortunistica solo agli atleti che praticano gli sport qualificati come professionisti. Evidenzia, inoltre, il fatto che può accadere che, all'interno della singola disciplina sportiva, gli atleti siano qualificati come professionisti, mentre le atlete siano considerate dilettanti. Ricorda al riguardo che la legge n. 91 del 1981 stabilisce che l'esercizio dell'attività sportiva, sia svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero. Tale legge prevede, quindi, che sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori

atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Sottolinea inoltre che i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica sono stati adottati con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 469 del 2 marzo 1988. La delibera evidenzia che è attività sportiva professionistica quella definita o inquadrata come tale nelle norme statutarie delle Federazioni sportive nazionali, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive Federazioni sportive internazionali. Essa sancisce, quindi, che, su tale base, l'attività professionistica è svolta nella Federazione ciclistica italiana, nella Federazione italiana golf, nella Federazione italiana gioco calcio, nella Federazione motociclistica italiana e nella Federazione pugilistica italiana. A tali Federazioni, con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 707 del 27 luglio 1994, è stata aggiunta la Federazione italiana pallacanestro. Nelle restanti Federazioni riconosciute dal CONI – che, allo stato, sono 45 – non si svolge, quindi, attività professionistica. Ricorda, inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti. Aggiunge, inoltre, che, al punto 29 dell'allegato 2 della deliberazione CONI n. 1352 del 28 febbraio 2007, è previsto che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. In ambito europeo, ricorda, inoltre sul settore specifico, l'adozione da parte del Parlamento europeo

della risoluzione 5 giugno 2003 su « donne e sport » (2002/2280(INI) che – preliminarmente rappresentando alla Convenzione europea la necessità di istituire una base giuridica per lo sport nel futuro trattato dell'Unione – chiede agli Stati membri e all'Unione europea di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva, chiede alla Commissione di sostenere la promozione dello sport femminile nei programmi e nelle azioni comunitarie e propone di inserire nella strategia quadro comunitaria in materia di parità fra donne e uomini 2006-2010 un obiettivo operativo dedicato alla partecipazione delle donne alla pratica sportiva. La risoluzione sollecita, inoltre, gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione fra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello; alle federazioni nazionali, chiede di garantire gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e allenamento, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale, nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle carriere sportive. Infine, agli Stati membri e alle autorità di tutela la risoluzione chiede di condizionare la propria autorizzazione e il sovvenzionamento delle associazioni sportive a disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali.

Segnala che le esortazioni enunciate sono state riprese anche nella relazione del Parlamento europeo sul ruolo dello sport nell'educazione 2007/2086(INI) che, in particolare, invita Eurostat ad elaborare indicatori e a raccogliere migliori statistiche qualitative sulla partecipazione maschile e femminile allo sport a tutti i livelli e insiste sulla necessità di assicurare parità di accesso e di partecipazione di donne e uomini a tutti i livelli, funzioni e settori dello sport, nonché alla formazione e al proseguimento di una carriera nello sport. Nell'ordinamento italiano, ricorda inoltre che la competenza statale in materia di pari opportunità nei rapporti di

lavoro e di azioni positive è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto-legge n. 181 del 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio Ministri 15 giugno 2006 e, poi, con decreto del Presidente del Consiglio Ministri 13 giugno 2008, tali funzioni sono state, quindi, delegate al Ministro per le pari opportunità. In particolare, il Ministro è stato delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione. Ricorda, altresì, che, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 245 del 2006, con decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è stato adottato il Codice delle pari opportunità, in vigore dal 15 giugno 2006, che raccoglie in un unico testo le disposizioni previgenti. Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni, d'intesa con il CONI, con le Federazioni sportive nazionali, con gli enti di promozione e con le associazioni sportive, istituiscono una rete di supporto allo sport femminile con l'obiettivo di aiutare le atlete a conciliare lo sport con la maternità e con il tempo da dedicare alla famiglia.

Ricorda a tal proposito che le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 8 del 2004, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle Federazioni internazionali e del CONI; non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal decreto citato, alla disciplina recata dal primo libro del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal

Consiglio nazionale. Gli enti di promozione sportiva sono organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport: la qualifica viene riconosciuta dal CONI, sulla base di quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 e ne consegue l'attribuzione di contributi. Per completezza, ricorda che altro tipo di associazioni sportive sono le associazioni sportive dilettantistiche. La relativa disciplina è recata dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, il cui comma 17 – come successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 72 del 2004 – specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Il medesimo articolo reca, inoltre, prescrizioni relative ai contenuti dello statuto delle società ed alla compatibilità delle cariche. Evidenzia inoltre che una dichiarazione di impegno formale a promuovere l'attivazione di una rete fra referenti istituzionali e istituzioni dello sport, al fine di favorire l'adozione dei provvedimenti e delle iniziative che migliorino l'attenzione alle politiche di genere, con particolare riferimento al sostegno della maternità e alla conciliazione fra tempi di vita e attività sportiva, è stata adottata il 24 gennaio 2007 dalla provincia di Torino, unitamente alla regione Piemonte e al Comune di Torino, in occasione delle Universiadi 2007 e del 2007 Anno europeo per le pari opportunità.

Sottolinea quindi che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. A tal fine, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella relazione illustrativa allegata al provvedimento si legge che la copertura è posta a carico dello Stato in quanto l'intervento normativo ha valenza sociale perché contiene misure a sostegno della natalità, ma anche perché rientrante nelle azioni positive che consentono di allineare l'Italia a quanto richiesto dall'Unione europea in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia. Segnala infine che la norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall'anno 2009, facendo, altresì, riferimento al Fondo speciale di parte corrente del MEF iscritto nel bilancio triennale 2009-2011.

Paola PELINO (Pdl), *relatore per la XI Commissione*, fa presente che la sua relazione sarà ovviamente concentrata sulla parti di più diretta competenza della XI Commissione e, dunque, soprattutto sull'articolo 2. Prima di illustrare nel dettaglio tale articolo, tuttavia, ribadisce le motivazioni del provvedimento in esame, che – come ampiamente argomentato dalla relazione di accompagnamento al provvedimento e dallo stesso relatore per la VII Commissione – intende colmare una lacuna normativa dell'ordinamento giuridico italiano, facendo in modo che anche le atlete che sono considerate sportive dilettanti (ma, in realtà, spesso svolgono una attività sportiva parimenti impegnativa rispetto agli sport professionistici) possano veder riconosciuto, al pari di tutte le donne che lavorano, il loro diritto alla piena tutela della maternità. Ritiene che si tratti di un obiettivo importante, che richiama i principi comunitari di inclusione sociale e di pari opportunità e che deve portare tutti i Paesi membri dell'UE al-

l'adozione di azioni positive per contrastare e per ridurre la criticità della situazione femminile, anche nel settore dello sport e, in particolare, di quello dilettantistico.

Fa notare, dunque, che è per tali ragioni che il provvedimento in esame, all'articolo 2, prevede l'applicazione alle atlete dilettanti di una peculiare normativa in materia di tutela e di sostegno alla maternità, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 65-*bis* al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Con la norma proposta si dispone – al comma 1 – che alle atlete che esercitano attività sportiva dilettantistica a livello agonistico in ambito nazionale o internazionale, da almeno un anno, sia corrisposta un'indennità giornaliera di maternità, per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa.

Sottolinea che, come si desume dalla relazione illustrativa della proposta di legge, l'obiettivo perseguito è quello di tutelare la maternità attraverso un ampliamento del periodo nel corso del quale le atlete percepiscono l'indennità di maternità in virtù della particolarità della loro attività, dal momento che tale indennità verrebbe corrisposta alle atlete, di fatto, sin dall'inizio della gravidanza (onde non mettere a repentaglio la vita del bambino) e fino ai quattro mesi successivi al parto, al fine di consentire ad esse una piena ripresa prima di tornare all'attività sportiva. In questo senso, osserva che si configura un sostanziale ampliamento della copertura indennitaria sino ai dodici mesi, che si giustifica largamente in ragione della particolare attività lavorativa delle atlete e che trova fondamento nella peculiare situazione delle stesse, anche sotto il profilo del recupero psico-fisico.

Evidenzia, peraltro, che il testo fa riferimento alle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica in modo esclusivo: per tale motivo, andrebbe chiarito se il riferimento sia da intendersi quale disciplina speciale rispetto a quella applicabile, alla medesime atlete, qualora esse non svolgano l'attività sportiva come unica attività, ma siano anche titolari di

un rapporto di lavoro dipendente (in particolare, in quanto appartenenti a corpi militari o assimilati). Al riguardo, ritiene che possa essere utile verificare l'eventualità di una riformulazione della disposizione, che consenta di evitare dubbi interpretativi e sia in grado di realizzare appieno le finalità dell'intervento normativo.

Segnala, poi, che il comma 2 del nuovo articolo 65-*bis* prevede che l'indennità di maternità sia corrisposta secondo le modalità stabilite per le lavoratrici autonome dal capo XI del medesimo decreto legislativo n. 151. In particolare, ricorda che tale capo XI disciplina la modalità di corresponsione dell'indennità di maternità, che viene erogata dall'INPS su domanda corredata da certificato medico rilasciato dalla ASL locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge n. 194 del 1978.

In conclusione, nell'auspicare che il dibattito possa confermare una sostanziale condivisione del testo da parte di tutti i gruppi, si dichiara sin d'ora disponibile — in uno spirito di piena intesa con il relatore per la VII Commissione — ad accogliere spunti e suggerimenti utili all'eventuale miglioramento del testo.

Il sottosegretario Rocco CRIMI ricorda che nel corso di un'audizione che si è tenuta ieri in Senato in tema di sport dilettantistico, ha precisato come l'attività svolta in questi mesi ha messo in evidenza la necessità di un intervento legislativo per armonizzare e modificare le norme relative allo Sport. E a questo proposito, ricorda di aver annunciato che il Governo intende procedere alla razionalizzazione in chiave sistematica della normativa. La revisione normativa richiede un grande impegno e grande collaborazione di tutti, essendo molteplici gli aspetti legati allo sport. Sottolinea quindi che i suggerimenti della VII Commissione saranno quanto mai preziosi e la collaborazione consentirà di accorciare i tempi per l'entrata in vigore

delle nove norme. Rileva che anche il tema relativo alla tutela ed alla maternità delle atlete rappresenta infatti una delle criticità individuate e sulle quali intervenire: ben venga quindi la proposta di legge dell'onorevole Di Centa, di cui oggi si avvia l'iter, che è volta a colmare un vuoto legislativo e regolamentare in materia di tutela delle atlete. Essa è importante anche in tema di pari opportunità, garantendo ad atlete di alto livelli di non essere costrette ad effettuare una scelta tra attività sportiva e famiglia, al pari di qualsiasi altra donna lavoratrice. Si tratta infatti di un aspetto che solo per iniziativa di singole Federazioni è stato fino ad oggi preso in considerazione e che ha consentito ad atlete, quali la Vezzali, la Idem, la Trillini, e tante altre che non sono qui ad elencare, di continuare l'attività sportiva ad altissimo livelli. Rileva quindi che è intenzione del Governo estendere questa « buona pratica » a tutte le discipline sportive, di squadra o individuabili, per consentire a tutte le atlete, siano esse dilettanti o professioniste, di poter continuare la loro attività serenamente. Anche in questo caso, auspica quindi che il progetto di legge in esame abbia una rapida e felice conclusione, e con pieno spirito di collaborazione assicura il suo sostegno affinché ciò avvenga.

Valentina APREA, *presidente*, preso atto dell'articolato contenuto delle relazioni introduttive e del contributo del rappresentante del Governo, avverte che si è già concordato, tra le presidenze delle Commissioni riunite, di prevedere che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo abbia luogo in altra seduta.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo per una precisazione, prospetta l'opportunità che le Commissioni riunite possano contare sul quadro generale dei diritti previdenziali che, allo stato attuale, sono riconosciuti agli sportivi e alle sportive, sia a livello professionistico che a livello dilettantistico. Ritiene, infatti, utile che la problematica della maternità delle atlete sia inquadrata nel più ampio contesto dei diritti previdenziali.

Lucia CODURELLI (PD), nel manifestare il proprio apprezzamento per la proposta di legge in esame, che intende uniformare i diritti per le donne che svolgono attività sportiva agonistica dilettantistica, segnala che l'ordinamento italiano presenta – anche per talune categorie di lavoratrici non sportive, spesso a carattere autonomo – altre lacune sotto il profilo della tutela della maternità. Auspica, pertanto, che nel seguito dell'esame del provvedimento sia possibile affrontare

tali argomenti, in uno spirito di più larga estensione dei diritti previdenziali e indennitari.

Valentina APREA, *presidente*, esprime il convincimento che le questioni testé poste possano essere approfondite nel corso del dibattito presso le Commissioni riunite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00072 Caparini: Libro verde sul futuro del modello sociale.	
<i>ALLEGATO 1 (Nuova versione della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite)</i>	40
7-00089 Cazzola: Libro verde sul futuro del modello sociale.	
7-00116 Delfino: Libro verde sul futuro del modello sociale.	
<i>ALLEGATO 2 (Nuova versione della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite)</i>	43
7-00118 Damiano: Libro verde sul futuro del modello sociale (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00089, 8-00035 e 8-00036 – Reiezione della risoluzione n. 7-00118</i>)	38
Sull'ordine dei lavori	39

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00072 Caparini: Libro verde sul futuro del modello sociale.

7-00089 Cazzola: Libro verde sul futuro del modello sociale.

7-00116 Delfino: Libro verde sul futuro del modello sociale.

7-00118 Damiano: Libro verde sul futuro del modello sociale.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00089, 8-00035 e 8-00036 – Reiezione della risoluzione n. 7-00118).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, dopo che sono stati acquisiti i pareri del Governo sulle risoluzioni in discussione, si è convenuto di rinviare ad altra seduta le relative votazioni, in modo da consentire ai gruppi di valutare se procedere alla loro eventuale riformulazione. In proposito, rammenta che il rappresentante del Governo ha espresso un orientamento favorevole alla risoluzione n. 7-00089, a prima firma del deputato Cazzola, mentre ha formulato – per le restanti risoluzioni all'ordine del giorno – un parere (favorevole o contrario) articolato per ciascun capoverso dei rispettivi dispositivi.

Avverte pertanto che – in considerazione dei pareri espressi – sono state predisposte una nuova versione della risoluzione n. 7-00072, a prima firma del deputato Caparini (*vedi allegato 1*), ed una nuova ver-

sione della risoluzione n. 7-00116, a prima firma del deputato Delfino (*vedi allegato 2*), con le quali i presentatori hanno inteso recepire le indicazioni formulate dal Governo in ordine a talune parti dei relativi dispositivi.

Invita, infine, il deputato Damiano a chiarire se intenda riformulare la sua risoluzione n. 7-00118, in ordine alla quale il Governo ha dichiarato di non poter accogliere talune parti del dispositivo, specificando altresì l'eventuale intenzione di chiederne la votazione per parti separate.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente che il gruppo del Partito Democratico ha convenuto di non predisporre una nuova versione della sua risoluzione n. 7-00118, in quanto intende mantenere inalterato il senso complessivo dell'atto di indirizzo presentato; per tali ragioni, non ritiene opportuno porre in votazione per parti separate la risoluzione medesima, pur avendo apprezzato che il rappresentante del Governo abbia dichiarato, nella precedente seduta, di dividerne diversi punti del dispositivo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa presente che il suo gruppo ha apportato alla risoluzione n. 7-00072, a prima firma del deputato Caparini, talune correzioni testuali, che sono il frutto di un lavoro svolto in collaborazione con il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel confermare il parere articolato già espresso nella precedente seduta in ordine alla risoluzione n. 7-00118, a prima firma del deputato Damiano, ribadisce quindi il parere favorevole del Governo sulla risoluzione n. 7-00089, a prima firma del deputato Cazzola, esprimendo altresì un parere favorevole sulle nuove versioni delle risoluzioni n. 7-00072, a prima firma

del deputato Caparini, e n. 7-00116, a prima firma del deputato Delfino.

Le Commissioni approvano la nuova versione della risoluzione n. 7-00072 Caparini, che assume il numero 8-00035.

Simone BALDELLI (PdL), intervenendo per una precisazione, fa presente che al quinto capoverso del dispositivo della risoluzione n. 7-00089 Cazzola, alla lettera *d*), le parole « servizi all'impegno », così inserite a causa di un errore tipografico, devono intendersi sostituite dalle parole « servizi all'impiego ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi la risoluzione n. 7-00089 Cazzola e la nuova versione della risoluzione n. 7-00116 Delfino, che assume il numero 8-00036, e respingono la risoluzione n. 7-00118 Damiano.

Sull'ordine dei lavori.

Simone BALDELLI (PdL) esprime il proprio rammarico per la mancata disponibilità del gruppo del Partito Democratico a porre in votazione per parti separate la risoluzione n. 7-00118, a prima firma del deputato Damiano. Atteso, infatti, che il rappresentante del Governo aveva preannunciato l'accoglimento di intere parti del dispositivo di tale risoluzione, fa presente che ciò avrebbe consentito anche ai gruppi di maggioranza di votare a favore dei singoli capoversi sui quali vi era il parere favorevole del Governo, favorendo in tal modo la realizzazione di un importante momento di convergenza sugli argomenti oggetto degli atti di indirizzo in discussione. Pertanto, intende in questa sede prendere atto che, al contrario, non vi è stata la volontà da parte del gruppo del Partito Democratico di andare nella direzione indicata.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

7-00072 Caparini: Libro verde sul futuro del modello sociale.**NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA
DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

La XI e la XII Commissione,
premessi che:

lo scorso 25 luglio il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, ha presentato al Consiglio dei Ministri il cosiddetto « Libro Verde » sul futuro del modello sociale, dal titolo « La vita buona nella società attiva », aprendo una consultazione pubblica per un periodo di tre mesi, al fine di pervenire al superamento della « vecchia logica assistenziale e paternalistica »;

come preannunciato dallo stesso Ministro in audizione in Parlamento sulle linee del suo dicastero, (...) sul modello degli analoghi strumenti utilizzati dalla Commissione europea, il « Libro verde » è uno strumento per definizione aperto, che parte da alcune premesse e rivolge agli interlocutori alcuni interrogativi per raccogliere opinioni e cercare alla fine di costruire un modello compiuto (...). Nella prefazione, si legge che il documento intende proporre « una visione del futuro del nostro modello sociale nella prospettiva della vita buona nella società attiva ed intende sollecitare un diffuso confronto su:

le disfunzioni, gli sprechi e i costi del modello attuale;

la principale sfida politica e cioè la transizione verso un nuovo modello che accompagni le persone lungo l'intero ciclo di vita attraverso il binomio opportunità-responsabilità;

un modello di *governance* che garantisca la sostenibilità finanziaria e

attribuisca a un rinnovato e autorevole livello centrale di governo compiti di regia e indirizzo, affidando, invece, alle istituzioni locali e ai corpi intermedi, secondo i principi di sussidiarietà, responsabilità e differenziazione, l'erogazione dei servizi in funzione di standard qualitativi e livelli essenziali delle prestazioni;

gli obiettivi strategici dei prossimi anni per giungere – attraverso un costante esercizio di *benchmarking* con le migliori esperienze internazionali e in coerenza con le linee guida comunitarie – a un sistema di protezione sociale universale, selettivo e personalizzato che misuri su giovani, donne e disabili, in termini di vera parità di opportunità, l'efficacia delle politiche;

le possibili linee guida sui pilastri del sistema e una ipotesi di grandi programmi (quali natalità; famiglia; formazione e occupabilità; prevenzione per la salute) »;

il documento, nel ribadire che la nostra spesa sociale si colloca « leggermente al di sopra della media dei Paesi OCSE », evidenzia come la sua composizione sia fortemente squilibrata a favore della spesa previdenziale, che incide per il 66,7 per cento, a fronte di quella sanitaria, che rappresenta il 24 per cento, e di quella assistenziale, pari all'8,1 per cento;

la spesa per la salute – si legge nel Libro – risulta dunque essere oggettivamente penalizzata dal peso eccessivo della spesa pensionistica (in termini di incidenza sul PIL assorbe il 6,8 per cento, inferiore alla media europea pari al 7 per

cento), mentre desta preoccupazione la sua dinamica tendenziale, giacché è in aumento la domanda qualitativa e quantitativa e, in assenza di politiche correttive e di riequilibrio, si ipotizza che nel 2050 la spesa sanitaria possa più che raddoppiare;

la bassa natalità, l'invecchiamento – cui si accompagna un aumento delle patologie (e l'Italia è uno dei paesi con la più alta percentuale di anziani), ed una maggiore incidenza della disabilità – e l'affacciarsi di nuove pandemie implicano inevitabilmente un cambiamento nelle priorità del sistema sanitario italiano;

come emerge dal Libro, sono ben 13 le Regioni che segnalano un disavanzo (l'85 per cento dello stesso si concentra in Lazio, Campania e Sicilia) e l'attuale criterio di spesa posto alla base del riparto del Fondo Sanitario nazionale risulta sempre più intollerabile e insostenibile per gli equilibri di finanza pubblica, ma soprattutto per i cittadini che vivono nelle Regioni maggiormente efficienti;

L'attuazione del federalismo fiscale implica, inoltre, il riconoscimento in capo alle Regioni di più ampi margini di manovra anche sotto il profilo delle entrate derivanti dall'applicazione e riscossione dei ticket. Ad oggi, il sistema delle compartecipazioni appare assolutamente caotico, giacché a fronte della regionalizzazione dei ticket sui farmaci, la determinazione del ticket sulla diagnostica e la specialistica continua a dipendere fortemente dal livello centrale, situazione questa che sicuramente non favorisce un effettivo governo della spesa a livello regionale. Un esempio lampante del paradosso di fondo che informa l'intero sistema delle compartecipazioni lo si desume dall'ultima vicenda del ticket di 10 euro a ricetta introdotto dalla legge finanziaria 2007 sulle prestazioni sanitarie diagnostiche e di specialistica ambulatoriale. Tale ticket, infatti, ha rischiato di produrre delle distorsioni nel sistema delle compartecipazioni al Servizio Sanitario Nazionale che non solo si traducono nella disaffezione

dei cittadini nei confronti del sistema pubblico, ma che oltretutto rischiano di compromettere l'equilibrio economico delle stesse Regioni;

si concorda con l'affermazione contenuta nel documento secondo cui il nostro sistema di Welfare non deve essere smantellato, né tantomeno la spesa sociale tagliata, bensì questa deve essere « governata » e « riorientata », in modo tale da rendere l'intero sistema sostenibile da un punto di vista finanziario ed anche più equo ed efficiente, capace di contrastare la denatalità incoraggiando nuove nascite, favorire l'ingresso immediato dei giovani nel mondo del lavoro, abbattere le barriere, osteggiare le discriminazioni, combattere la povertà;

impegnano il Governo:

nel quadro del federalismo fiscale, a valorizzare l'autonomia e la responsabilità delle Regioni nel governo della sanità, contemplando nuove misure a carattere preventivo ed eventualmente anche sostitutivo volte a garantire che la copertura degli eventuali disavanzi gestionali maturati a livello regionale sia realizzata anche con il ricorso a misure regionali di contenimento delle spese o di ristrutturazione del servizio;

nel quadro più generale del federalismo fiscale, ad abbandonare il tradizionale meccanismo di finanziamento del SSN basato sul riparto tra le Regioni di risorse che, pur qualificate come « proprie » delle Regioni, continuano ad essere nazionali nella loro definizione e nella loro disciplina attribuendo a ciascuna Regione la titolarità delle entrate necessarie a finanziare il servizio, fermo il fondo perequativo previsto dallo stesso articolo 119 della Costituzione;

a stabilire il concorso all'osservanza del patto di stabilità per le Regioni introducendo a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi di un sistema rispettivamente premiante e sanzionatorio;

a fare riferimento, in luogo del finanziamento della spesa storica, ai costi corrispondenti ad una media buona amministrazione (costi standard) prevedendo un'effettiva autonomia di entrata e di spesa delle autonomie locali con l'istituzione di tributi di cui le amministrazioni regionali e locali potranno determinare autonomamente i contenuti, nella cornice e nei limiti fissati dalle leggi;

a correlare il prelievo fiscale al beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa al fine di consentire la contenenza e la responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

sempre nel quadro del federalismo fiscale, a riconoscere in capo alle Regioni più ampi margini di manovra anche sotto il profilo delle entrate derivanti dall'applicazione e riscossione dei ticket superando la situazione di disordine normativo che ad oggi regola il sistema delle partecipazioni attraverso un riordino complessivo della materia;

a perseguire tra i suoi obiettivi primari – in un'ottica di politica economico-finanziaria lungimirante ed effettivamente interessata ai bisogni dei cittadini – la rimodulazione del sistema in funzione della capacità regionale di governo del rapporto pubblico/privato, al fine di promuovere un'effettiva omogeneità di diritti e doveri tra tutti i suoi erogatori;

a garantire la trasparenza delle diverse capacità fiscali per abitante in modo da rendere evidente i diversi flussi finanziari tra le componenti della Repubblica;

ad adottare misure propedeutiche al potenziamento del sistema dei controlli

rivolte a tutti gli operatori, pubblici e privati, del sistema, sia sotto il profilo fiscale-contabile, sia dal punto di vista della qualità delle prestazioni, con l'intento di prevenire eventuali errori sanitari;

al fine di perseguire l'obiettivo di un forte innalzamento del tasso di occupazione soprattutto delle cosiddetto « fasce deboli », ad individuare nuove misure fiscali e contributive che aiutino a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, per agevolare l'inserimento e la permanenza della donna nel mondo professionale, nonché favoriscano la partecipazione dei lavoratori più anziani cosiddetto a rischio di esclusione sociale (over 50);

a proseguire, nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, nella politica di superamento della logica di puro assistenzialismo e mera sussidiarietà promuovendo misure che incoraggino i lavoratori interessati nel processo di reinserimento lavorativo, ed al contempo a prevedere misure atte a contrastare l'abuso di un ricorso improprio agli strumenti di sostegno al reddito;

ad adottare misure di contrasto al fenomeno dei cosiddetti « falsi invalidi », procedendo negli accertamenti a partire da quelle Regioni in cui la percentuale è superiore alla media nazionale;

a fare coincidere il soggetto erogatore col soggetto concessionario della prestazione di invalidità civile introducendo un sistema sanzionatorio nei confronti dei responsabili degli abusi.

(8-00035) « Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Laura Molteni, Rondini, Lussana ».

ALLEGATO 2

7-00116 Delfino: Libro verde sul futuro del modello sociale.**NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA
DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

La XI e XII Commissione,
premessi che:

il Libro Verde, presentato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi nello stesso momento in cui il Governo ha varato la manovra anticipata di giugno-luglio, nasce come strumento base di consultazione pubblica sulla riforma del Welfare in un momento in cui già si presagiva la grande crisi dei mercati finanziari;

la contemporaneità con la manovra economica, come evidenziato anche dal Ministro Sacconi in audizione in Commissioni riunite alla Camera dei deputati, non è stata casuale, ma è scaturita dalla necessità di dover far fronte alla situazione economica che si prospettava fortemente critica;

sia nel Libro Verde del Welfare che nel Libro Bianco sulla sanità della Commissione europea è stato richiamato come principio fondamentale il legame tra salute e prosperità economica, visto che se da un lato la promozione della salute aiuta a ridurre la povertà e il disagio sociale, dall'altro un miglioramento nella qualità del lavoro porta a maggior benessere e salute per i cittadini;

è evidenziata la necessità di affrontare una sfida che, prima che economica si delinea progettuale e culturale, che metterà al centro la persona considerata in sé e nelle sue proiezioni relazionali a partire dalla famiglia e tutto ciò sarà da applicare ai diversi contesti in cui si opera sia a livello sanitario che lavorativo;

a livello macro, vi è una contraddizione evidente nell'atteggiamento dello Stato che da un lato interviene sempre più frequentemente sul sistema sanitario con strumenti inappropriati (un esempio sono le varie leggi finanziarie) dall'altro non utilizza gli appositi strumenti programmatori che lui stesso si è dato;

la spesa sanitaria rappresenterà sempre più un problema soprattutto in una prospettiva futura. Una previsione dell'OCSE indica che senza interventi di riqualificazione e razionalizzazione dei costi nel 2050 la spesa sanitaria potrebbe raggiungere il 12,8 per cento del PIL (oggi è al 6,7 per cento, vale a dire una percentuale inferiore a quella dei più importanti Paesi europei che supera mediamente l'8 per cento del prodotto interno lordo);

le disfunzioni in sanità, tuttavia, non sono legate solamente ad una spesa impropria, inefficace e non razionale, ma anche alla presenza, diversamente articolata nelle varie regioni, di servizi e prestazioni sanitarie irrazionali allocati con nessun riferimento a parametri di efficienza e efficacia. Inefficienze a cui contribuisce, inoltre, la non chiara distribuzione di responsabilità tra i due livelli di governo (Stato e Regione) e l'inadeguatezza delle risorse anticipate dalla Stato a copertura dei fabbisogni finanziari;

è trascorso un trentennio dalla riforma e dalla costituzione del Servizio sanitario nazionale ed è oggi opportuno analizzare e riorientare le scelte di politica sanitaria, riportando al centro la persona,

il cittadino con le sue esigenze individuali e familiari di educazione sanitaria, prevenzione, formazione, sicurezza sul lavoro;

il sistema socio sanitario italiano dovrà, altresì, soddisfare nei prossimi decenni i bisogni crescenti di una popolazione sempre più anziana, sempre più affetta da malattie croniche degenerative e quindi sempre più interessata dall'assistenza a lungo termine. Questo richiederà cambiamenti radicali nell'organizzazione del sistema di risposta, una nuova programmazione e il reclutamento di personale di assistenza, in particolare degli operatori socio sanitari;

il sistema di welfare dal punto di vista del lavoro sta vivendo uno dei momenti più critici ed impegnativi degli ultimi anni conseguenza:

- 1) della crisi economica in atto;
- 2) della perdita di diversi posti di lavoro causata dalla chiusura di aziende di rilievo nazionale;
- 3) del problema sicurezza legato agli incidenti mortali sul lavoro che si sono succeduti in maniera drammatica in questo ultimo anno;
- 4) delle nuove regole sulla flessibilità del mercato del lavoro che se da un lato hanno prodotto risultati positivi, dall'altro hanno pregiudicato la stabilità del lavoro creando una vasta area di precarietà;

i diversi contributi offerti dalle parti sociali, economiche e istituzionali hanno evidenziato le contraddizioni e le disfunzioni del sistema economico e socio-sanitario e rilevato la gravità delle problematiche legate al mercato del lavoro soprattutto nel contesto di crisi in atto;

impegnano il Governo:

a) ad attuare urgenti politiche di sostegno del reddito in grado di far fronte ad un reale rilancio dell'economia, visto il

momento di crisi economica in atto e che si prefigura di lungo periodo, attraverso:

1) misure urgenti di trasferimento delle risorse necessarie a sostegno della famiglia con figli e dei percettori di reddito minimo;

2) iniziative di rilancio di un nuovo welfare in grado di dare sostegno alle piccole e medie imprese attraverso misure agevolative di ricorso al credito;

3) provvedimenti urgenti che garantiscano il rilancio delle infrastrutture con misure atte a ridimensionare i divari caratterizzanti il Sud del Paese;

b) a promuovere ogni utile iniziativa volta a dare attuazione al robusto welfare negoziale preannunciato nel Libro Verde attraverso progetti in grado di:

1) incoraggiare interventi volti ad elevare il tasso di attività dei settori più critici (donne, giovani e persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni) attraverso una gestione diffusa dei servizi che danno valore alla persona;

2) rafforzare gli strumenti messi a disposizione per garantire sui posti di lavoro maggiore formazione e sicurezza;

3) potenziare ed estendere il sistema degli ammortizzatori sociali;

c) a realizzare ulteriori misure che garantiscano e riconoscano la centralità, anche fiscale, della famiglia (visto il compito anche di assistenza che svolge al suo interno), attraverso l'attuazione del principio di equità fiscale concretizzabile mediante una complessiva riforma del sistema e anche mediante lo strumento del quoziente familiare, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria;

d) a porre in essere tutte le iniziative necessarie a riorientare il sistema socio-sanitario, nell'ottica di una popolazione con tendenza all'invecchiamento e alla bassa natalità, rispetto alle strutture:

delle cure domiciliari;

delle cure ambulatoriali;

delle cure residenziali extra ospedaliere;

delle cure residenziali ospedaliere.

e) a quantificare e finanziare i livelli essenziali di assistenza (LEA), che rappresentano la condizione necessaria affinché sia annullata la distanza tra i livelli di assistenza teoricamente esigibili da parte del cittadino e quelli effettivamente ero-

gabili da parte delle aziende sanitarie. I LEA possono infatti essere utilizzati come termine di riferimento (*benchmark*) per calcolare le risorse necessarie a garantire servizi e prestazioni efficienti in tutto il territorio nazionale.

(8-00036) « Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Capitano Santolini ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 46

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 47

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 52

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 54

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 52

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 55

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008. C. 2208 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 53

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 56

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 8.55.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che nessuno degli ulteriori emendamenti presentati al provvedimento in titolo presenta profili problematici per quel che attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione: si tratta, in particolare, degli emendamenti 2.601, 2.602 e 2.600 delle Commissioni, 3.500 (*nuova formulazione*) del Governo, 7.1 (*nuova formulazione*) Sereni, 9.19 Sereni, 9.600 delle Commissioni, 11.15 Sereni, 13.16 Sereni, 13.600 delle Commissioni e 19.10 Sereni. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.45.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione — Parere*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che nessuno degli ulteriori emendamenti presentati al provvedimento in titolo presenta profili problematici per quel che attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione: si tratta, in particolare, degli emendamenti 2.605, 2.606, 3.600, 7.600, 8.600, 8.601, 9.601, 11.600, 12.600, 14.600, 19.600, 20.600, 22.600 e 24-bis.600 delle Commissioni. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2009.

Gianclaudio BRESSA (PD) anticipa che, dopo una premessa di carattere generale, si soffermerà sulla proposta di legge C. 457, presentata dal suo gruppo.

Ricorda che la legge sulla cittadinanza, pur essendo ordinaria, ha implicazioni costituzionali molto forti. Rivedere la disciplina per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri residenti in Italia è oggi necessario per restituire a questi ultimi quell'eguaglianza di opportunità che l'articolo 3 della Costituzione garantisce a tutti: eguaglianza di opportunità che deriva dalla pari capacità giuridica, cioè dall'eguale capacità di essere titolari di diritti e di doveri.

Fa presente che sul tema della cittadinanza si mette a nudo la visione che una comunità ha dei rapporti che intercorrono tra cittadini e detentori del potere. Per questo la legge sulla cittadinanza non è una legge tra le tante, ma è la legge che

misura la cultura democratica, la consapevolezza giuridica e il livello di umana civiltà di un Paese.

Rilevato che la maggioranza sembra credere che rendere più difficile l'acquisizione della cittadinanza per lo straniero residente in Italia possa servire a bloccare o a rallentare i flussi migratori verso il nostro Paese, osserva che chi viene in Italia lo fa per lo più sotto la spinta di motivazioni fortissime, cioè per sfuggire a povertà, disperazione o oppressione nel proprio Paese. Le difficoltà di ottenimento della cittadinanza non costituiscono quindi un deterrente sufficiente a dissuadere queste persone dall'emigrazione, ma diventano un ostacolo per il loro inserimento nella comunità. Si tratta, d'altra parte, di persone necessarie alla comunità italiana e nulla è più triste, a suo avviso, dell'ipocrisia di accettare i processi di globalizzazione più favorevoli sul piano economico respingendoli invece sul piano dei diritti.

Ad avviso della sua parte politica, occorre oggi, di fronte alle dinamiche del mondo globalizzato, che nel sistema di acquisizione della cittadinanza lo *jus soli* prevalga sullo *jus sanguinis*. Il costituente ha del resto optato per una concezione civica della nazione: si potrebbe dire, citando il professor Bartole, che l'appartenenza alla nazione non è fondata sul legame etnico, che, pur implicando un riferimento a tradizioni storiche e culturali, rinvia in ultima istanza a legami di terra e sangue, ma si identifica con l'accettazione volontaria di dati valori civici e costituzionali della nostra comunità statale.

Ciò premesso, sottolinea che i punti più importanti della proposta di legge presentata dal suo gruppo sono tre: la previsione di chiare agevolazioni per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati sul territorio della Repubblica; la previsione di un nuovo regime per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri; la previsione di un nuovo e più garantistico percorso per l'acquisizione della cittadinanza, denominato « attribuzione

», che si affianca al tradizionale procedimento di concessione, previsto nella legge attuale.

Per quanto riguarda il primo punto, osserva che è tempo di superare il principio della prevalenza dello *ius sanguinis* a favore dello *ius soli*, pur senza abbandonare del tutto quel criterio di attribuzione della cittadinanza. A tal fine, la proposta di legge C. 457 prevede un'agevolazione per l'acquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati sul territorio italiano da genitori stranieri, residenti in Italia al momento della nascita. Si prevede che la nascita sul territorio italiano dia diritto all'acquisto della cittadinanza in presenza di due condizioni sostanziali alternative e di una condizione procedimentale: le due condizioni sostanziali alternative sono la nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno residente legalmente in Italia da almeno 5 anni ovvero la nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno; la condizione procedimentale è la dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita. Non si prevede quindi che la cittadinanza sia acquisita per il mero fatto della nascita sul territorio nazionale – fatto che, in un'epoca di spostamenti continui di popolazioni, può essere casuale e non attesta di per sé l'intento dei genitori del minore di risiedere legalmente in Italia – ma si prevedono però termini di più breve durata rispetto ad oggi. Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato ad evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio diventi cittadino italiano. Al tempo stesso si salvaguarda l'interesse di quest'ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età.

Per quanto riguarda il secondo punto, l'innovazione proposta dal progetto di legge C. 457 sta nel consentire al minore straniero nato in Italia o entrato prima del compimento del quinto anno di età di diventare cittadino al compimento della

maggior età, mediante una dichiarazione da rendere entro un anno da tale ultima data. In tal modo si consente ai cittadini stranieri nati in Italia, ma che non abbiano potuto utilizzare il percorso precedentemente illustrato in quanto i loro genitori non erano residenti legalmente da almeno cinque anni, di acquisire comunque la cittadinanza al compimento della maggior età, e analoga opportunità è offerta a chi sia giunto nel territorio italiano in tenera età.

Per quanto riguarda il minore straniero legalmente residente in Italia, l'acquisto si produce in presenza di due condizioni sostanziali alternative fra loro e di una condizione formale: la frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria (di primo grado o superiore) presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione; un percorso di istruzione o formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale; l'istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà. Anche in questo caso la condizione procedimentale può essere soddisfatta in seguito, dal diretto interessato, mediante apposita istanza entro due anni dal compimento della maggior età, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori.

È inoltre previsto che la cittadinanza possa essere concessa al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggior età: disposizione, questa, che mira soprattutto ad incentivare i processi di scolarizzazione, e quindi di integrazione sociale, dei giovani nomadi.

La novità fondamentale del progetto di legge riguarda comunque la procedura per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri adulti legalmente residenti sul territorio italiano. Attualmente il canale a disposizione di tali soggetti presenta una duplice caratteristica: si tratta di un procedimento di tipo concessorio, il cui esito è rimesso alla totale discrezionalità dell'amministrazione competente; il periodo di soggiorno sul territorio italiano è pari a un minimo di dieci anni, che per

varie ragioni diventano di più. La proposta di legge lascia immutato il canale di acquisizione della cittadinanza rappresentato dal procedimento di concessione e non modifica il termine di dieci anni per presentare istanza in tale procedimento; crea però anche un percorso parallelo per l'«attribuzione» della cittadinanza: un procedimento che si distingue sia dai meccanismi tendenzialmente automatici di acquisizione della cittadinanza – per nascita, a seguito di frequenza di un ciclo scolastico, a seguito di matrimonio – sia dal procedimento di tipo concessorio. Il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza configura un *iter* nel quale esiste un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero, anche se condizionato al possesso di una serie significativa di requisiti. Tali requisiti sono sia di tipo positivo sia di tipo negativo.

I requisiti di tipo positivo includono la residenza legale sul territorio italiano per almeno cinque anni; il possesso di un livello reddituale minimo; una verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero sul territorio della Repubblica, consistente in un controllo di base della lingua italiana, in una conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia e nella conoscenza dei principi fondamentali di storia, cultura, educazione civica e Costituzione del nostro Paese. Vi è poi una condizione ulteriore – che funziona come requisito di efficacia del provvedimento di attribuzione della cittadinanza – rappresentata dal giuramento di osservanza della Costituzione e di rispetto della pari dignità sociale dei cittadini, con il quale lo straniero cui sia attribuita la cittadinanza si impegna solennemente a rispettare e a promuovere i valori fondanti della convivenza civile dell'Italia repubblicana. Le modalità e i titoli idonei a verificare i requisiti ora indicati non sono definiti direttamente dalla legge, ma rimessi al regolamento di attuazione.

A tali requisiti positivi se ne affiancano di negativi, vale a dire cause di esclusione dall'attribuzione della cittadinanza o di sospensione del procedimento di attribu-

zione. Si prevede un'articolata serie di motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza, tra cui la condanna a reati di particolare disvalore sociale. Sono poi previsti due meccanismi di salvaguardia, connessi all'esigenza di garanzia della sicurezza nazionale. Così, da un lato la pericolosità del richiedente legittima il Ministro dell'interno a respingere l'istanza di attribuzione, ma con l'obbligo di dare comunicazione al Consiglio dei ministri del decreto motivato di reiezione; dall'altro lato si prevede che, ove la particolare posizione dell'istante renda necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sua pericolosità, il Ministro dell'interno possa sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

Tra le altre innovazioni proposte dal progetto di legge C. 457 segnala la ridefinizione delle regole dell'acquisizione della cittadinanza per *juris communicatio*; la già ricordata previsione di un'apposita formula di giuramento; la previsione della regola generale dell'ammissibilità della doppia cittadinanza; la previsione di una serie di ipotesi di riacquisto o di acquisto della cittadinanza per gli italiani emigrati all'estero e per i loro discendenti.

In particolare, nel caso di matrimonio di un non cittadino con un cittadino si richiede – a evitare la frode alla legge con matrimoni di convenienza – la presenza di due condizioni alternative: la residenza legale da almeno due anni nel territorio della Repubblica da parte del coniuge che acquisisce la cittadinanza e l'acquisizione della stessa dopo tre anni dal matrimonio se l'aspirante cittadino risiede all'estero. In entrambi i casi è prevista la riduzione dei termini della metà in presenza di figli nati o adottati da entrambi i genitori. In caso di scioglimento o annullamento del matrimonio prima del decorso del termine idoneo a far maturare le condizioni per la *juris communicatio*, lo straniero può integrare l'istanza per l'acquisizione della cittadinanza indicando il possesso di titoli alternativi, idonei a consentirgli di utiliz-

zare uno degli altri percorsi previsti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza.

In conclusione, premesso di essere consapevole che le posizioni espresse dalla maggioranza rendono estremamente difficile raggiungere un accordo su una riforma di ampio respiro, importante e innovativa come quella proposta dal progetto di legge C. 457, invita la maggioranza a rivedere, se non tutta la disciplina della cittadinanza, per lo meno la parte relativa ai minori, sulla quale forse le posizioni di maggioranza e opposizione sono meno distanti che su altri punti.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva che disposizioni in materia di cittadinanza sono previste anche dal disegno di legge del Governo C. 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Chiede pertanto alla presidenza se sia stata valutata la possibilità di un abbinamento di tale disegno di legge alle proposte in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che l'abbinamento ipotizzato dal deputato Tassone non è possibile, per ragioni regolamentari, in quanto il disegno di legge del Governo C. 2180, a differenza delle proposte di legge in titolo, è assegnato alle Commissioni riunite I e II.

Adriano PAROLI (PdL) rileva che l'esperienza degli anni ha dimostrato il tendenziale fallimento dei diversi tentativi esperiti per l'integrazione degli stranieri. Si è dimostrata falsa, a suo avviso, l'idea che per integrarsi basti la permanenza in Italia. L'apertura e disponibilità mostrata nei confronti degli stranieri non ha dato frutti soddisfacenti. Occorre quindi definire regole chiare per chi intende acquisire la cittadinanza italiana, specificando con precisione diritti e doveri. In particolare, occorre che l'ottenimento della cittadinanza sia condizionato a presupposti severi e restrittivi ed intervenga quindi a conclusione di un percorso nel quale sia chiaramente accertata la volontà dello straniero di essere parte della comunità

italiana nel rispetto della sua cultura e tradizione.

Ciò premesso, si sofferma sulla proposta di legge C. 2006, da lui presentata, la quale, sulla base anche dell'esperienza di altri Paesi, prevede innanzitutto il pagamento di una tassa per l'istruttoria delle pratiche volte all'ottenimento della cittadinanza, sulla scorta di quanto avviene in Gran Bretagna. Fa presente che la mancanza di costi connessi alla richiesta di cittadinanza in Italia fa sì che molti cittadini stranieri, per lo più sudamericani, intenzionati ad ottenere una qualsiasi cittadinanza europea, scelgono alla fine di chiedere quella italiana proprio perché gratuita.

La proposta di legge limita poi la discendenza *iure sanguinis* al solo nonno e bisnonno: attualmente, infatti, la legge italiana non pone limite al numero di antenati cui si può risalire per reperire la propria ascendenza italiana, il che comporta che, ancora una volta soprattutto in Sudamerica, ottengano facilmente la cittadinanza italiana persone che con gli italiani hanno un legame di sangue estremamente flebile e nessun rapporto culturale e che, grazie alla cittadinanza così acquisita, accedono alle cure mediche a carico del Servizio sanitario nazionale o, in quanto nullatenenti e disoccupati, alle pensioni sociali, che vengono loro erogate nel Paese di residenza e che, fatto il debito cambio di valuta, rappresentano un mensile di tutto rispetto.

Ancora, la proposta di legge da lui presentata prevede che chi richiede la cittadinanza per rapporti di parentela debba provare la propria appartenenza alla comunità italiana e alla sua cultura, per esempio dimostrando di aver frequentato istituti, scuole, circoli italiani, e debba inoltre conoscere la lingua italiana: al riguardo fa presente che si presentano spesso presso i consolati italiani persone che non parlano una sola parola di italiano.

La proposta di legge esclude, poi, il possesso contemporaneo, a qualsiasi titolo, della cittadinanza italiana e di altra cittadinanza non comunitaria. Quella della

doppia cittadinanza è infatti una pratica biasimevole che sta prendendo piede anche in Italia e che deve essere contrastata. La proposta di legge obbliga, quindi, i figli stranieri adottati da genitori italiani a scegliere una cittadinanza entro un anno dalla maggiore età o, se già maggiorenni, entro un anno dal provvedimento di adozione o dal riconoscimento.

La proposta limita poi la trasmissibilità della cittadinanza acquisita per matrimonio: in molti casi, infatti, gli stranieri, soprattutto nordafricani e mediorientali, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana attraverso un matrimonio, magari di convenienza, divorziano, conservando la cittadinanza, che poi trasmettono al nuovo coniuge, il quale, certo non per caso, è spesso un conterraneo: si determina così un meccanismo di propagazione della cittadinanza che di fatto aggira le leggi italiane sull'immigrazione.

La proposta di legge, infine, prevede la possibilità della perdita della cittadinanza per quanti, avendo acquisito la cittadinanza italiana, non conservano in Italia la propria residenza e i propri interessi economici, finanziari o immobiliari per almeno due anni.

Invita inoltre la Commissione a riflettere sul fatto che oggi, spesso, a causa di un'interpretazione discutibile delle leggi e della Costituzione, accade che i cittadini italiani siano meno garantiti degli stranieri. Mentre infatti accade spesso che siano adottati dalle amministrazioni pubbliche provvedimenti recanti sovvenzioni o interventi di sostegno a favore dei soli stranieri, non accade mai il contrario, in quanto si ritiene, falsamente, che contrasti col principio di eguaglianza distinguere tra cittadini italiani e stranieri per favorire i primi anziché i secondi. A suo avviso, occorre invece recuperare il sentimento della differenza tra cittadini e stranieri, stabilendo il principio della tendenziale preferenza per i cittadini, in modo che essere cittadino non diventi uno svantaggio. Ritiene, infatti, che a fronte di un indiscutibile dovere delle amministrazioni pubbliche di farsi carico dei problemi sociali degli stranieri che vivono e lavo-

rano in Italia, non deve però sorgere un diritto dello straniero ad ottenere un trattamento di favore nell'assegnazione di alloggi o in altre provvidenze.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

C. 2098 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che il Protocollo degli emendamenti alla Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, approvato nel corso della Conferenza straordinaria di Montecarlo dell'11-15 aprile 2005, apporta profonde modifiche alla Convenzione ed è diretto a cambiare la struttura dell'IHO rendendola più simile a quella di altre organizzazioni internazionali quali l'IMO (*International Maritime Organization*) e l'IOC (*Intergovernmental Oceanographic Commission*).

Quindi, rilevato che il provvedimento non presenta problemi sotto il profilo di interesse della I Commissione, in quanto interviene nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che la Convenzione CE di Bruxelles del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, è stata ratificata dall'Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. Essa si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti. Al riguardo è precisato che la sede di un'impresa situata in un paese diverso da quello della casa madre ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata. La nuova serie di adesioni che a partire dal 1° maggio 2004 ha condotto in seno all'Unione europea otto Paesi dell'Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro, ha comportato altresì per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire Parti della citata Convenzione del 1990, reso effettivo con la Convenzione dell'8 dicembre 2004, oggetto del disegno di legge in esame. Va segnalato che alla Convenzione manca un'unica ratifica – quella, appunto, dell'Italia.

Quindi, rilevato che il provvedimento non presenta problemi sotto il profilo di interesse della I Commissione, in quanto

interviene nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.

C. 2208 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che il confine italo-svizzero fu a suo tempo oggetto di lavori di demarcazione e di misurazione nel periodo che va dal 1924 al 1938, al culmine dei quali i due paesi firmarono nel luglio 1941 una Convenzione e relativo regolamento, che hanno poi costituito la base normativa per la successiva esecuzione di lavori di manutenzione ai termini confinari. Negli ultimi decenni, tuttavia, proprio nel corso dei lavori di manutenzione si è rilevato

che in alcuni settori il tracciato del confine è rimasto indeterminato, per il venir meno, con il fenomeno del progressivo scioglimento dei ghiacciai, dei riferimenti morfologici originari. Lo Scambio di Note all'esame della Commissione Affari esteri mira a render possibile che il tracciato del confine segua i graduali cambiamenti delle linee di cresta o displuviale dei ghiacciai, anche in seguito a ulteriori prevedibili mutamenti di temperatura, fino al caso limite di scomparsa completa del ghiacciaio: in questo caso la linea di confine coinciderà con la linea di cresta del terreno roccioso emergente. Il tracciato del confine sarà individuato sulla base di rilievi aerofotogrammetrici, e rimarrà in vigore fino ai rilievi successivi.

Rilevato, quindi, che il provvedimento non presenta problemi sotto il profilo di interesse della I Commissione, in quanto interviene nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione
relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco
Principato il 4 luglio 2005 (C. 2098 Governo).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2098 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2099 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2099 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a

Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008 (C. 2208 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2208 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Seguito e rinvio</i>)	57
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	64

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed i sottosegretari per l'Interno Alfredo Mantovano e per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.

D.L. 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Seguito e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*vedi allegato*), alcuni dei quali sono da considerare inammissibili per estraneità di materia. Dopo aver ricordato che il decreto-legge contiene disposizioni in materia di violenza sessuale, di immigrazione, di sicurezza pubblica e di atti

persecutori, si sofferma sul particolare regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, di cui all'articolo 96-bis, comma 8, del Regolamento, così come interpretato ai sensi del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 7 gennaio 1997. A tale proposito dichiara che appaiono estranei per materia alcuni emendamenti attinenti solo genericamente alle materie oggetto del decreto-legge in esame, investendo ulteriori aspetti rispetto a quelli specificamente trattati dal decreto-legge medesimo. Ricorda che il predetto articolo stabilisce che sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti alla materia del decreto e che la citata circolare precisa che la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Non è pertanto utilizzabile un criterio teleologico per poter valutare l'attinenza di emendamenti alla materia oggetto del decreto-legge. Per tale ragione sono da considerare ammissibili non tutti gli emendamenti che riguardano le materie della violenza sessuale, dell'immigrazione, della sicurezza pubblica e degli atti persecutori, ovvero che abbiano una finalità che consenta genericamente di ricondurli a tali materie, bensì solo quelli strettamente attinenti agli

specifici aspetti delle materie sulle quali il provvedimento in esame interviene.

Per quanto attiene ai reati di violenza sessuale ricorda che presso la Commissione Giustizia è in corso l'esame di progetti di legge su tale materia, scadendo il 27 marzo prossimo il termine di presentazione degli emendamenti al testo unificato. In relazione alla materia della sicurezza pubblica, ricorda che le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno avviato la scorsa settimana l'esame del disegno di legge trasmesso dal Senato sulla medesima materia. Ritiene che tali circostanze rafforzino ancora di più l'esigenza di una applicazione particolarmente rigorosa dei richiamati principi di ammissibilità degli emendamenti.

Per tali ragioni, dichiara che sono da considerare inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: 1.5 Lorenzin, che riformula il reato di violenza sessuale (articolo 609-*bis*), prevedendo anche l'ipotesi di molestia sessuale; 1.6 Lorenzin, che modifica la sanzione dell'ipotesi base del reato di violenza sessuale; 1.7 Lorenzin, che introduce nella fattispecie della violenza sessuale il reato di molestia sessuale; 1.4 Lorenzin, che prevede l'aggravante dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti per il reato di violenza sessuale; 1.10 Lorenzin, che modifica la sanzione delle ipotesi aggravate del reato di violenza sessuale; 1.9 e 1.8 Lorenzin, che prevedono due nuove aggravanti per il reato di violenza sessuale; 1.01 Cosenza che al comma 1 introduce il reato di omessa denuncia di reato in danno di minore (il comma 2 è connesso), al comma 3 modifica l'articolo 609-*septies* sulla querela, prevedendo la perseguibilità d'ufficio in caso di atti sessuali con minorenni, al comma 4 introduce il reato di distruzione di documenti redatti dal minore dai quali emergano episodi di violenza sessuale, al comma 5 introduce il reato di pedofilia e pedopornografia culturali; 3.01 Cosenza che istituisce l'elenco delle persone condannate per reati di violenza sessuale; 3.02 Cosenza che reca una delega per la realizzazione di centri carcerari di ospedalizzazione forzata per i

condannati per reati di violenza sessuale dopo che sia stata scontata la pena; 5.01 Cosenza che modifica il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Si prevede che in caso di condanna per reati di violenza sessuale gli stranieri membri dell'Unione Europea scontino la pena presso il loro Paese; 6.10 Brigandì che prevede la sponsorizzazione a titolo oneroso delle autovetture delle polizie locali al fine di potenziare i mezzi a disposizione per il mantenimento dell'ordine pubblico; 6.01 del Governo che prevede la possibilità di conferire al personale del comparto sicurezza e difesa incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza; 6.02 Brigandì che modifica il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza attribuendo la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza alla guardia particolare giurata che presta servizio presso strutture che, anche potenzialmente, possono essere obiettivo sensibile per la sicurezza o la tutela ambientale; 6.05 Brigandì e 6.030 Brigandì che modificano la sanzione del reato di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e le norme relative allo stesso reato sull'arresto obbligatorio (articolo 380 c.p.p.) e facoltativo (articolo 381 c.p.p.) in flagranza, nonché le aggravanti del reato di furto (articolo 625 c.p.) e di rapina (articolo 628 c.p.); 6.021 Brigandì, che modifica le fattispecie dei reati di violazione di domicilio, furto, furto in abitazione, furto con strappo e rapina e le norme processuali sull'arresto obbligatorio in flagranza relative alla violazione di domicilio; 6.020 e 6.03 Brigandì che modificano le fattispecie dei reati di violazione di domicilio, furto, furto in abitazione e furto con strappo e le norme processuali sull'arresto obbligatorio in flagranza relative alla violazione di domicilio; 6.040 Brigandì che modifica le fattispecie dei reati di violazione di domicilio, furto, furto in abitazione e furto con strappo e le norme processuali sull'arresto obbliga-

torio in flagranza relative alla violazione di domicilio; 10.01 Rossi che prevede la pubblicazione della foto dei latitanti per i delitti di violenza sessuale; 11.1 Fucci che prevede programmi di formazione per ginecologi ed operatori sanitari e parasanitari sul tema della violenza sessuale ed assistenza alle vittime; 11.2 Lorenzin che prevede la promozione di corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale da parte del Ministero dell'istruzione; 12.1 Cosenza che prevede la realizzazione di una campagna informativa istituzionale sui pericoli della violenza sessuale; 12.011 Ferranti che prevede corsi di formazione per personale di polizia giudiziaria ed i magistrati sul tema del contrasto e repressione dei reati di violenza sessuale, violenza in famiglia ed atti persecutori; 12.012 Ferranti che modifica il Codice delle pari opportunità in relazione all'attuazione del principio di parità tra uomo e donna nei mezzi di comunicazione; 12.013 Turco che istituisce lo sportello di ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso; 12.02 Abrignani che interviene, senza modificarla direttamente, sulla disciplina del decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in materia di conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione; 12.030 Ferranti, che, al fine di tutelare le vittime degli atti persecutori, modifica il Codice delle pari opportunità prevedendo corsi di formazione del personale sanitario per la prevenzione e diagnosi precoce della violenza nonché per il sostegno delle vittime delle violenze familiari; 12.03 Ferranti che, per la prevenzione degli atti persecutorie e delle violenze contro le donne, prevede protocolli d'intesa tra istituzioni e volontariato; 12.04 Ferranti che modifica il Codice delle pari opportunità prevedendo statistiche biennali sugli atti persecutori e sulla violenza sessuale; 12.05 Ferranti che prevede la relazione annuale al Parlamento del ministro per le pari opportunità sull'attività contro gli atti persecutori e la violenza sessuale; 12.06 Ferranti che modifica il

sistema previdenziale per le vittime di violenze sessuali e di atti persecutori; 12.07 Concia, che modifica la legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, prevedendo iniziative volte a promuovere l'educazione all'uguaglianza di genere; 12.08 Murer, che prevede il finanziamento per progetti a tutela delle vittime di violenza e discriminazione; 12.010 Ferranti, che prevede presso le ASL servizi volti al sostegno delle vittime degli atti persecutori e della violenza sessuale nonché alla prevenzione e recupero degli autori.

Avverte altresì, che l'emendamento 1.14 Contento, pur introducendo il reato di atti sessuali vietati, è da considerare ammissibile in quanto strettamente connesso all'articolo 2 ove questo, alla lettera *a*), modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale. Ricorda, infatti, che questo richiama come eccezione il comma 3 dell'articolo 609-*bis*, che è sostanzialmente sostituito dal comma 1 dell'emendamento 1.14, il quale, in ragione di ciò, abroga proprio il comma 3 dell'articolo 609-*bis*.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vietti 2.9, Brigandì 3.20, Brigandì 6.12 e Contento 6.200. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Ferranti 3.3 in materia di benefici penitenziari, dichiarando la propria disponibilità ad accoglierlo qualora venisse trasformato da emendamento interamente sostitutivo in un emendamento volto ad aggiungere un comma al testo dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, in riferimento all'osservazione dei soggetti condannati per i reati di violenza sessuale. Ritiene che comunque le modifiche apportate all'articolo 4-*bis* dall'articolo 3 del decreto-legge non siano sufficienti per realizzare quello che dovrebbe essere l'obiettivo del legislatore: una effettiva restrizione della possibilità di applicare i benefici penitenziari ai soggetti condannati per reati di violenza sessuale. Osserva a tale proposito, che, secondo il testo del decreto-legge, tali

benefici debbano essere comunque concessi qualora da parte del condannato vi sia stata una attività collaborativa con la giustizia. Ritiene che sarebbe opportuno prevedere piuttosto delle limitazioni che potrebbero essere superate solo a condizione che sia stato effettivamente accertato che il condannato sia stato recuperato sotto il profilo rieducativo o che comunque vi sia la certezza che questi non commetta nuovamente reati a sfondo sessuale. Per tale ragione dichiara di aver espresso parere favorevole sull'emendamento Brigandì 3.20, che condiziona la concessione dei benefici penitenziari alla volontaria sottoposizione del condannato per reati sessuali al cosiddetto blocco androgenico attraverso l'impiego di farmaci che inibiscono la produzione di testosterone in maniera non definitiva. Si tratterebbe di una misura sicuramente non in contrasto con i principi costituzionali, in quanto sarebbe volontaria e con effetti temporali limitati nel tempo. Si sofferma sull'emendamento Mantini 6.4, dichiarando di non essere contraria che si prevedano, anche nel senso indicato dall'emendamento, dei requisiti affinché un'associazione di cittadini volontari possa essere iscritta nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 6. Tuttavia, ritenendo che si tratti di materia riservata dal decreto-legge ad una fonte di natura secondari, come il decreto di cui la comma 6, ritiene opportuno che l'emendamento sia ritirato per essere trasformato in Assemblea in un ordine del giorno che impegni il Governo ad inserire i requisiti previsti dall'emendamento nel decreto che dovrà essere emanato, il quale, qualora venisse approvato l'emendamento Contento 6.200, dovrebbe essere trasmesso per il parere alle commissioni parlamentari competenti. Invita al ritiro di tutte le altre proposte emendative, esprimendo parere contrario qualora i presentatori non accedessero all'invito.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, premette che esprimerà il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4 e da 7 a 14. Esprime, quindi, parere

favorevole sull'emendamento Contento 1.14, che andando a riscrivere ed a collocare fuori dall'articolo 609-*bis* l'ipotesi meno grave di violenza sessuale, avrebbe il pregio di evitare il rischio di una applicazione della nuova disciplina delle misure cautelari di cui all'articolo 2 anche a casi di minore tenuità, che oggi rientrerebbero nel terzo comma dell'articolo 609-*bis* e che, come tali, continuano a sottostare alla disciplina generale delle misure cautelari, in ragione dell'eccezione prevista nella nuova formulazione dell'articolo 275. Ritiene, quindi, che l'approvazione dell'emendamento 1.14 consentirebbe di raggiungere l'obiettivo che si prefiggono gli emendamenti Contento 2.6, 2.5 e 2.4 nel prevedere una nuova disciplina del comma 3 dell'articolo 275. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Bernardini 2.2 e Vietti 2.9, qualora quest'ultimo venisse riformulato limitando l'applicazione dell'articolo 609-*quater* all'ultimo comma. Sull'emendamento Ferranti 3.3 dichiara di apprezzarne la *ratio*, che si evince dall'ultimo comma, pur non condividendone, almeno sotto il profilo tecnico la prima parte. Per tale ragione, invita la presentatrice a ritirarlo, per poi individuare, in vista dell'esame in Assemblea, una soluzione tecnica adeguata che consenta di realizzare quanto previsto dall'ultimo comma in relazione all'osservazione della personalità del condannato. Sull'emendamento Brigandì 3.20, ritiene che la questione del blocco androgenico debba essere affrontata con la dovuta attenzione anche in merito alle questioni di carattere medico. Pertanto, invita il presentatore a ritirarlo per presentarlo eventualmente in riferimento all'esame dei disegni di legge sulla violenza sessuale. In tal caso, sarebbe anche possibile effettuare delle audizioni che chiariscano tutte le questioni di carattere medico-sanitario inerenti ai metodi per realizzare il blocco androgenico. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO avverte che il suo parere verterà

sugli articoli 5 e 6. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Brigando 6.12 e Contento 6.200. In merito all'emendamento Mantini 6.4 ritiene di non poter esprimere parere favorevole pur condividendone il contenuto, in quanto la questione dei requisiti di iscrizione di un'associazione di volontariato nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 6 è rimessa alla fonte secondaria ed., in particolare, al decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 6, sul quale, approvando l'emendamento Contento 6.200, vi sarebbe comunque il parere del Parlamento. Si sofferma quindi sugli emendamenti volti a prevedere dei criteri da utilizzare per individuare il personale che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, potrà essere assunto dalle Forze di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, in deroga alla normativa vigente, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui ed, in particolare, su quegli emendamenti che fanno ricorso a soggetti dichiarati idonei in precedenti concorsi. A tale proposito, motiva l'invito al ritiro di tali emendamenti non per ragioni di merito, quanto piuttosto perché sulla questione sono in corso, presso il Ministero, delle verifiche di carattere tecnico-organizzatorio. Ritiene, quindi, che la questione possa essere affrontata nel merito in occasione dell'esame in Assemblea, quando la predetta verifica si sarà conclusa.

Rita BERNARDINI (PD) interviene sui propri emendamenti 1.1 e 1.2, volti a sopprimere le disposizioni del decreto-legge che estendono la pena dell'ergastolo ai casi in cui l'omicidio consegua ad atti di violenza sessuale o ad atti persecutori. La *ratio* di tali emendamenti è da rinvenire nella totale ed assoluta contrarietà dei radicali, i quali sono stati peraltro promotori di un referendum sull'abrogazione dell'ergastolo, ad una pena senza termine, che esclude in astratto ogni possibilità di recupero del condannato. A tale proposito, segnala che è attualmente in corso una mobilitazione non violenta di circa seicento condannati all'ergastolo

contro la previsione nell'ordinamento di tale pena.

La Commissione respinge, con diverse votazioni, gli emendamenti Bernardini 1.1, Di Pietro 1.12, Vietti 1.13, fatto proprio dall'onorevole Ferranti, e Bernardini 1.2.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 1.3 in ragione di una considerazione di natura istituzionale, che non attiene al merito dell'emendamento ma al rapporto tra Commissioni ed Assemblea. In particolare, ricorda che la formulazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, che il suo emendamento è diretto a modificare, è la medesima che l'Assemblea ha approvato il 29 gennaio scorso in relazione all'esame del disegno di legge sugli atti persecutori. Per quanto non la condivide completamente, non essendo chiaro il rapporto tra l'omicidio e l'effettuazione di atti persecutori nel passato da parte dell'omicida, non ritiene opportuno sotto un profilo meramente istituzionale che la Commissione Giustizia modifichi, a distanza di pochi giorni, ciò che l'organo maggiormente rappresentativo del Parlamento, quale è l'Assemblea, ha deliberato. Nonostante ciò, ha ritenuto di presentare l'emendamento già in Commissione per ricordare che comunque prevedendo l'ergastolo nei confronti di chi abbia commesso atti persecutori, qualora provochi la morte di una persona, si pongono delle questioni che debbono essere risolte in merito al nesso che debba sussistere tra gli atti persecutori e l'omicidio. Per tale ragione ritira l'emendamento, preannunciando la sua presentazione in Assemblea.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, dopo aver dichiarato che si sarebbe aspettata che l'emendamento Contento 1.14 venisse dichiarato inammissibile al pari degli altri emendamenti che incidono sulla disciplina penale dei reati di violenza sessuale, propone che l'emendamento sia accantonato per poter essere ulteriormente vagliato. A tale proposito, rileva che l'emendamento, qualora venisse

approvato, connoterebbe in maniera nuova tutta la disciplina della violenza sessuale sottraendo alla nozione di violenza sessuale tutti quegli atti che oggi rientrerebbero nell'attenuante di cui al terzo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale, anche con il rischio di ritornare alla oramai superata distinzione tra violenza sessuale ed atti di libidine violenta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone in votazione la proposta di accantonamento dell'emendamento Contente 1.14.

La Commissione accantona dell'emendamento Contente 1.14.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'accantonamento dell'emendamento 1.14 si considerano accantonati tutti gli emendamenti che si riferiscono anche indirettamente al terzo comma dell'articolo 609-*bis*. Sono pertanto accantonati, finché non verrà esaminato l'emendamento 1.14, gli emendamenti riferiti all'articolo 2, e l'emendamento Di Pietro 3.2. A seguito dell'accantonamento di quest'ultimo emendamento, si dovrà accantonare anche l'emendamento Brigandì 3.20, che può essere esaminato solo se viene respinto l'emendamento accantonato, in quanto l'approvazione di esso precluderebbe l'emendamento 3.20.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1, diretto a sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge che, sulla base di un errato principio di presunzione assoluta di pericolosità, riduce fortemente la possibilità di concedere i benefici penitenziari, i quali, invece, rappresentano uno strumento essenziale per il recupero e la rieducazione delle persone condannate anche per reati gravissimi. Si tratterebbe di un ulteriore *vulnus* determinato dal Governo ad una legge, quale la « legge Gozzini », che rappresenta un baluardo di civiltà nell'ordinamento italiano, nonostante il Ministro della Giustizia più volte abbia ribadito la

sua intenzione di rafforzare le misure alternative.

Donatella FERRANTI (PD) interviene sul suo emendamento 3.5, anch'esso soppressivo dell'articolo 3, evidenziando come il testo dell'articolo 3 non sia idoneo a raggiungere lo scopo che il Governo si prefiggeva nel voler limitare la concessione dei benefici penitenziari a favore di condannati per reati sessuali. Ritene che si sarebbe dovuta adottare una soluzione che condizionasse tale concessione ai risultati dell'osservazione in carcere della personalità della persona condannata, come previsto dai suoi emendamenti 3.4 e 3.3.

Anna ROSSOMANDO (PD), condividendo l'intervento dell'onorevole Ferranti, si sofferma sull'utilità delle misure alternative per la rieducazione dei condannati, con particolare riferimento alla riduzione dei casi di recidiva da parte di chi abbia beneficiato di tali istituti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bernardini 3.1 e Ferranti 3.5

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.4 che sostituisce il testo governativo prevedendo che per i condannati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quarter*, 609-*octies*, 576, comma 1, n. 5, i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno da uno dei centri di osservazione di cui all'articolo 63 dell'ordinamento penitenziario. L'emendamento avrebbe il pregio di utilizzare degli strumenti già noti per raggiungere l'obiettivo di non concedere i benefici a chi presenti una personalità non ancora recuperata. Ritira, invece, il suo emendamento 3.3, di tenore simile a quello in esame, alla luce dell'apertura manifestata dal relatore e dal rappresentante del Governo in vista di una sua eventuale approvazione da parte dell'As-

semblea, qualora fosse meglio riformulato.

Federico PALOMBA (IdV) avverte che in materia di concessione di benefici penitenziari il gruppo di Italia dei Valori ha presentato l'emendamento 3.2, accantonato in attesa dell'esame dell'emendamento 1.14, volto ad escludere in radice la possibilità di concedere i benefici penitenziari ai soggetti condannati per i reati più gravi di violenza sessuale. Inoltre il predetto emendamento colloca i reati di violenza sessuale in un quadro sistematico

più adeguato, prevedendo una disciplina propria anziché estendervi quella dettata per i reati associativi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.4.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, essendo imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

EMENDAMENTI

ART. 1

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 1. Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in occasione della commissione di con le seguenti: nell'atto di commettere.

1. 12. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: 609-octies aggiungere le seguenti: e 612-bis.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1. 13. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 2. Bernardini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dall'autore a 612-bis con le seguenti: nell'atto di commettere il delitto previsto dall'articolo 612-bis.

1. 3. Contento.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 609-bis è sostituito dal seguente: « ART. 609-bis. — (Violenza sessuale).

1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.

4. È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo scopo di ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

1. 5. Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 609-bis le parole: da cinque a dieci anni sono sostituite dalle seguenti: da sei a tredici anni.

1. 6. Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 609-bis del codice penale è inserito in fine il seguente

comma: « È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo scopo di ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ».

1. 7. Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 609-bis è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da chi ha assunto volontariamente sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, la pena è aumentata fino ad un terzo.

1. 4. Lamorte.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 609-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 609-bis. – 1. (Atti sessuali vietati). Quando i fatti di cui all'articolo 609-bis, per specifiche modalità dell'azione o per la natura degli atti commessi, sono di minore gravità, si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni.

1-ter. All'articolo 609-bis, il comma 3 è abrogato.

1. 14. Contento.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quindici anni ».

1. 10. Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 609-ter, aggiungere il seguente punto;

6) nei confronti di donna in stato di gravidanza.

1. 9. Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 609-ter, aggiungere il seguente punto:

6) nei confronti di persona legata all'autore del reato da un rapporto di lavoro subordinato.

1. 8. Lorenzin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriori norme a tutela dei minori).

1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 364-bis. – (Omessa denuncia di reato in danno di minore). – Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni ».

2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: 364, » sono inserite le seguenti: 364-bis, ».

3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater » sono sostituite dalle seguenti: « I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter »;

b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

4. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 600-ter.1. – (Distruzione di documenti redatti dal minore). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore è stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente ».

5. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 414-bis. – (Pedofilia e pedopornografia culturali). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni ».

7. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

1. 01. Cosenza.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***2. 1.** Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***2. 8.** Di Pietro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) All'articolo 275, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che dall'entità del fatto un'altra misura risulti idonea a soddisfare le esigenze cautelari ovvero appaia probabile l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 609, comma 3.

2. 6. Contento, Costa, Pecorella.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) All'articolo 275 codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai delitti di cui agli articoli 609-bis, escluso il caso previsto dal comma 3, 609-quater e 609-octies del codice penale sempre che la misura sia richiesta dalle particolari modalità del fatto.

2. 5. Costa, Contento, Pecorella.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 275, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che dalle specifiche modalità del fatto un'altra misura risulti idonea a soddisfare le esigenze cautelari ovvero appaia probabile l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 609, comma 3.

2. 4. Contento, Costa, Pecorella.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 609-bis inserire le seguenti parole: , 609-ter.

2. 11. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 600-quinquies inserire le seguenti parole: , 605.

2. 10. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 649-octies aggiungere le seguenti: , escluso il quarto comma,.

2. 2. Bernardini.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 609-octies del codice penale inserire le seguenti: , nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 614, 624, 624-bis, 625, 628 e 629 del codice penale.

2. 12. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 303, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 5. Nel caso si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 275 comma 3, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o dei delitti commessi avvalendosi dalle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui ai commi 1 e 4, sono ridotti alla metà.

2. 3. Bernardini.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: *d-bis)* delitto di violenza sessuale previsto dal-

l'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenni previsto dall'articolo 609-*quater* e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale.

2. 9. Vietti, Rao.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera *d)*, qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.

2. 7. Di Biagio.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Bernardini.

Sopprimerlo.

***3. 5.** Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

*(Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354).*

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, al comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 4-bis dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti: « 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali

da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqüies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 e citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

1-*ter*. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quarter*, 609-*octies*, 576, comma 1, n. 5, i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno da uno dei centri di osservazione di cui all'articolo 63 ».

3. 4. Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tena-
glia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Con-
cia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis,
Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(*Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354*).

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 4-*bis*, al comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;

d) all'articolo 4-*bis* dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti: « 2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqüies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 e citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

3. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*, 576 comma 1 n. 5, i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità condotta negli istituti penitenziari con l'ausilio dello psicologo e ove siano stati previsti nel programma di trattamento ».

3. 3. Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tena-
glia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Con-
cia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis,
Rossomando, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:*

a) alla fine del comma i inserire il seguente periodo: « I benefici di cui al primo periodo sono altresì esclusi nei casi di cui agli articoli 600-*bis*, comma 1,

600-ter, primo e secondo comma, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater comma 1 e 609-octies. »

3. 2. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4-« bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. In caso di condanna per alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, escluso il caso di cui al terzo comma, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies del codice penale, la concessione dei benefici di cui al comma 1 è ammessa solo se il condannato si sottopone volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci agonisti dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti ».

1-ter. Nel provvedimento che dispone il trattamento del blocco androgenico totale, il giudice indica il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso. Con il medesimo provvedimento è altresì individuato l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze previste dal comma 1-bis, per dimostrare l'avvenuto intervento. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di polizia giudiziaria, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.

1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis il blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria. »

3. 20. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

(Elenco pubblico dei condannati per i reati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale).

1. È istituito l'« Elenco delle persone condannate per violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo ».

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico e consultabile.

3. Nell'elenco vengono inseriti i nominativi con le relative fotografie di coloro che, scontata la pena per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, tornano in libertà.

4. Le modalità attuative, organizzative e di pubblicità legate alla presente disposizione sono stabilite da uno o più decreti legislativi del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da presentare per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. 01. Cosenza.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

(Delega al governo per la realizzazione dei « centri carcerari di ospedalizzazione forzata »).

1. Al fine di assicurare che chi si è reso colpevole dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale, dopo la fine della sua condanna, possa tornare a nuocere alla società, il Ministro di grazia e di giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione, all'in-

terno delle strutture carcerarie esistenti o in nuove strutture carcerarie individuabili tra quelle già esistenti ma inutilizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di « centri carcerari di ospedalizzazione forzata ».

2. Nell'attuare la delega di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) i « centri carcerari di ospedalizzazione forzata » sono destinati per periodi di un anno, rinnovabili senza limiti, ai condannati per reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale che, una volta scontata l'intera loro pena, siano giudicati ancora pericolosi per la società o a rischio di recidiva;

b) all'interno dei « centri carcerari di ospedalizzazione forzata », in cui vige il regime carcerario, vengono attuate terapie atte a rendere le persone ivi internate non più pericolosi per la società o a rischio di recidiva;

c) la decisione se rinnovare o meno la permanenza all'interno dei « centri carcerari di ospedalizzazione forzata » spetta una commissione nazionale formata da tre magistrati e da tre medici specializzati nella cura delle devianze sessuali nominati, rispettivamente, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) il detenuto nei « centri carcerari di ospedalizzazione forzata » ha la facoltà di chiedere, in cambio del diritto di essere definitivamente rilasciato, la somministrazione di trattamenti chimici – stabiliti in un elenco a cura del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che viene rinnovato e aggiornato ogni cinque anni – che ne neutralizzino la pericolosità sociale il rischio di recidiva.

3. Il decreto legislativo o i decreti legislativi di attuazione sono presentati per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le

competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. 02. Cosenza.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Bernardini.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Di Pietro.

Al comma 1, capoverso 4-ter, le parole: anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto sono sostituite dalle seguenti: qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1.

4. 3. Vietti, Rao.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 9.** Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Sopprimerlo.

* **5. 7.** Vietti, Rao.

Al comma 1 sostituire le parole: Trascorso tale termine, a: Paesi terzi, con le seguenti: Trascorso tale termine, nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,

5. 1. Bernardini.

Al comma 1 sostituire le parole da: Trascorso tale termine *con le seguenti:* di ritardi *con le seguenti:* Trascorso tale termine, nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano ritardi ».

5. 2. Bernardini.

Al comma 1 sostituire la parola: o di ritardi *è sostituita dalla seguente:* nonché di ritardi.

5. 3. Bernardini.

Al comma 1 sostituire le parole: al giudice di pace, *con le seguenti:* al tribunale.

Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « al giudice di pace territorialmente competente », sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente »;

2-ter. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: « giudice », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « tribunale ».

5. 4. Bernardini.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: Qualora fino a: sessanta giorni e, al

terzo periodo, sostituire le parole: centotanta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

5. 8. Vietti, Rao.

Al comma 1 dopo le parole: un periodo ulteriore di sessanta giorni, *aggiungere le seguenti:* purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive.

5. 5. Bernardini.

Al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: di cui al periodo precedente, *aggiungere le seguenti:* e purché siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,

5. 6. Bernardini.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, viene in ogni caso sempre adottato entro trenta giorni dopo che essi siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, così da far loro scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento di allontanamento viene

differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al precedente capoverso abbia scontato la pena prevista ».

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 1-*bis* è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto notificato all'interessato ».

5. 01. Cosenza.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 ed il comma 2 con i seguenti:

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione

e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. 9. Vietti, Rao.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al decreto-legge 25-6-2008, n. 112, all'articolo 61, dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma: « 22-*bis*. Al fine di garantire la massima tempestività nelle immissioni in ruolo, l'intero contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, di cui al comma precedente, è tratto dai volontari delle Forze Armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare. ».

6. 15. Villecco Calipari, Ruggia.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

1-ter. all'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di 3 milioni di giuro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. ».

6. 50. Minardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

« Per le finalità di cui al comma 1, le autorizzazioni alle assunzioni relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione, nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori dei concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, rispettivamente con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 1° febbraio 2005, del 6 febbraio 2006 e del 12 febbraio 2007, pubblicati nei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'interno.

6. 100. D'Ippolito Vitale.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 16 comma 7 della Legge 23 agosto 2004, n. 226 è anticipato al 30 giugno 2009. Limitatamente al piano di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento alle forze di polizia, la riserva di posti in favore dei militari in servizio volontario cessati senza demerito dal servizio, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), punto 1 è ridotta dal 30 al 20 per cento. Quella di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), punto 3 è ridotta dal 55 al 30 per cento. Quella di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), punto 1, è ridotta dal 70 al 30 per cento. Quella di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), punto 3, è ridotta dal 45 al 20 per cento.

6. 11. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini, Montagnoli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di potenziare i mezzi a disposizione per il mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio di competenza, è consentito alle Amministrazioni locali di stipulare accordi con soggetti privati aventi ad oggetto la sponsorizzazione a titolo oneroso delle autovetture destinate alle polizie locali.

6. 10. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini, Montagnoli.

Al comma 2 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.

6. 12. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.

*** 6. 7.** Vietti, Rao.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.

*** 6. 13.** Ferranti, Bressa, Amici, Minniti, Zaccaria, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando,

Samperi, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, Bossa, D'Incecco, Grassi, Murer, Sbroli-
lini, Villecco Calipari, Pollastrini.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.

* **6. 1.** Bernardini.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.

* **6. 6.** Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

Al comma 3, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: apolitiche e apartitiche.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: Forze di polizia dello Stato o locali aggiungere le seguenti: e ai servizi sociali comunali.

Conseguentemente al comma 4, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: costituite con statuto pubblico.

6. 4. Mantini, Rao.

Al comma 3, dopo la parola: associazioni aggiungere la seguente: o cooperative per la sicurezza composte da.

6. 5. Di Biagio.

Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.

6. 2. Bernardini.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'attività svolta è definita come collaborazione attiva con le istituzioni.

6. 6. Ascierto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis – 1. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale

coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.

2. Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma precedente. ».

6. 3. Bernardini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Le segnalazioni di cui al comma 3 che si rilevino manifestamente infondate ovvero disturbino il lavoro delle Forze di polizia dello Stato e locali, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 ai 2000 euro.

6. 14. Bucchino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 6 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei dieci giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di dieci giorni.

6. 200. Contento.

Sopprimere i commi 7 e 8.

6. 8. Vietti, Rao.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

« ART. 6-bis.

(Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da

quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organi cadi appartenenza.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

6. 01. Governo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Conferimento della qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza alle Guardie particolari giurate).

All'articolo 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comma 6, dopo le parole « incaricati di pubblico servizio » è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora presti servizio presso ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o della incolumità pubblica o della tutela ambientale, o sia comandata o richiesta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, la Guardia Particolare Giurata riveste la qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza ».

6. 02. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

« ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3), 4) e 5), del codice penale. »;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale ».

ART. 6-ter.

(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale).

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fluito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ».

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena finito

dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ».

6. 05. Brigandì.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Disposizioni concernenti il reato di violazione di domicilio, furto, furto in abitazione, furto con strappo, circostanze aggravanti, rapina).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « reclusione fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti parole « reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.000 a euro 2000 »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« 4. La pena è da cinque a otto anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. ».

2. All'articolo 624 del codice penale, è apportata la seguente modificazione:

a) al primo comma, le parole « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da due a sei anni e da euro 3000 a euro 5000. »;

3. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000 »;

b) al terzo comma, le parole: reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549, sono sostituite dalle seguenti parole: reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10.000.;

4. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1032 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000 »;

b) al secondo comma, le parole: « reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10000 »;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

2-bis. Quando ricorra taluna delle circostanze di cui al presente articolo, non è applicabile il disposto del comma 2 dell'articolo 69;

4. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 5000 a euro 10000 »;

b) al terzo comma, le parole « reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 5000 a euro 15000. ».

ART. 6-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale).

« All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3 4 e 5 ».

6. 021. Brigandi.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 614, 624, 624-bis e 625 del codice penale).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « fino a tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 1000 a 2000 euro »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

4. La pena è da tre a cinque anni e la multa da 2000 a 3000 euro, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

2. All'articolo 624 del codice penale, primo comma, le parole « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 » sono sostituite dalle seguenti parole « reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000 ».

3. All'articolo 624-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000 »;

b) al terzo comma, le parole: « reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 1.542 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5000 a euro 10000 »;

4. All'articolo 625 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1000 a euro 5000 »;

b) al secondo comma, le parole: « la reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 206 a euro 1.542 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5000 a euro 10000 ».

ART. 6-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale).

All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5).

6. 020. Brigandi.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: « fino a tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3), 4) e 5), del codice penale. »;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale ».

ART. 6-ter.

(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale).

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ».

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ».

6. 040. Brigandi, Follegot, Molteni, Paolini.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Disposizioni concernenti il reato di violazione di domicilio, furto, in abitazione, furto con strappo, circostanze aggravanti, rapina).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « reclusione fino a tre anni », sono sostituite dalle seguenti parole « reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.000 a euro 2000 »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« 4. La pena è da cinque a otto anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato ».

2. All'articolo 624 del codice penale, è apportata la seguente modificazione:

a) al primo comma, le parole « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 » sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da due a sei anni e da euro 3000 a euro 5000. »;

3. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000 »;

b) al terzo comma, le parole: « reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10.000 »;

4. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1032 » sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000 »;

b) al secondo comma, le parole: « reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10000 »;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Quando ricorra taluna delle circostanze di cui al presente articolo, non è applicabile il disposto del comma 2 dell'articolo 69;

4. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 5000 a euro 10000 »;

b) al terzo comma, le parole « reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro

3.098 », sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 5000 a euro 15000 ».

ART. 6-*ter*.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

« All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) ».

6. 0.3. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso « ART. 612-*bis*, *sostituire il primo periodo con il seguente*: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

7. 1. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso « ART. 612-*bis*, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge separato o divorziato.

7. 2. Vietti, Rao.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7.

8. 1. Vietti, Rao.

Sopprimere il comma 3.

8. 2. Vietti, Rao.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

9. 2. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), e c).

9. 1. Bernardini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma alla lettera d) sostituire il punto 1 con il seguente: 1) All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.

Conseguentemente, al medesimo comma alla lettera d) sostituire il punto 2 con il seguente: 2. Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 498-bis (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili) – 1. Il giudice, ove fra

le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.

2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.

9. 3. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbröllini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Vilecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Misure preventive).

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.

2. Per le finalità previste dal comma 1, il questore può avvalersi delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

10. 01. Rossi, Contento, Costa.

ART. 11.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Ciascuna Regione e Provincia autonoma vara, nell'ambito dei programmi di formazione già previsti, moduli specialistici sul tema della violenza sessuale ed assistenza alle vittime, sia fisica che psichica, per i ginecologi e gli operatori sanitari e para-sanitari operanti nei presidi sanitari, compresi i Pronto soccorsi.

1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adotta le linee guida per la definizione dei corsi di formazione di cui al comma 1-bis.

11. 1. Fucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Ministero dell'istruzione nell'ambito delle ore dedicate all'educazione alla cittadinanza e alla Costituzione, promuove corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.

11. 2. Lorenzin.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per diffondere la necessità della massima vigilanza nelle donne rispetto al pericolo di subire violenze sessuali e far comprendere ai potenziali colpevoli di reati di violenza sessuale che essi rischiano di compromettere la loro stessa esistenza andando incontro a atteggiamento inflessibile da parte dello Stato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia e cura la realizzazione di una « Campagna informativa istituzionale sui pericoli della violenza sessuale. La campagna informativa istituzionale di cui al comma 1, attuata mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia. Per la prima fase di attuazione degli articoli 14 e 12 della presente proposta di legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro per le pari opportunità, è autorizzato ad erogare le risorse necessarie prelevandole dal contributo di 25 milioni di euro di cui ai terzo capoverso dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184.

12. 1. Cosenza.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

12. 011. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

12-bis. Nel titolo II del libro II del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

ART. 24-ter. — (*Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria*). — 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.

3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

12. 012. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(*Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere*).

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e della Conferenza Stato regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.

2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma 1 hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne ed ai minori vittime di violenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazio-

nale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

12. 013. Livia Turco, Ferranti, Murer, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbroliini.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
ART. 12-bis. (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109) 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 109, di seguito specificate per i differenti casi di non risposta in « occupato » e/o « libero non risponde » e/o « non raggiungibile » e/o « occupato non raggiungibile » e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nel comma 2.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 dovranno essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante, gli interventi di realizzazione e sviluppo delle Reti di Nuova Generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 saranno rese disponibili dagli operatori di rete fissa a far data dal 31 dicembre 2009, gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di Nuova Generazione degli operatori interessati. Entro la medesima data gli ope-

ratori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.

12. 02. Abrignani, Orsini, Cassinelli.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: **ART. 12-bis.** (Principi e strumenti nel sistema sanitario). 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: « Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale e 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione ».

2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

ART. 24-bis. – (Sistema sanitario). – 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.

12. 030. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: ART. 12-bis. (Protocolli d'intesa) 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza).

2. I protocolli di cui al comma precedente hanno come obiettivo:

a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

12. 03. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: ART. 12-bis. (Statistiche sulla vio-

lenza). 1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 24-quater. – (Statistiche sulla violenza). – 1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612 bis del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno biennale lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio ».

12. 04. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: ART. 12-bis. (Relazione annuale al Parlamento). 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612 bis e contro gli atti di violenza sessuale.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Mi-

nistro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno».

12. 05. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: ART. 12-bis. (Sistema previdenziale). A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 612-bis, del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.

12. 06. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: ART. 12-bis. 1. Alla legge 30 ottobre 2008, n. 169, all'articolo 1, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative volti a promuovere e favorire l'educazione

all'uguaglianza di genere, per una piena cittadinanza dei due sessi fondata sul rispetto reciproco tra uomini e donne.

12. 07. Concia.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: ART. 12-bis. – (Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione). – 1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza, possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

12. 08. Murer, Livia Turco, Ferranti, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: ART. 12-bis. 1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;

b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo I, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trat-

tati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale.

12. 010. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione europea, Ambasciatore Andrea Meloni, sulla missione PESD in Georgia 87

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 marzo 2009.

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione europea, Ambasciatore Andrea Meloni, sulla missione PESD in Georgia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	88
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94
RISOLUZIONI:	
7-00129 Ascierto: Sui contributi da destinare alle associazioni d'arma (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	89
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato adottato come testo base</i>)	95
AVVERTENZA	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la seduta per lo svolgimento delle

comunicazioni del Governo sulla situazione in Afghanistan è prevista, congiuntamente alla Commissione Difesa del Senato, il prossimo mercoledì 8 aprile alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

C. 2098 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo ASCIERTO (PdL), *relatore*, osserva che l'Organizzazione idrografica internazionale è un organismo intergovernativo a carattere tecnico e consultivo al quale aderiscono più di ottanta Stati membri, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione istitutiva con la legge 15 novembre 1973, n. 925. I principali scopi perseguiti dall'Organizzazione sono il coordinamento delle attività degli uffici idrografici internazionali; la maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici; l'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; lo sviluppo delle scienze nel campo dell'idrografia e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici. All'interno dell'Organizzazione idrografica internazionale il nostro Paese è rappresentato dall'Istituto idrografico di Stato, ente della Marina militare, con il compito di eseguire il rilievo sistematico dei mari italiani, produrre la documentazione nautica ufficiale e diffondere in campo nazionale ed internazionale l'informazione nautica, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e concorrere alla salvaguardia della vita umana in mare.

Rileva che il Protocollo in esame, composto da 20 articoli, apporta talune modifiche alla Convenzione che riguardano, in particolare, la struttura e le attività dell'Organizzazione idrografica internazionale al fine di renderla una struttura più efficiente e simile a quella di altre organizzazioni idrografiche internazionali. In particolare, l'articolo 2 sostituisce il secondo articolo della Convenzione al fine di integrare gli scopi dell'Organizzazione fra i quali, quello principale, resta la promozione dell'uso dell'idrografia per la sicurezza della navigazione. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione difesa rileva l'imprescindibilità della sicurezza internazionale dalla sicurezza marittima e la conseguente importanza della collaborazione transnazionale e la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza marittima. Nel Mediterraneo convergono gli spazi marittimi dei paesi costieri e le principali vie di comu-

nicazione che collegano l'Unione Europea a due continenti ad elevatissimo potenziale di sviluppo e cioè Asia e Africa. Questi fattori offrono molteplici opportunità di sviluppo ma nel contempo concorrono a generare difficili sfide in termini di pace, stabilità economica, salvaguardia ambientale, sicurezza. Le minacce vanno dalla pirateria al terrorismo ed includono tutte le eventuali connessioni con attività illecite di vario genere tra cui i flussi migratori, il trasporto di sostanze inquinanti e nocive di vario genere, il contrabbando e, non ultimo, il trasporto di armi di distruzione di massa.

Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), sottolineando che esso si colloca nell'ambito delle attività idrografiche internazionali condotte a tutela della sicurezza della navigazione e che consentono di svolgere al meglio i sempre più impegnativi compiti che questa nuova politica della sicurezza affida al nostro Paese e alla Comunità internazionale.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA sottolinea la rilevanza del provvedimento in titolo, di cui auspica la sollecita approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00129 Ascierto: Sui contributi da destinare alle associazioni d'arma.

(Discussione e rinvio)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Filippo ASCIERTO (PdL), ricorda che la presentazione della risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario, fa seguito al parere espresso dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, in data 21 ottobre 2008, sullo schema di decreto ministeriale n. 37, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2008 e relativo all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Nel ricordare il contributo riconosciuto alle associazioni combattentistiche, che beneficiano del finanziamento previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 92 come rifinanziata dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, approvato definitivamente con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fa presente la sperequazione che si è venuta a creare nei confronti delle associazioni d'arma che ad oggi beneficiano di risorse pari a un terzo di quelle destinate ad altre associazioni. Rileva, infatti, come queste ultime rivestano particolare importanza sotto il profilo del loro ruolo sociale, del numero di iscritti e, soprattutto, dell'azione svolta nell'ambito del territorio. Chiede pertanto che il Governo provveda ad una rimodulazione dello stanziamento previsto per l'anno 2009 in favore delle associazioni d'arma.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA fa presente come l'argomento relativo al riparto dei contributi tra le associazioni combattentistiche e gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa costituisca oggetto di un dibattito parlamentare che si protrae ormai da lungo tempo.

Ricorda che le associazioni combattentistiche hanno da sempre garantito una forma di sostegno ai reduci e ai loro familiari e svolto un ruolo di testimonianza e memoria. Fa presente, altresì, come la maggior parte delle associazioni combattentistiche abbiano mantenuto negli anni la loro caratterizzazione d'origine, mentre alcune (Associazione nazionale partigiani d'Italia, Gruppo medaglie d'oro

al valor militare d'Italia) siano andate diversificandosi, ampliando la platea dei loro iscritti.

Sottolinea la specifica natura delle associazioni d'arma, di cui fanno parte coloro che fuoriescono dal servizio militare attivo, e ne mette in evidenza il ruolo di collegamento tra i militari in servizio e i militari in congedo. Inoltre, fa osservare come oltre alle associazioni combattentistiche e alle associazioni d'arma, vi siano tutta una serie di soggetti (associazioni, unioni, istituti e così via) che svolgono attività d'interesse per la Difesa; queste ultime, a seconda dei diversi indirizzi governativi, entrano ed escono dal novero delle associazioni sottoposte al contributo statale.

Ricorda che le associazioni combattentistiche beneficiano del finanziamento previsto dalla legge 20 febbraio 2006 n. 92, come rifinanziata dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, approvato definitivamente con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e ammontante a 1.305.000 euro, mentre gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni e gli altri organismi vigilati dal Ministero della difesa, tra cui le associazioni d'arma, beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32, comma 2 della legge n. 448 del 2001 esposti nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 e ammontanti a 521 mila euro.

Nel far presente che attraverso la risoluzione in titolo si intende giungere alla definizione di criteri generali per l'assegnazione delle risorse, propone di considerare tra essi i criteri della significatività dell'azione, dell'importanza del contributo in ragione della capacità operativa e del numero delle associazioni e degli associati ordinari.

Infine, fa notare come il Governo accolga gli impegni espressi nella risoluzione in esame e si impegni ad adeguare il contributo di 521 mila euro previsto dall'articolo 32, comma 2 della legge n. 448 del 2001 ed esposto nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione Difesa della Camera dei deputati, riguardo alla ripartizione dei contributi in oggetto, previsti nella legge finanziaria per il 2008, sollevò all'unanimità osservazioni analoghe a quelle contemplate nella risoluzione in titolo.

All'uopo, fa osservare che il Ministero della Difesa dovrebbe svolgere un approfondito studio al fine di giungere ad una nuova regolamentazione della materia senza attendere la prossima manovra di finanza pubblica.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) chiede il rinvio della discussione in vista della presentazione da parte del Partito Democratico di una risoluzione sulla stessa materia.

Augusto DI STANISLAO (IdV) si associa a nome del suo gruppo alla richiesta espressa dall'onorevole Villecco Calipari e mette in evidenza il lavoro che il suo gruppo sta portando avanti, volto a mettere di nuovo in evidenza la centralità del Parlamento.

Filippo ASCIERTO (PdL) rileva la necessità che si arrivi al voto sulla risoluzione in titolo in tempi congrui.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in considerazione di quanto prospettato dai colleghi dei gruppi di opposizione e condividendo l'opportunità che si pervenga al più presto ad una deliberazione sulla risoluzione in titolo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 10 dicembre 2008, la Commissione ha nominato un comitato ristretto finalizzato alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge in titolo. Il comitato ristretto ha quindi svolto proficuamente il proprio lavoro riunendosi il 21 e il 28 gennaio 2009 e procedendo ad approfondimenti istruttori con l'audizione del professor Alberto Zanella, responsabile dell'Unità Operativa Ematologia 2 dell'Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano, nonché già presidente della Commissione di esperti, istituita dal Ministero della difesa, con decreto dell'8 marzo 2007, e del Colonnello Roberto Rossetti, Capo Dipartimento Immunoematologia presso il Policlinico Militare di Roma ed ex componente della stessa Commissione. Nella seduta dell'11 marzo il comitato ristretto ha quindi concluso il proprio lavoro con una prima stesura del testo unificato delle proposte di legge in esame.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, nel richiamare il lavoro svolto dal comitato ristretto, esprime talune perplessità legate alle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal professor Zanella, secondo la quale l'idoneità è sempre preclusa in presenza di comprovate manifestazioni emolitiche. Non essendo possibile adibire soggetti fabici a mansioni che possono risultare delicate in ragione della loro condizione e nella piena consapevolezza circa le responsabilità insite in una nuova disciplina della materia, sottolinea la necessità che il giudizio di idoneità sia espresso esclusivamente nei confronti di

soggetti fabici che non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche, escludendo pertanto la possibilità di disporre eventuali limitazioni all'impiego operativo in quei casi in cui il deficit di G6PD abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) precisa che le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione presieduta dal professor Zanella riguardano la necessità di esprimere un parere di idoneità in modo incondizionato ma nel rispetto delle percentuali previste per i soggetti fabici maschi e femmine.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA rileva che il comitato ristretto è pervenuto innanzitutto alla conclusione che la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) ma senza manifestazioni emolitiche non può essere in nessun caso motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia. Successivamente, si è posto il problema di prevedere possibili limiti agli impieghi operativi per soggetti fabici che abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche. Su tale questione esprime il proprio consenso per la posizione illustrata dal relatore, onorevole Cicu. Segnala quindi la necessità che il Ministero della difesa provveda quindi con propri provvedimenti ad attuare il principio fissato dal legislatore per le sole Forze armate, dovendo sussistere analoghe iniziative da parte dei ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia per assicurare uniformità di disciplina sulla materia. Auspica pertanto che il testo unificato delle proposte di legge in titolo faccia esplicito riferimento all'iniziativa da parte delle Amministrazioni dello Stato interessate dalle nuove norme.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ricorda che nel corso della precedente legislatura è stata presentata alla Camera dei deputati l'interpellanza n. 2-00386 in cui si rilevava, tra l'altro, che, nella Pubblica Am-

ministrazione, nelle forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale) operano regolarmente migliaia di dipendenti portatori della carenza enzimatica su base genetica senza alcun pregiudizio della loro idoneità professionale. In quell'occasione è emerso che le differenti disposizioni in merito alla selezione per l'accesso nella Polizia di Stato, per cui il giudizio di idoneità non contempla l'accertamento circa la carenza del G6PDH, trovano una loro *ratio* nelle diverse tipologie di impiego del personale militare, cui è richiesta un'idoneità incondizionata che permetta di fronteggiare ogni tipo di servizio, ivi comprese le missioni all'estero.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che tutte le Amministrazioni interessate debbano provvedere qualora il legislatore intervenga a ridisciplinare l'intera materia.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) chiede ulteriori chiarimenti al Governo in considerazione del fatto che appare difficile procedere in una direzione diversa da quella indicata dalla commissione presieduta dal professor Zanella, che da un lato ha fissato un divieto esplicito e dall'altro ha individuato dei parametri percentuali per le diverse tipologie di favismo. Inoltre, ritiene che la Commissione debba limitare il proprio intervento alle sole Forze armate.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA osserva che l'arruolamento nella Polizia di Stato in assenza di una verifica sulla carenza enzimatica costituisce ad oggi un'anomalia del sistema considerato che tale arruolamento rientra ormai nel generale processo di pianificazione delle Forze armate.

Ettore ROSATO (PD) ritiene che il testo unificato delle proposte di legge dovrebbe innanzitutto stabilire il principio per cui la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidro-

genasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia e che si debba estendere tale principio a tutte le forze di pubblica sicurezza che operano nella Pubblica amministrazione, compresa la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco o il Corpo Forestale.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, concorda con le considerazioni del collega Rosato e illustra una proposta di testo unificato delle proposte di legge, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 2*).

Giacomo CHIAPPORI (LNP) ribadisce l'opportunità di estromettere ogni riferimento alle Forze di polizia.

Roberto SPECIALE (PdL), richiamando la propria esperienza personale in tema di arruolamento, sottolinea che ad oggi il giudizio di idoneità viene formulato essenzialmente dalle Forze armate, considerato che la direttiva tecnica applicativa di riferimento è quella emanata dalla direzione generale della sanità militare.

Ettore ROSATO (PD), condividendo la proposta di testo unificato illustrata dal relatore, onorevole Cicu, ribadisce l'opportunità che le nuove norme incidano su tutte le Amministrazioni dello Stato da cui dipende l'arruolamento dei soggetti fabici, incluso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Gianfranco PAGLIA (PdL), concordando con il collega Cicu circa la proposta di testo unificato delle proposte di legge, precisa che le Forze di polizia sono impiegate anche nelle missioni all'estero.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, conferma la proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, risultante dai lavori svolti dal comitato ristretto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, propone quindi, se non vi sono obiezioni, l'adozione del testo unificato delle proposte di legge in titolo, quale illustrato dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge in esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di mercoledì 25 marzo 2009 e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ».
C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione
relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco
Principato il 4 luglio 2005. (C. 2098 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge C. 2098
Governo recante Ratifica ed esecuzione del
Protocollo che modifica la Convenzione re-
lativa all'Organizzazione idrografica inter-
nazionale, fatto a Monaco Principato il 4
luglio 2005;

considerato che l'Organizzazione
idrografica internazionale, menzionata
nella Convenzione delle Nazioni Unite sul

diritto del mare, coordina, tra l'altro, a
livello mondiale l'istituzione di norme in
tema di sicurezza dei mari e che essa è
rappresentata in Italia dall'Istituto idro-
grafico della Marina militare operante nel-
l'ambito del Gruppo Regionale del Medi-
terraneo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi).

TESTO UNIFICATO ELABORATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, ad eccezione di quei casi in cui il deficit di G6PD abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta gli opportuni provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al citato principio previsto dal precedente comma 1.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole sugli articoli 21, 45 e 66 con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	96
DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	110
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame testo base e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	105
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	108
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole sugli articoli 21, 45 e 66 con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, contiene alcune disposizioni che sono state, successivamente, incluse nel decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Con riferimento alle disposizioni per le quali è prevista una specifica clausola di copertura finanziaria, vale a dire gli arti-

coli 21 e 45, segnala l'opportunità di acquisire alcuni chiarimenti dal Governo, preliminarmente al più generale esame dei profili finanziari del provvedimento, che verrà compiuto in una fase successiva.

Con riguardo all'articolo 21, cui sono imputati oneri, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa il criterio di quantificazione utilizzato nella relazione tecnica che fa riferimento al costo effettivo sostenuto, mentre un'analoga misura, prevista all'articolo 4 del decreto-legge n. 11 del 2009 fa riferimento al criterio del costo medio.

Con riferimento all'articolo 45, segnala inoltre che il testo della disposizione è stato modificato rispetto alla originaria formulazione, sulla base della quale è stata predisposta la relazione tecnica, in seguito all'approvazione di alcuni emendamenti durante l'esame in prima lettura al Senato. In particolare, al Senato, nel corso dell'esame in Assemblea, si è proceduto alla soppressione dell'articolo 39, comma 1, lettera l), numero 1, dell'Atto Senato 733-A, che prevedeva il trattenimento per diciotto mesi nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, ora centri di identificazione ed espulsione. A tale disposizione la relazione tecnica ascriveva effetti finanziari negativi la cui copertura era prevista dall'attuale articolo 66. Il Senato, tuttavia, in seguito alla soppressione della disposizione onerosa sopra richiamata, non ha proceduto alla conseguente modifica della copertura finanziaria. Al riguardo, quindi, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le disposizioni relative all'articolo 45, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificate durante l'esame presso il Senato della Repubblica, necessitino effettivamente ancora di una copertura finanziaria.

Andrebbero, peraltro, acquisiti elementi di valutazione in ordine all'eventuale impatto finanziario di talune disposizioni contenute nell'articolo 45: in particolare, valuta necessario acquisire chiarimenti in ordine agli effetti finanziari del comma 1, lettera h), che subordina il rilascio del permesso di soggiorno per

soggiornanti di lungo periodo al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana e agli eventuali profili di onerosità connessi alle modalità di svolgimento del suddetto *test*; in secondo luogo, dovrebbero valutarsi gli effetti finanziari della lettera n), del comma 1, che prevede la possibilità per gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un *master* universitario di iscriversi, per un periodo fino a dodici mesi, nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e gli eventuali profili di onerosità connessi a prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Ritiene che tali chiarimenti siano necessari dal momento che anche l'articolo 5 del decreto-legge n. 11 del 2009 prevede ad elevare il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione e prevede l'utilizzo, a fine di copertura, di ulteriori risorse rispetto a quelle utilizzate dall'articolo 66 del provvedimento in esame. Infatti, ritiene che solo qualora il Governo confermi che l'articolo 45 non rechi disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari e confermi l'entità degli oneri di cui all'articolo 21, si potrà procedere alla revoca della prenotazione delle somme impegnate ai sensi dell'articolo 66 del presente provvedimento senza prevedere, contestualmente, anche la soppressione dell'articolo 45.

Sottolinea come la revoca delle prenotazioni delle somme relative, in particolare ad alcuni degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente e di conto capitale relativi a diversi ministeri, si renda in ogni caso necessaria dal momento che alcuni di questi recano disponibilità di segno negativo in seguito alle prenotazioni effettuate sia in relazione al provvedimento in esame sia al decreto-legge n. 11 del 2009.

Evidenzia come tale situazione, tra l'altro, reca pregiudizio al corretto svolgimento dell'attività legislativa dei due rami del Parlamento, non consentendo alle Commissioni bilancio di esprimere pareri su provvedimenti recanti l'utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale. In

particolare, si segnala che il Senato della Repubblica non può esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, dal momento che questo prevede l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, il quale reca attualmente una disponibilità di segno negativo. Ritiene che, qualora il Governo confermasse l'assenza di oneri relativamente all'articolo 45, potrebbe valutarsi, quindi, l'opportunità di modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 66 e la tabella 1 allegata al medesimo articolo. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala, in particolare, l'opportunità di non procedere all'utilizzo dell'accantonamento del ministero degli affari esteri che, sulla base della legislazione vigente, è preordinato alla ratifica di accordi internazionali. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario *Giuseppe VEGAS, con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle disposizioni per le quali è prevista una specifica clausola di copertura finanziaria (articoli 21 e 45), fa presente che, per quanto riguarda l'articolo 21, il criterio di quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione del gratuito patrocinio fa riferimento al costo medio unitario (650 euro), ivi comprese le spese di interpretariato. Tale criterio è lo stesso utilizzato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 241 del 2004, convertito dalla legge n. 271 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Rileva inoltre che il testo della disposizione dell'articolo 45 è stato modificato rispetto alla formulazione contenuta nell'A.S. 733-A, la quale prevedeva il trattenimento per diciotto mesi nei centri di identificazione ed espulsione. Rileva che a tale disposizione, la relazione tecnica ascriveva effetti finanziari negativi la cui copertura era prevista dall'attuale articolo 66. Il Senato, tuttavia, in seguito alla soppressione della norma

onerosa sopra richiamata, non ha proceduto alla conseguente modifica della copertura finanziaria.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 45, fa, in primo luogo, presente che, per quanto riguarda il comma 1, lettera *h*), il Ministero dell'interno ha fornito assicurazione che all'attività di cui si tratta si può far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *n*) dell'articolo 45, così come modificate durante l'esame presso il Senato, fa presente che esse non appaiono suscettibile di recare profili di onerosità connessi a prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Rinvia inoltre alle valutazioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Precisa, pertanto, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del provvedimento in oggetto, riferita all'articolo 45, riguarda la previsione, poi soppressa dal Senato, che estendeva il periodo di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione a diciotto mesi e alla quale la relazione tecnica associava effetti finanziari negativi. Rileva che l'articolo 5 del decreto-legge n. 11 del 2009 prevede un'analoga disposizione, che eleva il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione a sei mesi e per la cui copertura finanziaria è stata utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 66 del provvedimento in oggetto.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C.2180, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

considerato che:

risulta necessario procedere, preliminarmente all'esame puntuale dei profili finanziari del provvedimento, ad una mo-

difica della copertura finanziaria di cui all'articolo 66 in modo che la stessa risulti coerente con il contenuto sostanziale delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 45, come modificato dal Senato nel corso della discussione in Assemblea;

l'attuale formulazione dell'articolo 66, anche in seguito all'adozione del decreto-legge n. 11 del 2009 che affronta, all'articolo 5, la medesima materia oggetto del testo originario del provvedimento in esame, non corrisponde, quindi, per la totalità degli importi dallo stesso recati ad una effettiva esigenza di copertura dell'onere e impegna a valere sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale risorse che potrebbero essere invece destinate alla copertura di altri provvedimenti legislativi, con conseguente pregiudizio dell'attività parlamentare;

alla luce degli elementi sopra esposti, risulta opportuno procedere all'espressione del parere sull'articolo 66 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, nonché sugli articoli 21 e 45 a questa collegati, fermo restando che la Commissione si esprimerà successivamente sul complesso delle disposizioni recate dal provvedimento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sugli articoli 21, 45 e 66:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sostituire l'articolo 66 con il seguente:

« ART. 66. — (Copertura finanziaria). — 1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010; si provvede:

a) quanto a 13.401.000 euro per l'anno 2009 e a euro 4.898.000 euro a

decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella allegata;

b) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, a euro 2.731.100 per l'anno 2010, a euro 28.833.100 a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 21, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Tabella
(articolo 66, comma 1, lettera a)

	2009	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	1.984.000	371.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	10.875.000	3.645.000
Ministero della giustizia	252.000	126.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	138.000	372.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	6.000	80.000
Ministero per i beni e le attività culturali	146.000	304.000
<i>Totale</i>	13.401.000	4.898.000

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS condivide con la proposta di parere del relatore.

Giulio CALVISI (PD) sottolinea come la necessità di procedere all'espressione di un parere parziale sul provvedimento in esame non è dovuta ad un semplice inconveniente di carattere tecnico, ma deve imputarsi al cattivo modo di legiferare del Governo, che ha riproposto in un decreto-legge i contenuti di una disposizione respinta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara MORONI (Pdl) *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame assume un particolare rilievo nel quadro delle misure adottate dal Governo per contrastare la crisi economica e finanziaria, in quanto finalizzato ad intervenire sul lato della domanda per sostenere alcuni settori industriali strategici per l'economia nazionale. Sottolinea che il provvedimento rappresenta una chiara presa d'atto, non la sola, che la crisi ha ormai pienamente investito l'economia reale e che non basta ripristinare la funzionalità del sistema creditizio per fronteggiarla. Per queste ragioni, ritiene che la Commissione debba esaminare con grande accuratezza il provvedimento, mettendone in luce tutti i profili economico-finanziari. Nel fare propria integralmente le richieste di chiarimento in merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria del provvedimento contenuti nella nota tecnica predisposta dagli uffici, segnala che nella propria relazione si soffermerà sugli aspetti problematici di maggiore rilievo.

Fa, in primo luogo, presente che l'articolo 1 prevede i noti incentivi per il rinnovo degli autoveicoli e dei motoveicoli

inquinanti. La disposizione riguarda diverse tipologie di incentivi, che si sostanziano nella concessione ovvero nell'aumento di contributi per l'acquisto di autovetture, di veicoli commerciali e di motocicli nuovi in sostituzione di un mezzo usato. Sono inoltre aumentati i contributi per l'acquisto di autovetture e di veicoli commerciali nuovi alimentati a gas metano, ad elettricità ovvero ad idrogeno. Tale articolo reca oneri che si concentrano nel 2009 e risultano alquanto circoscritti nel 2010 e nel 2011. L'onere lordo per il 2009 è pari a 1.062,7 milioni ma si riduce di 654,3 milioni attraverso l'utilizzazione per finalità di copertura del maggior gettito IVA derivante dall'effetto incentivante della domanda di autoveicoli nuovi determinato dagli incentivi.

Al riguardo ritiene necessario che il Governo chiarisca se il maggior gettito IVA risulti effettivamente aggiuntivo rispetto a quello già scontato negli andamenti tendenziali. In altre parole, occorre chiarire se, nel redigere la relazione tecnica, è stato tenuto nella debita considerazione il calo dei consumi e, in particolare, degli acquisti di autoveicoli nuovi verificatosi negli ultimi mesi e della conseguente riduzione del gettito IVA. Andrebbero, inoltre, in particolare verificati i possibili effetti di sostituzione, ossia gli eventuali minori acquisti di altri beni in considerazione della destinazione del reddito disponibile all'acquisto di autoveicoli e motocicli.

Ricorda in proposito che, con riferimento al decreto-legge n. 248 del 2007, che prevedeva un'analoga forma di coperta per gli incentivi all'acquisto di autoveicoli, la Corte dei conti ha ribadito che la considerazione di effetti indotti di aumento dell'IVA « presenta caratteri di forte aleatorietà, sia pure in presenza di stime prudenziali, anche perché troppe sono le variabili legate alla crisi economica ed ai suoi riflessi sui consumatori ».

Riguardo all'articolo 1, commi 11-17, nei quali si prevede la corresponsione di un contributo per dispositivi per l'abbattimento delle emissioni dei gas di scarico, ritiene necessario che il Governo chiarisca la discrasia tra la previsione di spesa

contenuta nella norma, pari a 11 milioni di euro, e la spesa presunta, pari a 55 milioni, enunciata dalla relazione illustrativa.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che consente a chi usufruisce delle detrazioni per la ristrutturazione di immobili di beneficiari di una detrazione IRPEF nella misura del 20 per cento per le ulteriori sospese relative all'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisioni e computer, chiede al Governo di confermare le stime relative alla platea dei soggetti interessati, sulla base delle quali si ipotizza che in occasione di tutti gli interventi si proceda ai predetti acquisti di beni mobili, ed alla spesa media unitaria, in base alle quali si ipotizza che tutti effettuino la spesa massima agevolabile pari a 10 mila euro. Infatti, se tali previsioni non fossero confermate, si avrebbe un minor gettito IVA e di imposte dirette e, pertanto, un incremento dell'onere per il 2009 a fronte di una riduzione degli oneri per gli anni successivi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca agevolazioni fiscali in favore dei distretti produttivi e delle reti di impresa, ai fini di una corretta valutazione dei profili finanziari, ritiene sia necessario chiarire se, come sembra presupporre la relazione illustrativa senza tuttavia che la circostanza trovi conferma nel testo della norma, la tassazione unitaria comporta o meno la necessità di addivenire alla determinazione di un concordato fiscale per almeno un triennio. Ritiene inoltre che si dovrebbe chiarire se l'onere ascritto alla disposizione sia comprensivo anche della compensazione delle minori entrate derivanti per gli enti locali dalla possibilità per le imprese di distretto di concordare in via preventiva il volume dei tributi poiché, in caso contrario, tali enti potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare il patto di stabilità interno.

Per quanto riguarda le misure fiscali relative alle aggregazioni di imprese di cui all'articolo 4, fa presente che maggiori oneri rispetto a quelli previsti potrebbero derivare dall'inclusione dell'avviamento tra i beni strumentali immateriali ai quali

riconoscere fiscalmente un maggior valore a beneficio delle società conferitarie, interessate a fusioni o scissioni nel 2009. Infatti, se è vero che le norme in esame non elencano specificamente tra le poste affrancabili l'avviamento e la relazione tecnica afferma l'impossibilità di riconoscere il maggior valore attribuito a tale bene immateriale, tuttavia, l'articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, relativo all'ammortamento dei beni immateriali, include tra i medesimi l'avviamento. Pertanto, un'interpretazione sistematica della normativa vigente potrebbe indurre a ritenere che il parziale riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti relativi ai beni strumentali, materiali ed immateriali, vada esteso anche ai maggiori valori attribuibili all'avviamento. Sul punto ritiene pertanto necessario un chiarimento del Governo.

Riguardo all'articolo 5, che riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione degli immobili, che determina nei primi anni un miglioramento e, a partire dal 2014, un peggioramento del gettito, occorrerebbe chiarire i dati sui quali si fonda l'ipotesi di un incremento pari al 60 per cento del tasso di adesione alla rivalutazione volontaria indicato nella relazione tecnica.

Segnala, poi, che all'articolo 6 è disciplinato l'intervento della SACE per agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto di veicoli che fruiscono degli incentivi di cui al comma 1.

Chiede, al riguardo, al Governo di chiarire la compatibilità della garanzia statale con la dotazione dei relativi capitoli di spesa nonché i profili di rischio dell'operazione.

Fa inoltre presente che all'articolo 7 si prevedono benefici per l'erario pari a 1 milione nel 2009, 100 nel 2010, 310 nel 2012 e nel 2013, derivanti dall'incremento della capacità operativa dell'Agenzia delle entrate per quanto riguarda l'esercizio dei controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni. Al riguardo, chiede al Governo di

confermare che si tratti di un'ipotesi cautelativa quella per la quale gli uffici, in esito ad un complessivo processo di riorganizzazione realizzato a costo zero, siano effettivamente in grado, già a partire dall'esercizio in corso, di conseguire risultati in termini di maggiori accertamenti e di maggiori incassi.

Ritiene, infine, che un'attenzione particolare vada riservata all'articolo 8, che reca la clausola di copertura. L'articolo fa genericamente riferimento ai « maggiori oneri derivanti dal presente decreto ». Tuttavia tali oneri sembrerebbero quantificati al netto degli effetti parzialmente positivi, in termini di maggiori entrate, di alcune disposizioni, ed in particolare dell'articolo 1, recante incentivi per la rottamazione, dell'articolo 2, in materia di acquisto di mobili ed elettrodomestici, e dell'articolo 5, in materia di rivalutazione immobili delle società.

L'articolo individua quindi in realtà gli « oneri netti » recati dal provvedimento, senza indicare gli articoli dai quali derivano minori entrate o maggiori spese.

Chiede, pertanto, al Governo, se a fini di trasparenza e di monitoraggio degli oneri e delle diverse forme di copertura, non ritenga opportuno indicare l'ammontare complessivo degli oneri, inserendo tra i mezzi di copertura anche l'utilizzo delle maggiori entrate che le stesse disposizioni determinano, come ad esempio l'incremento del gettito IVA. La modifica della clausola di copertura dovrebbe, inoltre, a suo avviso, consentire di individuare le disposizioni onerose, nonché distinguere dalle previsioni di spesa, categoria alla quale sono riconducibili la gran parte degli oneri, le autorizzazioni di spesa formulate in termini di limite massimo di spesa. Osserva infine che l'articolo 8 limita l'autorizzazione di spesa all'anno 2014 senza considerare che taluni oneri, come quelli previsti dagli articoli 3, 4 e 5 hanno natura permanente. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca l'ammontare degli oneri successivi al 2014, modifichi la quantificazione dell'onere e la renda coerente con le modalità di copertura utilizzate. Per quanto riguarda le risorse uti-

lizzate con finalità di copertura, il chiarimento più rilevante riguarda la lettera a), del comma 1 dell'articolo 8, che prevede l'utilizzo delle risorse iscritte nei capitoli 7420 e 7342 del Ministero dello sviluppo economico in conto residui di lettera c). Trattandosi di residui impegnati, ritiene che il Governo debba confermare che è venuto meno il titolo giuridico in base al quale si è proceduto al loro impegno e che tali risorse possono essere quindi effettivamente utilizzate per finalità diverse. Per quanto riguarda l'imputazione a suddetti capitoli, osserva che sembrerebbe corretta quella al capitolo 7342, ma non quella al capitolo 7420, i cui residui sono iscritti nel piano di gestione 7 relativo ad interventi per il settore aeronautico.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota riferita ai profili finanziari del provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che il provvedimento in esame, pur restando misure parziali e insufficienti, è tuttavia necessario per contrastare gli effetti della crisi economica in atto. Per quanto attiene, più specificamente, ai profili di interesse della Commissione bilancio, sottolinea come il decreto-legge presenti rilevanti profili problematici in quanto esso utilizza a fini di copertura le maggiori entrate indotte dal provvedimento stesso. Sottolinea, infatti, come in passato non sia stato ritenuto ammissibile utilizzare a fini di copertura gli effetti positivi in termini di gettito derivanti da specifiche misure agevolative dell'economia. In ogni caso, ritiene che la rilevante portata economica e finanziaria del provvedimento avrebbe richiesto la sua assegnazione in sede referente alla Commissione bilancio o quantomeno il riconoscimento di una particolare efficacia al parere della Commissione. Ritiene che la via maestra per affrontare la crisi economica in atto sia quella, più volte indicata anche

in passato dal proprio gruppo, di attivare interventi pubblici di sostegno all'economia in una misura pari ad almeno l'1 per cento del prodotto interno lordo. A tal fine si sarebbe resa necessaria, sin dall'inizio, la revisione dei saldi e delle previsioni di finanza pubblica individuati prima dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, evitando di ricorrere a continue forzature delle regole di copertura previste dalla legge di contabilità. In questa ottica, segnala come molti dei timori più volte manifestati dal Ministro dell'economia e delle finanze in ordine al collocamento dei titoli del debito pubblico appaiono smentiti dai fatti, dal momento che nell'ultima asta la domanda ha superato largamente l'offerta. Sottolinea, altresì, come anche l'andamento dei tassi di interesse stia registrando un deciso contenimento, con evidenti effetti positivi per la spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. In sintesi, ritiene che attraverso i ripetuti interventi del Governo si stia delineando una manovra in deficit di portata assai rilevante, senza che tuttavia il Governo abbia rivisto espressamente le previsioni finanziarie macroeconomiche a suo tempo formulate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come i pareri della Commissione bilancio abbiano un rilievo del tutto particolare e consentiranno, anche in questa circostanza, di affrontare aspetti estremamente delicati del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, rileva come il decreto-legge in esame costituisca un provvedimento importante e necessario per far fronte all'attuale situazione di crisi economica, rilevando tuttavia come si rendano necessarie ulteriori misure finalizzate, in primo luogo, a sostenere le piccole e medie imprese, favorendone in particolare l'accesso al credito.

In questo quadro, ritiene quindi importante che il Governo chiarisca gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto in esame sul rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dall'articolo

11 del decreto-legge n. 185 del 2008. Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti con riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 3 del decreto-legge.

Su un piano generale, osserva che per la prima volta con il decreto-legge in esame sono realmente stanziati risorse per fronteggiare la crisi e non a caso le misure agevolative sono finanziate attraverso il ricorso al *deficit*. In particolare, si sofferma sull'utilizzo, con finalità di copertura, delle maggiori entrate in termini di IVA derivanti dalle misure di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, evidenziando come gli incentivi probabilmente determineranno un incremento del gettito IVA che però si inserirà nel quadro di una complessiva flessione delle entrate IVA per effetto della crisi economica in atto e del conseguente calo dei consumi. In questa ottica, ritiene pertanto che le previsioni formulate per le entrate prima dell'aggravarsi della crisi economica siano ora irraggiungibili e che, pertanto, le misure in esame, se consentiranno un riavvicinamento agli obiettivi a suo tempo fissati, saranno tuttavia prive di adeguata copertura finanziaria, perché le maggiori entrate previste non potranno che essere assorbite dalle minori entrate registrate per effetto dell'andamento del ciclo economico.

In conclusione, ribadisce che il provvedimento in esame dimostra in modo particolarmente evidente che, quando si sono finalmente messi in campo veri interventi per far fronte alla crisi economica, le risorse disponibili a legislazione vigente, si sono dimostrate del tutto insufficienti.

Bruno TABACCI (UdC) sottolinea come il decreto-legge in esame rappresenti il primo provvedimento che pronuncia apertamente la parola « crisi », prendendo finalmente consapevolezza della gravità dell'attuale situazione economica e finanziaria. Il decreto-legge in esame segna, pertanto, una svolta rispetto all'atteggiamento in precedenza tenuto dal Governo, che aveva sottolineato come attraverso l'anti-

cipo della manovra realizzato dal decreto-legge n. 112 del 2008 e la predisposizione e l'approvazione di una legge finanziaria « snella » fosse stato possibile prevenire gli effetti della crisi. Su un piano generale, dichiara di condividere le valutazioni sulla crisi in atto espresse da Alberto Quadrio Curzio in un suo articolo pubblicato oggi. Nell'articolo, si pone in particolare in luce come la gravità della crisi imponga di affrontare alcuni problemi strutturali della nostra economia intervenendo in particolare sul sistema pensionistico, il cui assetto non è ancora soddisfacente. Senza voler entrare nella polemica giornalistica sui soldi « veri » o « finti », rileva come la copertura contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge appaia particolarmente fragile, in quanto il ricorso all'autocopertura rappresenta, nel quadro della vigente legge di contabilità, una forzatura del sistema. Ritiene inoltre che nel caso di specie non si possano realisticamente scontare effetti positivi in termini di maggiori entrate, tenuto conto che l'andamento economico comporterà un complessivo decremento delle entrate fiscali. Esprime, altresì, dubbi sulla formulazione delle disposizioni a sostegno del settore automobilistico, evidenziando come, contrariamente a quanto indicato nelle premesse del decreto-legge, esse non si traducono direttamente in un sostegno alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese. Trattandosi, infatti, di incentivi legati all'acquisto di automobili, beneficeranno delle misure dell'articolo 1 prevalentemente i produttori stranieri, dal momento che la quota di mercato della Fiat è di poco superiore al 30 per cento. Ritiene, pertanto, che sarebbe stato preferibile prevedere incentivi all'innovazione nel settore automobilistico, favorendo investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie. Analoghe considerazioni valgono altresì per le misure dell'articolo 2 in materia di incentivi fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. A suo giudizio, anche in questo caso, si sarebbero dovuti incentivare gli investimenti nelle nuove tecnologie, volti in particolare ad accrescere l'efficienza energetica degli elettro-

domestici. Ritiene, invece, più convincenti le misure fiscali contenute nel provvedimento, con particolare riferimento alle misure in materia di distretti produttivi e reti di imprese contenute nell'articolo 3. Da ultimo, segnala la necessità di affrontare in modo approfondito le questioni connesse alla crisi del sistema creditizio, evitando il ricorso a misure estemporanee come quelle che affidano compiti di vigilanza ai prefetti. Giudica, infatti, assolutamente necessario aiutare il sistema creditizio a rimettersi in moto, in modo da consentire alle banche di svolgere il proprio essenziale compito di finanziamento del sistema produttivo e in particolare delle piccole e medie imprese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

C. 907 e C. 1643.

(Parere alla I Commissione).

(Esame testo base e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PDL), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca disposizioni in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare e non è corredato di relazione tecnica. In particolare, si modificano le disposizioni vigenti in materia di voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Le modifiche estendono il diritto del voto a domicilio a tutti coloro che sono affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile o comporti gravi rischi. Al fine di essere ammessi al voto a domicilio, gli aventi diritto devono presen-

tare apposita richiesta a cui va allegato un certificato, rilasciato da funzionario medico designato dalla ASL, che attesti la sussistenza delle condizioni di infermità richieste dalle norme.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ricorda che nel corso dell'esame presso la prima Commissione il rappresentante del Governo ha trasmesso una nota del Ministero dell'interno che esamina i profili finanziari delle norme in esame. Per quanto concerne la valutazione dell'onere finanziario, la nota afferma che l'eventuale maggior spesa da porsi a carico dello Stato, per tutte le consultazioni elettorali diverse dal referendum, è principalmente quello imputabile al rimborso degli oneri di eventuale trasporto dei componenti degli uffici di sezione al domicilio degli aventi diritto e del conseguente rientro al seggio elettorale. Ipotizzando una platea di beneficiari oscillante tra le 15.000 e le 30.000 unità, la spesa aggiuntiva può quantificarsi pari a circa euro 100.000 sulla base di una media ipotetica di chilometri percorsi dagli automezzi comunali, per le sezioni interessate, moltiplicati per il prezzo attuale della benzina. Per quanto concerne lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la quantificazione degli oneri di spesa comporta notevoli differenze.

A tale riguardo, la nota fa presente che l'ufficio elettorale di sezione per il referendum, diversamente da quanto previsto in tutte le altre consultazioni, dove i componenti del seggio sono sei, è composto da 5 membri, un presidente, tre scrutatori e un segretario. Tenuto conto che la legge richiede durante lo svolgimento delle operazioni elettorali la costante presenza nel seggio di almeno tre componenti, sarebbe necessario prevedere l'aumento di uno scrutatore per le sezioni interessate a tale raccolta. Analoga previsione è stabilita per i seggi nelle cui circoscrizioni esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto per consentire la raccolta del voto dei ricoverati presso tali strutture.

Nel caso in cui il numero degli aventi diritto al voto a domicilio si attesti a circa 15.000 unità, il maggior onere scaturente

dalla nomina di un altro scrutatore può quantificarsi – secondo la nota – in circa euro 1.040.000, cifra così stimata ipotizzando che siano circa 10.000 le sezioni elettorali interessate dalla fattispecie e moltiplicando tale numero per l'importo di euro 104 dovuto agli scrutatori. Tale importo andrebbe raddoppiato, se venisse ipotizzato un numero di elettori domiciliari pari a 30.000 unità con un corrispondente aumento delle sezioni elettorali interessate a circa 20.000, con un onere, quindi, di euro 2.080.000. I suddetti oneri sono stimati per l'effettuazione di una consultazione referendaria a carattere nazionale. La nota precisa che qualche risparmio di spesa potrebbe essere ottenibile attraverso la previsione, effettivamente introdotta dalla Commissione affari costituzionali, della possibilità di fare votare alcuni degli elettori aventi diritto al voto a domicilio presso il seggio speciale più vicino.

La nota, inoltre, aggiunge che lo spostamento dei componenti del seggio « volante » per la raccolta del voto a domicilio comporta per il personale interessato l'esposizione a rischio di infortuni, dipendenti dall'uso dei mezzi di trasporto, con conseguente necessità di valutare i costi di una eventuale copertura assicurativa.

L'onere derivante dalla proposta di ampliamento della platea di elettori aventi diritto al voto a domicilio potrebbe, dunque, oscillare tra euro 1.200.000 ed euro 2.000.000, in occasione di referendum, ed ammontare a 100.000 euro in occasione di ogni consultazione elettorale a carattere nazionale. La nota dichiara di non aver valutato le eventuali spese da sostenere per l'effettuazione delle necessarie visite a domicilio da parte del personale medico delle aziende sanitarie locali.

Alla luce di queste premesse, ritiene necessario che il Governo fornisca una quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, precisando se devono ritenersi confermate o meno le previsioni di spesa e i relativi parametri di determinazione indicati nella nota sopra illustrata. I predetti elementi di quantificazione dovrebbero dar conto, in particolare, dell'effettiva

estensione della platea dei soggetti destinatari, considerato che la genericità della disposizione è tale da consentire anche una interpretazione piuttosto estensiva. Le indicazioni fornite andrebbero, in ogni caso, integrate degli elementi relativi agli oneri non quantificati nella nota, relativi in particolare ai costi per copertura assicurativa dei componenti dei seggi che escono per raccogliere i voti a domicilio e alle spese per le visite mediche effettuate dal personale delle ASL.

Ritiene, inoltre, dovrebbe essere considerato l'eventuale onere connesso con l'impegno richiesto alle pubbliche amministrazioni ed ai pubblici ufficiali coinvolti al fine di garantire la piena applicazione della nuova disciplina sul voto a domicilio.

Segnala, inoltre, che l'articolo 1-bis prevede che gli uffici di sezione per il referendum presso i quali si procede alla raccolta domiciliare del voto siano composti da quattro scrutatori in luogo dei tre previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, osserva che la disposizione reca oneri non quantificati e non coperti. Valuta, pertanto necessario che il Governo fornisca la quantificazione della maggiore spesa recata dalla norma in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala che al fine di poter disporre di una attendibile quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento si rende necessaria la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

Lino DUILIO (PD) rileva come la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento rischi di collocarlo su un binario morto, precludendo quindi l'esercizio del diritto di voto a cittadini gravemente malati e impossibilitati ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. Ritiene, pertanto, sarebbe particolarmente grave utilizzare strumentalmente in modo dilatorio la richiesta di relazione tecnica per un provvedimento i cui oneri sono probabilmente assai contenuti, sottolineando come costituisca un imperativo morale adoperarsi per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Duilio, sottolinea come non si possa rinviare *sine die* l'approvazione del provvedimento nell'attesa che il Governo faccia pervenire la relazione tecnica sui suoi effetti finanziari. Sottolinea, infatti, come siano ormai prossime le consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo, le elezioni amministrative e lo svolgimento di una tornata referendaria, evidenziando come occorra provvedere tempestivamente al fine di consentire a tutti i cittadini di poter esprimere il proprio voto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura ai colleghi Duilio e Cambursano che la Presidenza della Commissione si farà parte attiva per sollecitare settimanalmente il Governo a predisporre con tempestività la relazione tecnica sul provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, sottolinea come non vi sia nessuna intenzione di ritardare l'esame del provvedimento, in quanto tutte le forze politiche e il Governo intendono garantire il diritto di voto a tutti i cittadini. Ritiene tuttavia che, proprio al fine di assicurare tale diritto, sia necessario provvedere ad un'adeguata quantificazione e copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. Al riguardo, rileva come già siano state elaborate alcune stime, osservando tuttavia che la quantificazione degli oneri appare estremamente complessa in quanto risulta problematico definire con esattezza la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni in esame.

Il sottosegretario *Giuseppe VEGAS osserva in via generale che la predisposizione della relazione tecnica non costituisce nell'ambito dell'*iter* legislativo un passaggio meramente dilatorio, ma consente l'acquisizione di fondamentali elementi conoscitivi in ordine alla quantificazione degli oneri dei provvedimenti. Con riferimento al provvedimento in esame, garantisce che, qualora la Commissione deliberi di richiedere la relazione tecnica, questa

verrà predisposta nel minor tempo possibile, rilevando tuttavia come alcune delle fattispecie previste nel provvedimento potrebbero rendere non agevole la quantificazione degli oneri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

C. 2120, approvato dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (Pdl) rileva che il provvedimento recante modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2001, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, è già stato approvato dal Senato in prima lettura e non è corredato di relazione tecnica. Il provvedimento, che si compone di un solo articolo, prevede modifiche ai parametri richiesti dalla legislazione vigente per l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere. In particolare, il limite minimo di altezza per entrambi i sessi, come prevede la normativa in materia di servizio di leva, è stabilito in 1,50 metri anziché, come previsto dalla legislazione vigente in materia di servizio volontario nelle Forze armate, in 1,65 metri per gli uomini e 1,61 metri per le donne e si armonizzano i requisiti necessari ai fini dell'arruolamento dei suddetti soggetti con quelli previsti per i volontari in ferma prefissata quadriennale stabiliti ai sensi dell'articolo

4, commi 1, lettere c), e), g) e h) della legge n. 226 del 2004. Tali requisiti attengono, in particolare, al godimento dei diritti civili e politici, all'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, all'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool o per di sostanze stupefacenti o psicotrope e al possesso di particolari requisiti morali e di condotta.

In considerazione del fatto che l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82 del 2001, stabilisce che i soggetti interessati dalla disposizione in esame possono essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche, ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, alla luce della conferma acquisita dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2120, recante Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere;

rilevato che il provvedimento è privo di effetti finanziari;

esprime

NULLA OSTA »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, prevedendo in particolare la modifica del comma 4 dell'articolo 3 di tale decreto legislativo. Segnala che le modifiche prevedono, in primo luogo, che non solo il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria, ma anche i procedimenti di sua competenza, siano disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del medesimo Comitato. Si stabilisce, altresì, che il suddetto decreto individui anche le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2 della legge n. 241 del 1990.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, sottolinea che, come indicato anche nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo

schema di decreto in esame, le modifiche apportate non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, dal momento che è fatta salva la previsione dell'esplicita clausola secondo la quale ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (atto n. 62);

rilevato che il provvedimento è privo di effetti finanziari;

esprime

NULLA OSTA »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

**DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

ARTICOLO 1, COMMI 1-10.

Incentivi per rinnovo autoveicoli e motocicli inquinanti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento di carattere fiscale, si osserva, preliminarmente, che le stime sono state effettuate in modo prudenziale: si tenga conto, infatti, che la perdita di gettito imputabile agli incentivi per rinnovo autoveicoli pari a 408.5 milioni è stata effettuata considerando che il provvedimento fosse in vigore per l'intero anno 2009; inoltre, ai fini della copertura non si è tenuto conto delle maggiori entrate per imposta provinciale di trascrizione pari a circa 35 milioni di euro. Ove si fosse tenuto conto dell'entrata in vigore del decreto-legge e più precisamente della sua data di pubblicazione, la perdita sarebbe stata inferiore.

Per quanto riguarda l'IVA, non si è ritenuto di evidenziare i possibili effetti « sostituzione », ritenendo di entità trascurabile i minori acquisti di altri beni di consumo a seguito dell'acquisto delle autovetture incentivate. Prudenzialmente, del reato, ai fini delle imposte dirette si è tenuto conto soltanto della componente negativa, in termini di gettito (minor gettito imputabile alla quote di ammortamento per acquisto di autovettura da parte delle imprese), mentre non sono stati considerati gli effetti positivi, delle maggiori imposte che saranno versate dalle imprese del settore auto che si gioveranno delle ricadute positive del provvedimento.

Per ciò che riguarda la valutazione degli effetti indotti, si evidenzia che la domanda aggiuntiva stimata nella relazione tecnica, alla luce della prime rispo-

ste del mercato all'introduzione delle misure incentivanti, appare alquanto moderata. Infatti, premesso che il confronto tra gennaio 2004 e 2008 ha registrato una riduzione del 32 per cento dagli ordinativi occorre considerare che questi, invece, nel mese di febbraio, sono aumentati del 4 per cento rispetto al corrispondente mese dal 2008, anche se l'inversione di tendenza è iniziata solo nella seconda metà del mese. Tutto ciò lascia presagire un incremento della domanda superiore a quello stimato nella relazione tecnica.

Per quanto concerne le diverse percentuali di autovetture aggiuntive, la differenza di sette punti tra le autovetture da rottamare euro 2, in confronto alle euro 0/1, è da ascrivere alla circostanza che le agevolazioni per le vetture euro 0/1 sono in essere da 3 anni mentre per le euro 2, nel 2009, sono state estese, per la prima volta, alle auto immatricolate negli anni 1997-1999.

Per i motoveicoli, si fa presente che, l'incremento della domanda è influenzato dal consistente aumento dell'importo del *bonus* che è passato da 300 a 500 euro nonché dall'estensione dell'agevolazione ai motoveicoli euro 1.

L'andamento tendenziale, in assenza di agevolazioni, delle domande di acquisto di una vettura nuova di piccole dimensioni (con i requisiti per usufruire dell'incentivo) sulla base delle risultanze degli anni precedenti si stima pari al 16,2 per cento rispetto alle autovetture rottamate.

Per quanto riguarda la perdita di gettito ai fini Ires, Irpef, Irap in capo alle imprese, la quota di IVA non detraibile è stata aggiunta al costo dell'autovettura ed il valore complessivo è stato ripartito in quote annuali corrispondenti ad un

quinto, riducendo del 50 per cento la quota di ammortamento del primo anno.

ARTICOLO 2.

Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla considerazione nella stima del recupero di gettito di IVA e di imposte dirette conseguente all'effetto incentivante della disposizione, si precisa che tale scelta metodologica è stata effettuata tenendo conto delle negative tendenze di mercato previste per il settore (previsioni effettuate in assenza di interventi normativi) e dell'evidente effetto di contrasto a tale tendenza operato dalla norma in esame. Comunque al fine di non pregiudicare l'elevato grado di prudenzialità cui è improntata la stima, l'ammontare di maggiori investimenti nel settore è stato ipotizzato ad un livello non particolarmente elevato, ove si consideri che è stata applicata una modesta quota percentuale (il 10 per cento) sulla spesa prevista.

ARTICOLO 3.

Distretti produttivi e reti di imprese.

In particolare, in ordine alla verifica circa l'effettiva possibilità di contenere l'onere derivante dalle norme entro il limite massimo di spesa previsto, si chiede di precisare se l'accesso alla tassazione su base concordataria si configuri, per i distretti le cui imprese abbiano optato per la tassazione unitaria, come un obbligo, ovvero come una facoltà.

In quest'ultimo caso, la presenza di distretti che adottino la tassazione unitaria dal regime concordatario potrebbe affievolire l'efficacia dello strumento di cui

l'amministrazione finanziaria dispone per ricondurre il costo dell'agevolazione nel limite di spesa annuo previsto.

Al riguardo, si fa presente che la relazione illustrativa all'articolo 3 riprende sostanzialmente quanto contenuto nella relazione illustrativa della legge finanziaria 2006 che conferma l'obbligatorietà del concordato preventivo delle imposte dovute in caso di opzione per la tassazione unitaria, a prescindere dal testo letterale delle disposizioni che fanno riferimento distintamente al « reddito imponibile » ed al « reddito unitario imponibile ».

ARTICOLO 4.

Misure fiscali per le aggregazioni di imprese.

La normativa in oggetto, a differenza di quanto previsto dalle analoghe norme della finanziaria 2007 che hanno introdotto il beneficio per le operazioni di aggregazione effettuate negli anni 2007 e 2008, non elenca l'avviamento tra le poste affrancabili, evidenziando una diversa *ratio* dal legislatore volta a privilegiare le altre voci dell'attivo; coerentemente la relazione tecnica afferma l'impossibilità di affrancare il maggior valore attribuito a tale bene immateriale.

Per ciò che attiene l'andamento di cassa indicato nel 2014 si evidenzia correttamente una imprecisione della relazione tecnica, benché essa si possa considerare in linea con la prudenzialità della stima di perdita di gettito: dal momento che il periodo medio di ammortamento risulta pari a circa 3,66 anni, la perdita di gettito per l'anno in questione sarebbe pari a circa 32,3 milioni di euro.

Pertanto si allega la nuova tabella relativa agli effetti di cassa della disposizione in esame:

Cassa	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IRES			- 121,6	- 69,5	- 69,5	- 27,5	+ 34,1	0
IRAP			- 18,1	- 9,8	- 9,8	- 4,8	+ 6,1	0
Totale			- 139,8	- 79,3	- 79,3	- 32,3	+ 40,2	0

Tabella in milioni di euro.

ARTICOLO 5.

Aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione di immobili.

Con riferimento alle osservazioni in ordine alla necessità di chiarire quali siano i dati e gli elementi su cui si fonda l'ipotesi relativa alla misura dell'incremento (60 per cento) del tasso di adesione alla rivalutazione volontaria utilizzato dalla relazione tecnica, in conseguenza del minore costo della rivalutazione stessa, si evidenzia quanto segue:

come noto, la normativa proposta si inserisce e modifica ulteriormente un provvedimento originariamente previsto nel decreto-legge n. 185 del 2008;

in tale sede erano state previste aliquote di imposta sostitutiva maggiori, a fronte, peraltro, di una efficacia fiscale della rivalutazione con decorrenza anticipata rispetto a quanto da ultimo previsto;

successivamente, in sede di conversione in legge del provvedimento le originarie aliquote di imposta sostitutiva (10 per cento per gli immobili strumentali, 7 per cento per quelli non strumentali) sono state ridotte (rispettivamente al 7 per cento ed al 4 per cento), per rendere maggiormente appetibili le norme;

in tale sede la relazione tecnica all'emendamento approvato aveva già ritenuto opportuno assumere, come conseguenza della riduzione delle aliquote, una adesione superiore di un terzo rispetto a quanto ipotizzato in sede di rotazione tecnica originaria;

da ultimo, l'ulteriore riduzione delle aliquote ha portato il complesso delle norme in oggetto ad essere particolarmente appetibili, soprattutto nei confronti dei contribuenti i quali abbiano una prospettiva di medio/lungo periodo, escludendo pertanto i soli soggetti con un orizzonte temporale sugli immobili di breve periodo;

in tale contesto, sulla base di quanto già effettuato con riferimento all'emenda-

mento approvato decreto-legge n. 185 del 2008, si è ritenuto opportuno indicare in un ulteriore 60 per cento il potenziale maggiore interesse nei confronti della norma, così come emendata;

pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di potere confermare il gettito e le ipotesi indicato nella relazione tecnica.

Con riferimento alle osservazioni di carattere finanziario della Commissione bilancio si rappresenta quanto segue:

Articolo 1, comma 11: si chiede una conferma da parte del Governo in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi derivanti dal finanziamento straordinario di 11 milioni di euro destinato alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'installazione di dispositivi per la riduzione delle emissioni di particolato dei gas di scarico su alcune tipologie di veicoli pubblici.

Al riguardo si rappresenta che il contributo in esame non determina effetti peggiorativi in quanto comunque erogato ad enti soggetti al rispetto del patto di stabilità.

Articolo 6: si richiedono puntuali indicazioni circa i profili applicativi dalla norma, precisando in particolare la natura degli interventi della SACE S.p.a. e se su tali interventi operi la garanzia statale prevista dall'articolo 6 del DL 269 del 2003 e, in tal caso, se sia stata valutata la compatibilità della prestazione della garanzia con la dotazione dei relativi capitoli di spesa, tenuto conto dei limiti fissati dalla legge di bilancio.

Al riguardo, si rappresenta che gli interventi della SACE non sono assistiti da garanzia dello Stato e che inoltre la disposizione deve essere attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, tra l'altro, individuerà gli ambiti di operatività della disposizione.

Articolo 7, comma 3, vengono richiesti chiarimenti al Governo in ordine:

a) alla possibilità di ridurre gli stanziamenti utilizzati a copertura al fine di registrare variazioni in termini di entrata derivanti dalle disposizioni introdotte;

b) All'opportunità di indicare non solo come previsto nel testo la missione della quale è prevista la riduzione, ma anche le unità previsionali di base interessate e la natura della spese iscritte nelle stesse delle quali si prevede la riduzione.

Al riguardo si conferma la natura meramente contabile della disposizione del tutto analoga alla precedente disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185; la disposizione in oggetto, rafforzando i controlli ha previsto in termini di minori spese sugli stanziamenti previsti previsti per far fronte alle comparazioni (stante il minor numero e la minore entità delle compensazioni) un effetto positivo sul saldo netto da finanziare, utilizzando tali risorse a copertura del decreto-legge.

Per gli effetti sull'indebitamento e sul fabbisogno, tale minore spesa è stata, invece, registrata in termini di maggior entrata in quanto a causa delle minori compensazioni deriverebbe un maggior gettito. Conseguentemente non appare opportuna la riduzione degli stanziamenti.

In ogni caso, si rappresenta che i richiamati stanziamenti, iscritti nell'ambito della categoria X della spesa relativi alle compensazioni per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti d'imposta (allocati, tra l'altro, sui capp. 3810, 3811, 3813 e 3814/MEF), sono destinati ad alimentare l'apposita contabilità speciale 1778, che è deputata alla gestione dei flussi finanziari delle compensazioni medesime, pertanto in relazione alla riduzione di tali stanziamenti verrà assicurata una corrispondente diminuzione delle compensazioni correlata agli effetti di maggior gettito;

Articolo 8. 1. Si richiedono chiarimenti in ordine all'opportunità di modificare la formulazione dell'alinea del comma 1, o nel senso di riferire la copertura non genericamente ai maggiori oneri, ma piuttosto agli « oneri netti », o, e sembrerebbe in estratto la

soluzione preferibile, nel senso di indicare l'ammontare complessivo degli oneri, inserendo tra i mezzi di copertura anche l'utilizzo delle maggiori entrate che le stesse disposizioni determinano (si pensi ad esempio agli effetti positivi in termini di gettito IVA).

Al riguardo si rappresenta che, come evidenziato in tecnica e nel prospetto riepilogando degli effetti finanziari, si tratta di oneri netti, ovvero del differenziale tra maggiori spese (e minori entrate) e maggiori entrate.

Ciò posto non vi sono osservazioni da formulare in ordine all'inserimento, all'articolo 8, della specificazione che trattasi di oneri netti.

2. Viene poi richiesto di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare l'alinea del comma 1, dell'articolo 8, indicando esplicitamente le disposizioni alle quali la quantificazione dell'onere, esplicitamente prevista, fa riferimento.

Anche sotto tale profilo, pur ritenendo esaustivo il quadro finanziario presentato, non vi sono obiezioni da formulare in caso il parere della Commissione bilancio contenga la riformulazione dell'alinea del comma 1 dell'articolo 8 nel senso ora evidenziato.

3. Si osserva che la disposizione in esame quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di previsione di spesa, ma che tale formulazione, tuttavia, non sembra tener conto del fatto che pur trattandosi, in larga parte, di minori entrate, vi sono anche disposizioni per le quali è prevista una specifica autorizzazione di spesa formulata in termini di limite massimo di spesa – quali l'articolo 1, comma 11, l'articolo 3 e l'articolo 8, comma 2 (il quale, tuttavia, non è computato nella quantificazione, dell'onere complessiva). Per i suddetti articoli, quindi, sulla base della vigente disciplina contabile, non dovrebbe applicarsi la clausola di monitoraggio prevista dal comma 3, dell'articolo 8, che è riferita, in via generale, all'intero decreto-legge.

Al riguarda non si ritiene di condividere quanto rappresentato dalla Commissione bilancio in quanto, come è noto, la disposizione relativa al monitoraggio attiene ad un

sistema di garanzie volto a prevenire le eccedenze di spesa che non possano determinarsi in caso di tetto di spesa, essendo in questo caso l'onere limitato all'entità dello stanziamento. È di tutta evidenza che la clausola di monitoraggio non può trovare applicazione alle disposizioni recanti un tetto massimo di spesa e che, di conseguenza, non risulta necessario esplicitare tale inapplicabilità.

4. Sempre con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'alinea, del comma 1, dell'articolo 8, la Commissione bilancio rileva che questa è formulata solo sino all'anno 2014, a fronte di oneri, quali quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5, che sembrano avere natura permanente. Al riguardo, si chiede che il Governo chiarisca l'ammontare degli oneri successivi all'anno 2014, anche al fine di modificare la qualificazione dell'onere e renderla coerente con le modalità di copertura utilizzate, quale quella prevista dalla lettera *b*), del comma 1 del suddetto articolo, che prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7 e che ha carattere permanente.

Al riguardo si rileva che gli oneri recati all'articolo 3, trovano copertura, per gli anni successivi al 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 890 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione riguarda i distretti e non utilizzata neanche parzialmente, come peraltro è dato evincere dalla formulazione del comma 3 dell'articolo citato. Le risorse relative a tale disposizione sono iscritte nel capitolo 7410 del Ministero dello sviluppo economico che, per l'anno 2009, reca una dotazione di competenza pari a 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli elementi informativi sugli oneri per gli anni successivi si segnala che la copertura è comunque assicurata a regime con le risorse di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8.

Relativamente alla lettera *a*) alle risorse utilizzate con finalità di copertura la Commissione bilancio segnala che nei capitoli 7420 e 7342 del Ministero dello sviluppo economico in conto residui risultano iscritti in conto residui di lettere *c*) (vale a dire residui impegnati), risorse in misura superiore a quelle delle quali è previsto l'utilizzo (pari a 933 milioni di euro). Da quale

circostanza (cioè che siano iscritte in bilancio ancora come residui impegnati) si deduce che sono ulteriori rispetto a quelle delle quali è già stato previsto l'impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per l'anno 2008, e che per tali risorse debba ancora procedersi formalmente alle revoche.

Al riguardo appare opportuno chiarire che la copertura del decreto-legge a valere su residui d'impegno della legge 488 è basata sulle revoche di cui al DM 28 febbraio 2008, per 785 milioni, nonché su ulteriori revoche di circa 200 milioni che il Ministero dello sviluppo economico ha garantito effettuerà nei primi mesi del 2009. Infatti, non è possibile utilizzare residui d'impegno se non sussistono contestuali revoche d'impegni, non essendo possibile che si verificino ulteriori revoche per 933 milioni di euro oltre ai 785 già accertati con il DM 28 febbraio 2008. A dimostrazione di ciò, i 450 milioni assegnati al fondo garanzia con il decreto legge n. 185 del 2008 sulle precedenti revoche sono reati ridotti proprio per utilizzare quelle stesse risorse a copertura del decreto-legge n. 5 del 2009.

5. Con riferimento alla lettera *c*), che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge n. 256 del 2006, la Commissione ricorda che tale disposizione, pur non prevedendo una esplicita autorizzazione di spesa, è inclusa, come si evince dalle schede di analisi allegata al disegno di legge di bilancio, tra le voci di fatture legislativo. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7410 del Ministero dello sviluppo economico che, per l'anno 2009, reca una dotazione di competenza pari a 50 milioni di euro. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, tali risorse risultano già impegnate per il provvedimento in esame. Al riguardo, la Commissione ritiene, opportuna una conferma da parte del Governo;

Al riguardo si conferma la disponibilità delle risorse per il provvedimento in esame.

6. Con riferimento alla lettera *d*), che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della

legge n 296 del 2006. Tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 8438 del suddetto Ministero con una dotazione di competenza, per l'anno 2009,

pari a euro 69.523.226. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, le risorse dello quali è previsto l'utilizzo risultano già impegnate per il provvedimento in esame. Al riguardo, la Commissione ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Al riguardo si conferma la disponibilità delle risorse per il provvedimento in esame.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 e abbinate (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 116

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinate C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe (*Seguito dell'esame e rinvio*) 119

ALLEGATO (*Emendamenti del relatore*) 123

Sui lavori della Commissione 120

Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 Vannucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 120

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131 Senatore Caforio, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 120

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava (*Seguito dell'esame e rinvio*). 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Testo unificato C. 326 e abbinate.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame elaborato dalla X Commissione modifica la disciplina relativa a platino, palladio, oro e argento, attualmente contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) – e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, recante il relativo regolamento di attuazione. Ricorda altresì che il provvedimento interviene a difesa delle imprese italiane e del *made in Italy*, al fine di tutelare l'arte orafa nazionale e evitare, tra l'altro, che si verifichi il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti im-

propriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia. Il provvedimento consta di 42 articoli, suddivisi in 14 Capi, che illustra. Sottolinea quindi che il Capo I, composto dall'articolo 1, contiene le definizioni, che ricalcano sostanzialmente quelle contenute nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, salvo l'inserimento della definizione di «lega», la riformulazione della definizione di «titolo» e la modificazione di quella del «marchio di identificazione», il quale viene definito quale impronta identificativa del soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione viene quindi identificato come «marchio di artefice», se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso e come «marchio di responsabilità» se concesso ad una impresa che esercita l'attività di produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime, di importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o di commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo.

Rileva quindi che il Capo II, articoli da 2 a 9, reca la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, rinviando ad un apposito regolamento di attuazione la fissazione delle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo; il successivo Capo III, articoli da 10 a 11, prevede che presso ogni Camera di commercio sia tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, al quale devono iscriversi le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso, le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi e le imprese che importano semilavorati o oggetti in me-

tallo prezioso; mentre il Capo IV, articoli da 12 a 16, reca disposizioni in materia di marchio di identificazione, prevedendo, tra l'altro, che la Camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, assegni all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e faccia eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Precisa che al regolamento di attuazione è demandato il compito di definire i criteri e le modalità di stampa delle matrici per garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta ad un versamento, a favore della Camera di commercio competente, di un diritto di saggio e di marchio il cui importo sarà stabilito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Sottolinea quindi che il Capo V, all'articolo 17, consente – in aggiunta al marchio di identificazione – l'apposizione dei marchi tradizionali di fabbrica, o di sigle particolari, sempre che non contengano alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo; il Capo VI, all'articolo 18, reca invece disposizioni in materia di analisi da parte di laboratori indipendenti, mentre il successivo Capo VII, articoli da 19 a 20, introduce disposizioni in materia di oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista. Evidenzia che il Capo VIII, articoli da 21 a 25, reca disposizioni in materia di responsabilità degli operatori, stabilendo, tra l'altro, che i titolari di marchi di responsabilità appongono il proprio marchio di identificazione nella loro sede, e che gli stessi titolari, previa autorizzazione scritta e sotto la loro responsabilità, possano far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, in possesso del marchio di artefice, che ha fabbricato l'oggetto. Viene inoltre previsto che nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti di metallo prezioso importati da Paesi che

non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo debba essere indicato il Paese di origine. Ricorda ancora che il Capo IX, articoli da 26 a 28, reca disposizioni in materia di vigilanza, da parte del personale delle Camere di commercio, sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi; il successivo Capo X, articoli da 29 a 32, reca disposizioni in materia di laboratori di saggio e di analisi, stabilendo, in modo innovativo rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, che tutti i laboratori che effettuano le analisi prescritte sugli oggetti in metallo prezioso devono risultare comunque accreditati quali laboratori di prova per la determinazione del titolo dei metalli preziosi da un organismo aderente all'Ente europeo di accreditamento (EA) e devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione. La vigilanza e il controllo su tutti i laboratori sono esercitati dall'organismo che ha provveduto al loro accreditamento. Le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento di attuazione e non danno luogo ad alcun indennizzo.

Aggiunge che il Capo XI, all'articolo 33, stabilisce che per garantire la conformità alle disposizioni della legge sono ammesse certificazioni aggiuntive e il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio oppure da un organismo di certificazione accreditato dall'EA competente per il settore produttivo dei metalli preziosi. Il Capo XII, articoli da 34 a 36, reca invece le disposizioni sanzionatorie, introducendo nuove fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie. Una rilevante novità è rinvenibile nell'articolo 35, ai sensi del quale i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati a confluire in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per esser poi devoluti, in misura paritaria, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e per la realizzazione di iniziative

di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentero, sulla base di un programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore. Ricorda, in particolare, che l'articolo 36 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il borsino dell'oro usato. Il Capo XIII, all'articolo 38, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Comitato nazionale dei metalli preziosi. Sottolinea, infine, che il Capo XIII, articoli da 39 a 42, reca le norme transitorie e finali, disponendo l'abrogazione sia del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sia del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e prevedendo al contempo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo regolamento di attuazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.

Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinate C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti il parere favorevole con condizioni e un'osservazione della I Commissione e il parere favorevole della X Commissione. Ricorda altresì che il Presidente della Commissione V ha inviato una lettera, nella quale richiede di apportare al testo in esame le modifiche necessarie, individuando una diversa modalità di copertura finanziaria o rideterminando l'onere, sulla base degli elementi di chiarimento sui profili problematici di carattere finanziario depositati dal rappresentante di Governo nella seduta del 24 febbraio 2009 presso la V Commissione. Sulla base di questi elementi illustra alcuni emendamenti che ha presentato per recepire le indicazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Tino IANNUZZI (PD) esprime un giudizio favorevole sugli emendamenti pre-

sentati dal relatore. Concorda sul nuovo testo che prevede una copertura finanziaria ridotta ed insufficiente, ma che comunque consente la prosecuzione del procedimento legislativo e l'approvazione del testo unificato delle proposte di legge, e che rappresenta un primo seppur assai limitato segnale del Governo verso quello straordinario patrimonio dell'Abbazia Benedettina di Cava dei Tirreni. Sottolinea che è giusto — per quanto attiene alle partecipazioni della Regione Campania e della Provincia di Salerno al Comitato Nazionale — eliminare la previsione «in quanto concorrono al finanziamento del progetto», come ha rilevato e argomentato la I Commissione Affari Costituzionali. Precisa, fra l'altro, che la Regione e la Provincia hanno già definito in primo stanziamento — 500.000 euro la prima; 100.000 euro la seconda — per il progetto del Millennio e per il recupero della Abbazia e della sua grande tradizione storico-culturale e religioso.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rileva che se vi è una riduzione del contributo erogato, rispetto allo stanziamento iniziale, è in ogni caso apprezzabile che il Governo abbia comunque assicurato fino al 2012, in periodo di crisi, la copertura finanziaria anche per somme più limitate rispetto a quelle previste originariamente.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) esprime dubbi sul fatto che la prevista riduzione degli oneri finanziari possa consentire di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ribadisce che le somme stanziolate costituiscono già somme importanti per perseguire gli obiettivi della proposta di legge in esame.

Eugenio MAZZARELLA (PD) considera favorevolmente il fatto che Cava riesca ad avere contributi da parte del Governo.

La Commissione approva quindi con distinte votazioni gli emendamenti 2.6, 3.1, 4.8 e 4.9 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il nuovo testo del progetto di legge come ulteriormente modificato dall'approvazione degli emendamenti approvati verrà trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza.

Sui lavori della Commissione.

Antonio PALMIERI (PdL) auspica che la Commissione possa avviare in tempi brevi l'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca, da lui proposta anche sulla base delle intese intervenute con il vicepresidente della Commissione, Nicolais.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».
Nuovo testo C. 867 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 11 febbraio 2009.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame, mentre la Commissione V non ha ancora espresso il parere di competenza, deliberando di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

C. 2131 Senatore Caforio, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, sull'abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Vi è infatti la necessità di approfondire adeguatamente i temi emersi dopo la sentenza del Consiglio di Stato e l'adozione del decreto da parte del Governo, da lui ricordati nella relazione, con un adeguato ciclo di audizioni formali, da svolgere in tempi brevi, che consentano alla Commissione di completare il lavoro svolto nella passata legislatura.

Claudio BARBARO (PdL) condivide l'ipotesi di svolgere l'indagine conoscitiva, rilevando peraltro che l'equiparazione tra laurea in scienze motorie e fisioterapia non è praticabile. Ritiene necessario, in ogni modo, che chi ha una specifica formazione in scienze motorie deve poter essere equiparato ai fisioterapisti, se acquisisce le competenze necessarie per svolgere tale professione.

Giovanni LOLLI (PD) concorda con la proposta di procedere ad un'indagine conoscitiva istruttoria, rilevando peraltro che occorre tutelare i laureati in scienze motorie al fine di mantenere intatto il prestigio della loro professionalità, così come si era fatto nella scorsa legislatura.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che nella precedente legislatura era stato svolto un lavoro approfondito, al fine di

definire più in generale il profilo dei laureati in scienze motorie. Concorda, quindi, con la proposta di svolgere in tempi brevi un'indagine conoscitiva istruttoria al riguardo. Le risulta, peraltro, che la 7^a Commissione del Senato ha già avviato l'esame di una proposta di legge per regolamentare la professione dei laureati in scienze motorie, proprio per venire incontro all'esigenza prospettata dai colleghi.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ribadisce che la soluzione adottata dal Senato non può essere accettabile, in quanto risulta tardiva rispetto ad una soluzione che maggioranza e opposizione avevano approvato all'unanimità nella scorsa legislatura. Per tutelare maggiormente i diritti dei laureati in scienze motorie bastava approvare il testo licenziato dalla Camera in quella occasione e improvvidamente modificato dal Senato. Precisa, infatti, che proprio quella soluzione intendeva venire incontro alle esigenze dei laureati in scienze motorie che avevano già intrapreso un percorso di formazione. Si dichiara infine favorevole al trasferimento in sede legislativa dell'esame della proposta in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo in intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994 Fava.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Paolo GRIMOLDI (LNP), *relatore*, riterrebbe opportuno che la Commissione pervenisse già nella seduta odierna alla conclusione dell'esame del provvedimento, fis-

sando un termine a breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario Rocco CRIMI, intervenendo in sede di replica, ricorda che in più di un'occasione ha evidenziato come l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali offra l'occasione all'Italia per far conoscere al mondo le proprie eccellenze: si tratta di manifestazioni che per molteplici aspetti, pur richiedendo un iniziale impegno di risorse finanziarie, possono rappresentare un «volano» per l'economia nazionale e per il settore terziario. Per questi motivi, si dichiara favorevole a tutte le iniziative finalizzate alla candidatura italiana ad ospitare competizioni di livello Internazionale. Sottolinea che questa sua convinzione è stata ampiamente dimostrata dalla sua presenza alla presentazione della candidatura italiana per il Campionato del Mondo di Pallacanestro del 2014 e che si appresta a sostenere anche la nuova proposta per ospitare i Campionati Europei di Calcio del 2016. Sottolinea che la grande concentrazione di eventi ai quali l'Italia potrebbe – a pieno titolo – essere prescelta quale Paese organizzatore lo induce però ad auspicare un recupero dell'attuale situazione finanziaria, al fine di prevedere il ripristino del Fondo per gli eventi sportivi internazionali, il cui rifinanziamento è stato sospeso nel 2008. Aggiunge che la finalità del Fondo, tuttavia, sarà volta al pieno sostegno di «grandi eventi», ad una pianificazione delle candidature e ad una valutazione delle stesse con l'individuazione dei criteri di valutazione sulla fattibilità della candidatura, anche in base alle reali condizioni degli impianti prescelti, delle infrastrutture presenti e del reale utilizzo o della conversione delle strutture che dovranno essere costruite per l'occasione. Segnala quindi che il presentatore del progetto di legge, deputato Fava, e il relatore sul provvedimento hanno evidenziato i positivi effetti che il Campionato organizzato nel 2007 in Francia hanno avuto sull'economia francese e come l'eventuale assegnazione

della Coppa del Mondo 2015 possa essere collegata all'Expo di Milano prevista per quello stesso anno, per il ruolo che il rugby svolge oggi nel panorama dello sport italiano, coinvolgendo sempre più appassionati e ospitando a Roma alcune delle fasi del «Sei Nazioni di Rugby». Rileva che proprio in questa occasione è stato da tutti notata la grande partecipazione della popolazione e il «vero spirito sportivo» che accompagna questa disciplina riversando nel Paese gruppi di tifoserie festose e non violente o rancorose.

Auspica quindi che il disegno di legge in esame abbia una rapida e felice conclusione, assicurando il suo sostegno affinché ciò avvenga in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15.10 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta, al fine di consentire la presentazione di eventuali emendamenti.

La seduta sospesa alle 15.05 riprende alle 15.10.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Manuela DI CENTA (PdL) ringrazia il sottosegretario, per aver rilevato i riflessi positivi dello sport sull'economia.

Claudio BARBARO (PdL) sottolinea l'importanza dell'evento oggetto del provvedimento,

auspicando quindi che il percorso sia il più veloce possibile.

Giovanni LOLLI (PD) auspica che il percorso legislativo sia il più rapido possibile rilevando che vi sono buone possibilità che i campionati mondiali di rugby vengano assegnati all'Italia. Rileva che andrebbe peraltro ripristinato il Fondo per il finanziamento dei grandi eventi che è stato soppresso dal decreto legge n. 112 del 2008. Sottolinea che tale Fondo ha permesso di organizzare altri grandi eventi in Italia e che andrebbe pertanto ripristinato. Ricorda in particolare l'importanza dei mondiali di ciclismo recentemente svolti a Varese.

Paolo GRIMOLDI (LNP), *relatore*, segnala che vi sono ottime probabilità che l'evento venga assegnato all'Italia. Auspica quindi che il provvedimento sia licenziato in tempi brevi.

Il sottosegretario Rocco CRIMI ribadisce la propria disponibilità a pervenire ad un'approvazione definitiva del provvedimento in tempi brevi.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinato C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2. 6. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: 10 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 250.000 euro per l'anno 2009 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente:

All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

All'articolo 5, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a 250.000 euro per l'anno 2009 e 500.000 euro per ciascuno degli

anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

4. 8. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in quanto concorrono finanziariamente al progetto.

4. 9. Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci 124

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 124

Sull'ordine dei lavori 125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Agenzia CASACLIMA, di Bru.Mar Group S.p.A., di Bioecolab e di docenti universitari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 126

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 marzo 2009.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantoniani.

La seduta comincia alle 14.35.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 marzo 2009.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che il provvedimento all'esame contenga misure che hanno un rilevante impatto sulle politiche ambientali e, più in generale, sul raggiungimento da parte dell'Italia degli impegni internazionali assunti in sede europea e in sede di applicazione del protocollo di Kyoto. Per queste ragioni, chiede al relatore di prestare particolare attenzione, in sede di redazione della proposta di parere sul provvedimento in esame, ad alcune questioni e proposte tendenti a

qualificare e rafforzare in direzione della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica le misure previste dal decreto-legge in esame. In particolare, per quanto riguarda la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici, per l'installazione di impianti a metano e a GPL e per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, segnala l'opportunità di limitare gli incentivi agli autoveicoli a più ridotto impatto ambientale (i cosiddetti « Euro3 e Euro4 »); di restringere il campo di applicazione delle agevolazioni per l'installazione dei filtri antiparticolato solo a quelli di più moderna concezione (nella cui produzione, peraltro, alcune aziende italiane sono all'avanguardia); nonché di accertare che nel sistema degli incentivi siano ricompresi gli automezzi cosiddetti « autocompattatori », utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani, e quelli utilizzati per il trasporto merci. Chiede, infine, al relatore di valutare l'opportunità di sottolineare nel parere il valore delle misure dirette a limitare la circolazione nei centri storici ai soli veicoli a basso impatto ambientale, adottate da molti sindaci soprattutto nelle regioni della pianura padana; tali misure nel corso degli anni hanno dimostrato un'indubbia efficacia anche sotto il versante della sostituzione dei veicoli inquinanti con altri meno inquinanti.

Ermete REALACCI (PD), nell'esprimere condivisione con quanto sottolineato dal deputato Bratti, rileva, inoltre, come non risulta facilmente comprensibile il motivo per cui il Governo abbia ritenuto di dover subordinare le agevolazioni fiscali relative all'acquisto degli elettrodomestici al fatto che si stia procedendo ad una complessiva ristrutturazione edilizia, per la quale sia stata presentata analoga domanda di sgravio fiscale. A suo giudizio, infatti, se tale connessione può trovare una sua ragione d'essere nel caso in cui l'acquisto riguardi i mobili di arredamento, nel caso degli elettrodomestici a basso consumo energetico risulta molto importante incentivarne l'acquisto, indipendentemente, appunto, da

ristrutturazioni più complessive dell'immobile. Rileva, infine, come sia molto importante che la Commissione prosegua l'approfondimento di alcune tematiche quali la realizzazione di sistema di qualità della casa che incrementi un'edilizia eco-compatibile e a basso impatto ambientale, anche al fine di poter meglio esaminare le imminenti proposte che il Governo si appresta a varare.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, dichiara di aver preso nota di quanto rilevato dai colleghi Bratti e Realacci, sottolineando, con riguardo alle incentivazioni relative all'acquisto dei mobili, che occorrerebbe, al fine di meglio evidenziare la compatibilità ambientale delle misure proposte, prevedere misure per l'incremento delle foreste.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro BRATTI (PD) chiede di poter consegnare alla presidenza della Commissione, affinché possa trasmetterla al Ministro dell'Ambiente, copia di un plico contenente le firme di alcune centinaia di cittadini del Comune di Mesola, raccolte nel corso di un'iniziativa relativa alla riconversione produttiva della centrale di Polesine Camerini. Annuncia, inoltre, che valuterà se quanto ivi richiesto possa divenire oggetto di un atto di sindacato ispettivo che potrà essere presentato dal suo gruppo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara di ricevere volentieri la documentazione consegnatagli dal deputato Bratti, assicurando che provvederà a trasmetterla al Ministro competente.

Franco STRADELLA (PdL) chiede alla presidenza di valutare in quali forme la Commissione possa approfondire la questione relativa alla manutenzione della rete stradale del Paese e alle modalità con le quali vengono utilizzate le risorse all'uopo destinate. Ricorda, in proposito, come il sottosegretario Mantovani si sia

espresso in un'intervista radiofonica sulla questione, rilevando come la competenza nel settore spetta, oltre che allo Stato, anche agli enti locali, con particolare riferimento alle province. Ritiene, al riguardo, che occorra prestare attenzione non solo al profilo dei soggetti competenti ma anche a quello delle azioni che da mettere in campo per garantire la sicurezza e la buona manutenzione della rete stradale.

Ermete REALACCI (PD), si associa, condividendone pienamente le ragioni, alla richiesta formulata dal deputato Stradella.

Il sottosegretario Mantovani, in riferimento a quanto rilevato dal deputato Stradella, informa la Commissione che il Governo, nell'ambito della predisposizione dello schema del nuovo contratto con l'Anas ha previsto uno stanziamento complessivo di un miliardo e duecento milioni di euro, metà dei quali da destinare da parte della citata società proprio alla manutenzione della rete stradale di competenza dello Stato. Auspica, quindi, che tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ai

diversi livelli di governo, assumano adeguate iniziative per garantire la sicurezza e la manutenzione della rete stradale.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 marzo 2009.

Audizioni di rappresentanti di Agenzia CASACLIMA, di Bru.Mar Group S.p.A., di Bioecolab e di docenti universitari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ».

C. 1952 Guido Dussin.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 15 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Nomina n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	132

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti di Assaereo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
AVVERTENZA	133

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Nomina n. 33.
(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 marzo scorso il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.

Amedeo CICCANTI (UdC) dichiara che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione, in quanto non condivide la proposta di nomina presentata dal Governo.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Biasotti, Boffa, Buonanno, Cardinale, Ceroni (in sostituzione di Barbareschi), Ciccioli (in sostituzione di Taglialatela), Crosio, Fiano, Garofalo, Iapicca, Landolfi, Laratta, Lovelli, Meta, Misisi, Moffa, Montagnoli, Nicco, Nizzi, Salvini, Sarubbi, Testoni, Toto e Valducci.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.50.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni II e III sul disegno di legge AC 2042, già approvato dal Senato, recante l'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, una delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e delle modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Ricorda che il Trattato di Prüm, firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Il capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici, ossia le impronte digitali, nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della IX Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 21 del disegno di legge, che prevede l'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 17, 18 e 19 del Trattato di Prüm, che disciplinano l'impegno di guardie armate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo.

In particolare, evidenzia che ai sensi dell'articolo 17 del Trattato, ogni Stato può decidere in modo autonomo, in funzione della propria politica nazionale di sicurezza aerea, se prevedere o meno la presenza, sui velivoli registrati nello Stato in questione, di scorte armate, ossia di funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità formati allo scopo e incaricati del mantenimento della sicurezza a bordo dei velivoli. Tale presenza deve avvenire in conformità alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale.

Ricorda che, secondo quanto regolato dalla Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963, relativa ai reati a bordo dei velivoli, una volta deciso l'imbarco della scorta armata su un particolare volo, l'ufficio nazionale di coordinamento competente dello Stato interessato ne darà notifica scritta, almeno 3 giorni prima del volo in questione e secondo il modello di cui all'annesso 1 al Trattato, all'omologa struttura dello Stato di destinazione del velivolo. Nei casi di imminente pericolo non sarà necessario che la notifica preceda il decollo, purché essa avvenga prima dell'atterraggio dell'aeromobile.

Sottolinea che ai sensi dell'articolo 18 del Trattato, le Parti contraenti devono rilasciare alle scorte armate assegnate a bordo dei velivoli delle altre Parti contraenti, su richiesta di queste ultime, un'autorizzazione generale di porto d'armi di servizio, di munizioni e di oggetti di equipaggiamento. Evidenzia che il suddetto porto d'armi e di munizioni è sottoposto alle seguenti condizioni: lo sbarco dal velivolo in un aeroporto con delle armi e delle munizioni o il permanere in zone

di sicurezza non accessibili al pubblico di un aeroporto di un'altra Parte contraente è autorizzato solo alla presenza di un rappresentante dell'autorità nazionale del Paese di destinazione; immediatamente dopo lo sbarco dal velivolo, le armi di servizio e le munizioni sono depositate sotto scorta in un luogo da determinarsi dall'autorità nazionale competente del luogo in cui queste saranno tenute in custodia.

Fa presente che l'Allegato alla dichiarazione prevede che al momento dell'uscita dall'aeromobile le armi (senza colpo in canna e con il caricatore sfilato) e le munizioni devono essere inserite in contenitori costituiti da plichi di plastica trasparente muniti di sigillo di sicurezza (auto distruggente in caso di apertura o manomissione). I plichi – uno per ciascuna arma – devono essere inseriti in valigette o altri contenitori muniti di serratura di sicurezza con chiave o combinazione.

Rileva che l'articolo 21 in esame prevede, al comma 1, che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le competenti Autorità nazionali propongono alle Autorità delle altre Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

In proposito, ricorda che il paragrafo 5 dell'articolo 17 del Trattato prevede che le Parti contraenti possano, mediante accordo separato, modificare l'annesso 1 (il quale contiene le informazioni che devono essere inserite nella notifica scritta). Ricorda altresì che nell'Allegato alla dichiarazione del 4 luglio 2006, con la quale la Repubblica italiana ha dichiarato di voler aderire al Trattato, è stato fatto presente che la notifica scritta deve comprendere, oltre alle informazioni elencate nell'allegato 1 al Trattato, anche il numero di contenitori in cui sono custodite le armi al momento dell'uscita dell'aeromobile.

Evidenzia che il comma 2 prevede che l'autorizzazione generale di porto d'armi

d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza.

Segnala che, in considerazione delle peculiari condizioni nelle quali gli agenti imbarcati sugli aeromobili si trovano ad operare, ed alla delicatezza dei compiti di prevenzione ad essi affidati, sarebbe opportuno prevedere che venga loro garantito un adeguato e specifico livello di addestramento professionale. Pertanto, nel preannunciare una proposta di parere favorevole sul provvedimento, si riserva di inserire nella proposta stessa una osservazione volta a integrare l'articolo 21 nel senso indicato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) manifesta la propria perplessità sulla disposizione del trattato che permette l'introduzione delle armi sugli aerei. Rileva che, come è noto, le armi sugli aerei non possono essere introdotte e che il loro eventuale utilizzo potrebbe rivelarsi assai pericoloso in ragione della pressurizzazione dell'aeromobile. Osserva che la disposizione appare formulata senza tener conto dei dati tecnici che caratterizzano gli aeromobili e che, a suo giudizio, bisognerebbe specificare che le armi ammesse sugli aerei non dovrebbero essere armi da fuoco. Ritiene quindi che non sia opportuno aderire ad un trattato che introduce elementi di pericolo e annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Emanuele FIANO (PD) concorda con il relatore sulla necessità di sottolineare il problema della formazione del personale armato a bordo degli aerei, ma non ritiene che l'osservazione fatta dal relatore nella proposta di parere sia sufficiente a superare il problema evidenziato, che necessita di un livello di attenzione molto elevato. Chiede quindi di poter rinviare il voto

sulla proposta di parere, al fine di poter effettuare gli opportuni approfondimenti.

Andrea SARUBBI (PD) chiede chiarimenti in merito alla natura del provvedimento, in particolare se si tratti di una semplice adesione ad un trattato già definito ovvero se gli Stati membri dovranno intervenire per l'eventuale recepimento delle disposizioni del trattato attraverso una normativa interna.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che i progetti di legge di adesione al trattato di Prüm sono state presentati al Senato sia dalla maggioranza che dall'opposizione; propone quindi di procedere alla votazione della proposta di parere del relatore.

Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato*).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

C. 2098 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Settimo NIZZI (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge AC 2098, di ratifica del Protocollo concernente l'Organizzazione idrografica internazionale (IHO).

Ricorda che l'Organizzazione idrografica internazionale, con sede nel Principato di Monaco, è un organismo intergovernativo a carattere tecnico e consultivo, del quale fanno parte più di ottanta Stati

membri, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 15 novembre 1973, n. 925.

Sottolinea che i principali scopi perseguiti dall'Organizzazione riguardano: il coordinamento delle attività degli uffici idrografici internazionali; la maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici; l'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; lo sviluppo delle scienze nel campo dell'idrografia e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici.

Evidenzia che, oltre all'Ufficio idrografico internazionale (IHB), amministrato da un Comitato direttivo composto di tre membri di differente nazionalità, la struttura dell'Organizzazione è costituita dalla Conferenza, organo assembleare che riunisce ogni cinque anni i rappresentanti dei Governi membri. Il rappresentante ufficiale di ciascun governo all'interno dell'IHO è, di solito, l'Idrografo nazionale o il direttore dell'istituto nazionale di Idrografia.

Fa presente che la Conferenza analizza i progressi realizzati dall'Organizzazione e adotta i programmi che debbono essere seguiti durante i 5 anni successivi. Per lo stesso periodo viene eletto un comitato direttivo composto da 3 idrografi anziani con lo scopo di dirigere il lavoro dell'Ufficio.

Evidenzia che la Conferenza si può riunire anche in seduta straordinaria e che lo svolgimento della 4a Conferenza idrografica internazionale straordinaria (EIHC) è previsto a Monaco dal 2 al 4 giugno 2009.

Rileva che il Protocollo in esame, approvato nel corso della Conferenza straordinaria di Montecarlo dell'11-15 aprile 2005, apporta modifiche alla Convenzione ed è diretto a cambiare la struttura dell'Organizzazione, assimilandola a quella di altre organizzazioni internazionali quali l'IMO (*International Maritime Organization*) e l'IOC (*Intergovernmental Oceanographic Commission*).

Fra i 20 articoli di cui si compone il Protocollo, segnala brevemente il conte-

nuto di quelli di maggiore interesse per la Commissione. L'articolo 1 integra il Preambolo con tre nuovi capoversi che hanno la funzione di specificare la natura dell'IHO (Organizzazione internazionale competente menzionata in quanto tale dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare) e il mandato (far progredire la sicurezza del settore marittimo, creare un ambiente per la fornitura dei servizi idrografici). L'articolo 2 sostituisce l'articolo II della Convenzione al fine di integrare gli scopi dell'Organizzazione fra i quali, quello principale, consiste nella promozione dell'uso dell'idrografia per la sicurezza della navigazione. L'articolo 3, sostituendo l'articolo III della Convenzione, chiarisce che i membri dell'IHO sono gli Stati firmatari della Convenzione (e non più i governi partecipanti alla convenzione). L'articolo 4 sostituisce l'articolo IV della Convenzione, ridefinendo gli organi dell'Organizzazione, che saranno: l'Assemblea, il Consiglio, la Commissione delle finanze, il Segretariato e altri organi sussidiari. Viene pertanto cancellato l'Ufficio Idrografico Internazionale (IHB). L'articolo 5 sostituisce l'articolo V della Convenzione, e indica nell'Assemblea, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, l'organo principale dell'Organizzazione, al posto della Conferenza. L'articolo 6 sostituisce l'articolo VI della Convenzione, e regola il Consiglio, nuovo organo dell'IHO, stabilendo che esso è composto da un quarto degli Stati membri – ma comunque non meno di trenta – e rinviando al Regolamento generale per i principi che lo disciplinano. Il Consiglio, che rimane in carica fino al termine della sessione ordinaria dell'Assemblea, ha fra i suoi numerosi compiti quello di coordinare le attività dell'IHO fra le sessioni dell'Assemblea. Inoltre, riferisce all'Assemblea circa il lavoro dell'Organizzazione, redige proposte per l'Assemblea sulla strategia di lavoro, esamina gli obblighi finanziari e propone la creazione di organi sussidiari. L'articolo 8 istituisce il Segretariato, formato da un Segretario generale, con funzioni di struttura di

supporto per tutti gli altri organi. L'articolo 10 prevede che l'Organizzazione può cooperare con organizzazioni internazionali che abbiano interessi e scopi affini.

Ricorda inoltre che il disegno di legge di ratifica del Protocollo è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Quest'ultima precisa che il destinatario diretto dell'accordo è l'Istituto idrografico della Marina militare, il quale esercita un ruolo esclusivo sulla materia, in base alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante « Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici » ed evidenzia che il provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto le spese per la partecipazione all'Organizzazione idrografica internazionale sono già incluse nella tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.10.

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel

settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime soddisfazione per il fatto che nella proposta di direttiva sono contemplati alcuni equipaggiamenti di cui il proprio gruppo ha evidenziato l'importanza nel corso dei lavori del comitato ristretto sulle proposte di legge in materia di sicurezza stradale. Ritiene quindi che l'adozione di alcuni di questi dispositivi possa essere prevista nell'ambito del testo unificato delle proposte di legge in materia di sicurezza stradale, che il comitato ristretto sta predisponendo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Assaereo.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fausto CERETI, *presidente di Assaereo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV) e Emanuele FIANO (PD).

Fausto CERETI, *presidente di Assaereo*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente di Assaereo per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.*

ALLEGATO

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. (C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale » (C. 2042, Governo, approvato dal Senato, e abb.),

rilevato che l'articolo 17 del Trattato prevede che, per aumentare il livello di sicurezza aerea, possano essere presenti a bordo degli aeromobili guardie armate, precisando che per « guardie armate » si intendono funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati a tal fine e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili e prevedendo altresì che le Parti contraenti si supportano reciprocamente durante la

formazione iniziale e permanente delle guardie armate a bordo degli aeromobili e collaborano sulle questioni riguardanti l'attrezzatura di tali guardie;

rilevato altresì che l'articolo 21 del disegno di legge in esame interviene in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Trattato;

ritenuto che, in considerazione delle peculiari condizioni nelle quali gli agenti imbarcati sugli aeromobili si trovano ad operare e della delicatezza dei compiti di prevenzione ad essi affidati, sarebbe opportuno prevedere che a tali compiti siano destinate strutture appositamente individuate e sia ad esse garantito adeguate e specifiche modalità di addestramento professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire disposizioni volte a prevedere, anche demandandola al Governo, l'individuazione di specifiche strutture per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e sicurezza a bordo degli aeromobili, di cui all'articolo 17 del Trattato, e ad assicurare che a tali strutture siano garantite adeguate e specifiche modalità di addestramento professionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	135
------------------	-----

Mercoledì 18 marzo 2009.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Let-

tonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00567 Delfino: Sulla crisi della piccola e media impresa	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	140
5-00751 Codurelli: Sull'indennità di maternità alle pescatrici autonome in acque interne .	137
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
5-00767 Lenzi: Procedure di gestione dei conguagli INPS	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	146
5-00912 Vannucci: Sulle procedure di mobilità intercompartimentale dei docenti	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	147
5-01010 Di Biagio: Personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti	138
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	149
5-01031 Gatti: Normativa relativa alla detassazione degli straordinari nel settore privato .	138
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	151

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	153

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.

5-00567 Delfino: Sulla crisi della piccola e media impresa.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdC), pur dando atto al Governo di aver fornito nella

propria risposta una puntuale ricognizione della situazione economica del settore dell'industria e dell'artigianato della provincia di Cuneo, ritiene insufficienti le misure che il Governo ha finora predisposto per fronteggiare una crisi che ha investito, di recente, zone nelle quali tradizionalmente si registra uno stato di vitalità delle aziende superiore alla media. Auspica pertanto la sollecita adozione da parte dell'Esecutivo di provvedimenti tesi a far fronte alle pesanti ricadute determinatesi a livello occupazionale – per esempio attraverso provvedimenti di sostegno al reddito per tutte le categorie di lavoratori – e a rilanciare il sistema produttivo delle piccole e medie imprese di quel territorio.

5-00751 Codurelli: Sull'indennità di maternità alle pescatrici autonome in acque interne.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e per aver messo a disposizione della Commissione dati importanti, attraverso i quali viene finalmente resa possibile una quantificazione del numero – sia pur ridotto, ma sempre significativo – delle lavoratrici pescatrici autonome, alle quali non è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità: ritiene infatti che il Governo – rispetto ad una precedente risposta già resa sull'argomento – abbia in tal modo ammesso l'esistenza del problema, per la cui soluzione si richiede ora, al competente dicastero, la predisposizione di misure adeguate.

5-00767 Lenzi: Procedure di gestione dei conguagli INPS.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donata LENZI (PD), nel prendere atto dell'impegno assunto al fine di introdurre una procedura da parte dell'INPS che consenta una lavorazione continua dei modelli reddituali e una maggiore tempestività dell'aggiornamento dell'importo delle pensioni, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia. Manifesta, peraltro, una certa preoccupazione per i dati forniti sulla significativa crescita della quantità dei conguagli a credito delle ultime tre operazioni reddituali, che, a suo avviso, riflette indiscutibilmente la crisi economica in atto.

5-00912 Vannucci: Sulle procedure di mobilità intercompartimentale dei docenti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ritiene non abbia fornito chiare precisazioni su come si intenda affrontare la problematica illustrata nella interrogazione in titolo. Ritiene, infatti, che si sia configurata una situazione di discriminazione nei confronti di alcuni docenti trasferiti – ai sensi dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217 – alle dipendenze dell'INPS, che non si sono visti riconoscere l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Ritiene che il Governo abbia il dovere di intervenire per porre rimedio a tale situazione e tutelare quello che può essere configurato come un vero e proprio « diritto quesito » dei lavoratori. Si tratterebbe, inoltre, di un intervento che richiederebbe una spesa limitata e che darebbe attuazione ad un diritto sancito dalla stessa ordinanza ministeriale citata.

In conclusione, ritiene che la Commissione debba valutare l'opportunità di impegnare il Governo ad adottare misure

urgenti al riguardo, anche attraverso l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo.

5-01010 Di Biagio: Personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Aldo DI BIAGIO (Pdl) fa presente che il passaggio dall'INPS all'INPDAP del personale delle autorità amministrative indipendenti, sancito dalla sentenza n. 211 del 2008 del Consiglio di Stato, con effetto retroattivo, comporta un elevato rischio di contenzioso con tale personale, che vedrebbe soccombenti le amministrazioni interessate. Fa notare, peraltro, che il riconoscimento di un eventuale diritto di opzione ai dipendenti orientata al mantenimento dell'attuale iscrizione previdenziale farebbe venir meno le ragioni del contendere e non comporterebbe oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, mette in rilievo che il mancato gettito contributivo dell'INPDAP sarebbe compensato dalla corrispondente mancanza di prestazioni pensionistiche da parte dello stesso e il diritto di opzione ridurrebbe anche i costi a carico delle Autorità, considerati i minori oneri per il ricongiungimento, che spetterebbero in misura maggiore al datore di lavoro.

In tal senso, prende atto degli elementi di conoscenza forniti dal dicastero competente sull'argomento, dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-01031 Gatti: Normativa relativa alla detassazione degli straordinari nel settore privato.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), precisando che ci si trova di fronte ad una puntuale interpretazione normativa resa

dall'Agenzia delle entrate, in base alla quale l'imposta sostitutiva del 10 per cento non può trovare applicazione in relazione agli straordinari retribuiti oltre la data del 12 gennaio 2009. Si impegna, tuttavia, a svolgere un ulteriore approfondimento sulla questione, al fine di valutare la possibilità di ulteriori soluzioni interpretative, che possano andare incontro a quei lavoratori penalizzati dalle modalità di applicazione della legislazione vigente in materia.

Maria Grazia GATTI (PD), pur ringraziando il sottosegretario Viespoli per l'attenta disamina svolta in merito alla questione prospettata nell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, riservandosi comunque di valutare successivamente se, agli impegni assunti in tale sede dal Governo, seguiranno precisi atti concreti.

Auspica, in particolare, un intervento chiarificatore in merito all'interpretazione di una normativa sulla defiscalizzazione degli straordinari e dei premi di produttività che appare dal contenuto incerto, essendo stata introdotta al termine di un *iter* parlamentare frettoloso e poco meditato. Ritene, infatti, inaccettabile la situazione di discriminazione che si è determinata a carico di alcuni lavoratori, per effetto di una consuetudine delle aziende di pagare gli straordinari dopo il dodicesimo giorno del mese successivo alle prestazioni effettivamente svolte, che ha escluso dalla tassazione agevolata lo straordinario effettuato a dicembre 2008, ma liquidato dopo il 12 gennaio 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite II e III – al termine

dell'esame degli emendamenti – non hanno apportato alcuna modifica al disegno di legge in titolo, nel testo approvato dal Senato. Comunica pertanto che il relatore ha conseguentemente presentato una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame (*vedi allegato 7*).

Antonino FOTI (PDL), *relatore*, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-00567 Delfino: Sulla crisi della piccola e media impresa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Delfino, inerente la situazione aziendale delle società ricadenti nella provincia di Cuneo, sotto il profilo del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, passo ad illustrare i dati forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresentano, dall'INPS e dagli enti territoriali.

In particolare, sono a disposizione due tabelle riepilogative trasmesse dall'INPS, relative agli anni 2007 e 2008, che evidenziano il *trend* negativo della produzione delle aziende in parola: l'incremento del ricorso alla CIG Ordinaria e Straordinaria è stato, dall'anno 2007 al 2008, pari al 212,11 per cento, ed il solo dato relativo alle ore autorizzate nel primo bimestre 2009 (1.215.222, non illustrato nelle tabelle), è pari quasi all'intero ammontare di quelle relative all'anno 2007.

Tale andamento negativo, in linea, del resto, con la crisi finanziaria che grava sui mercati mondiali, ha avuto minori ripercussioni nel settore alimentare e nel terziario innovativo. Fornisco, inoltre, tre tabelle dettagliate, trasmesse dalla Regione Piemonte, relative alle aziende della provincia di Cuneo che, al 5 marzo scorso, avevano fatto ricorso alla Cassa integrazione, con la specificazione dei diversi settori produttivi, nonché il riepilogo, effettuato sulla base di un'indagine statistica della Confindustria di Cuneo, dell'andamento dei principali indicatori economici.

Per quanto concerne gli interventi del Governo volti a far fronte alla grave crisi in atto sotto il profilo del sostegno alle aziende ed ai lavoratori, vorrei, in primo luogo, ricordare, il decreto-legge 29 no-

vembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», che agli articoli 18 e 19, ha individuato idonei interventi per il sostegno al reddito di talune categorie di lavoratori ed ha previsto, all'articolo 19, il potenziamento degli ammortizzatori sociali e l'estensione della tutela del reddito anche in favore dei lavoratori precari.

In particolare il comma 2 riconosce in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, per il triennio 2009/2011 e nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente.

Il predetto intervento normativo ha, inoltre, prefigurato taluni istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare.

In particolare, in materia di indennità ordinaria di disoccupazione anche al fine di tutelare i lavoratori dalle conseguenze occupazionali della crisi economica in atto, il «pacchetto anticrisi» prevede l'estensione, in via sperimentale, del riconoscimento di prestazioni sociali di integrazione o sostituzione del reddito per lavoratori sospesi o licenziati per crisi aziendali o occupazionali, non coperti dalla cassa integrazione guadagni, ossia lavoratori dell'artigianato, apprendisti e in somministrazione, subordinatamente alla disponibilità degli enti bilaterali del settore ad erogare una prestazione aggiuntiva nella misura di almeno il 20 per cento.

Tali prestazioni sono in ogni caso autorizzate per i lavoratori che siano in possesso dei requisiti normalmente richiesti per accedere alle rispettive indennità di disoccupazione (possesso di una anzianità di servizio pari a tre mesi). La durata massima di erogazione del trattamento è prevista in 90 giornate. Gli enti bilaterali erogheranno la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili in base ai CCNL che stabiliscono le risorse minime a valere su tutto il territorio nazionale.

Faccio presente, inoltre, che la legge finanziaria per l'anno 2009, ha previsto,

all'articolo 2, comma 36, uno stanziamento di risorse finanziarie pari a 600 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

In conclusione, vorrei ribadire che il Governo, fin dal suo insediamento, e i provvedimenti fino ad oggi approvati lo confermano, ha posto particolare attenzione alle vicende societarie sotto il profilo dell'andamento produttivo e quindi, in senso più ampio, economico e finanziario e sotto quello occupazionale in considerazione delle gravi ripercussioni sui lavoratori e sulle loro famiglie.

ALLEGATO 2

5-00751 Codurelli: Sull'indennità di maternità alle pescatrici autonome in acque interne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Codurelli solleva l'attenzione sulla condizione delle pescatrici autonome in acque interne, categoria che annovera poche lavoratrici, in ragione della peculiare attività svolta, alle quali, ad oggi, non è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità.

In proposito, sulla base degli elementi acquisiti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento ed all'INPS, rappresento quanto segue.

Brevemente rammento che il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, recante Testo Unico delle norme in materia di tutela e sostegno per la maternità e della paternità, riconosce il diritto all'indennità di maternità alle seguenti lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e imprenditrici agricole a titolo principale.

Nell'ambito predetto non rientrano, quindi, le pescatrici autonome, il cui regime previdenziale, dettato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, non prevede una specifica voce contributiva per la maternità mentre riconosce alle lavoratrici medesime il diritto all'assegno per il nucleo familiare, all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti, all'indennità di malattia e tubercolosi, alle prestazioni in caso di infortuni e malattie professionali.

L'INPS con circolare n. 186/03, ha inoltre precisato che l'articolo 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, che ha definito, con nuove attribuzioni, la figura dell'imprenditore ittico, non ha, in

realtà, delineato una nuova figura imprenditoriale, bensì ha ricompreso, sotto tale denominazione, quei soggetti che, già costituiti come imprese della pesca, cooperative della pesca, pescatori autonomi o imprenditori agricoli per l'attività di acquacoltura, utilizzano gli ecosistemi acquatici. Per tale ragione il panorama normativo risulta, sotto il profilo all'attenzione, immutato.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto che, a legislazione vigente, per le esercenti attività di pesca marittima e delle acque interne non è previsto alcun obbligo di versamento di contributi per la maternità, non risulta attualmente possibile riconoscere alle lavoratrici di che trattasi il diritto all'indennità in parola.

Voglio comunque rassicurare l'onorevole Codurelli in ordine all'attenzione dell'Amministrazione che rappresento nei confronti della situazione sollecitata che, nell'attuale quadro giuridico di riferimento, può sicuramente giudicarsi come un'anomalia.

Ho, infatti, già interessato gli uffici del Ministero che rappresento nonché dell'INPS, per acquisire informazioni in ordine alla rilevanza numerica di tale categoria professionale ed alla incidenza economica che il riconoscimento dell'indennità di maternità comporterebbe. In particolare l'INPS, dall'archivio di gestione dei lavoratori in questione, ha desunto un *report* contenente il numero delle lavoratrici in età feconda.

Le risultanze della valutazione per la determinazione delle prestazioni e delle

coperture figurative risultano essere le seguenti:

numero medio mesi di interdizione anticipata dal lavoro: 1;

numero medio mesi di astensione obbligatoria: 5;

numero medio mesi di congedo parentale: 3;

numero medio mesi di riposi giornalieri (2 ore al giorno): 6;

Il calcolo, secondo quanto riferito dall'Istituto, è stato eseguito applicando al numero delle pescatrici autonome in età

feconda il tasso di fecondità, relativo all'anno 2004, desunto dall'annuario statistico italiano 2006 dell'ISTAT.

Nella tabella annessa alla risposta è possibile rilevare le variabili che hanno dato luogo al calcolo dell'onere complessivo annuo (circa 9.600 euro) per prestazione riferito a circa 2 nascite, e che esplica i suoi effetti in un arco di tempo superiore all'anno.

In conclusione, nel prendere l'impegno di sollecitare una rapida definizione della questione all'attenzione, mi riservo di informare personalmente l'Onorevole degli ulteriori sviluppi della situazione in parola.

Stima dell'onere complessivo per prestazione
(astensione obbligatoria, congedo parentale e riposi giornalieri)

Generazione nati anno 2009
(Importi in euro)

Età	Numero donne in età feconda	Retribuzione annua convenzionale pescatori della piccola pesca marittima	Tasso di fecondità	Importo medio prestazione individuale	Importo totale prestazione correlato al tasso di fecondità	Numero medio figli
22	1	7.248	33,3	4.238	141	0,0333
23	1	7.248	39,8	4.238	169	0,0398
28	1	7.248	84,1	4.238	356	0,0841
29	4	7.248	89,9	4.238	1.524	0,3596
30	2	7.248	94,7	4.238	803	0,1894
31	1	7.248	97,2	4.238	412	0,0972
32	3	7.248	94,4	4.238	1.200	0,2832
33	4	7.248	89,1	4.238	1.510	0,3564
34	1	7.248	81,0	4.238	343	0,0810
35	3	7.248	71,7	4.238	912	0,2151
36	2	7.248	62,2	4.238	527	0,1244
37	1	7.248	49,5	4.238	210	0,0495
38	1	7.248	38,3	4.238	162	0,0383
39	7	7.248	29,4	4.238	872	0,2058
40	2	7.248	20,6	4.238	175	0,0412
41	2	7.248	13,3	4.238	113	0,0266
42	2	7.248	8,3	4.238	70	0,0166
43	4	7.248	4,5	4.238	76	0,0180
44	2	7.248	2,2	4.238	19	0,0044
45	3	7.248	1,1	4.238	14	0,0033
46	4	7.248	0,5	4.238	8	0,0020
47	7	7.248	0,3	4.238	9	0,0021
48	1	7.248	0,2	4.238	1	0,0002
49	4	7.248	0,1	4.238	2	0,0004
50	4	7.248	0,1	4.238	2	0,0004
Totale	67				9.625	2,2723

Ai fini di una maggiore completezza di informazione si è provveduto ad effettuare anche una stima degli oneri per estensione indennità economiche di malattia.

Dall'osservatorio certificati di malattia anno 2000 per ciascun beneficiario risulta:

numero medio giorni di malattia annui per evento (M+F): 8,9;

numero giorni di carenza (M+F): 3;

numero giorni indennizzabili per evento (M+F): 5,9;

numero medio eventi nell'anno (M+F): 1,9;

numero totale giorni indennizzabili nell'anno (M+F): 11,2;

importo in euro giornaliero malattia pescatori: 11,6;

importo annuo individuale malattia (euro): 130;

stima beneficiari malattia pescatori autonomi: 1500;

importo complessivo annuo malattia (euro): 195.000.	aliquota malattia al netto esoneri: 0,0088.
Stima entrate contributive per estensione maternità e malattia:	Stima entrate contributive:
Platea beneficiari: 6000;	aliquota maternità al netto esoneri: 0;
M. R. annuo imponibile: 43.488.000;	aliquota maternità al netto esoneri: 382,694
aliquota maternità al netto esoneri: 0,00;	totale delle entrate contributive: 382.694.

ALLEGATO 3

5-00767 Lenzi: Procedure di gestione dei conguagli INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo, presentato dall'Onorevole Lenzi, relativo alle operazioni di ricalcolo delle prestazioni collegate al reddito che originano da variazioni dei redditi posseduti dai pensionati, passo ad illustrare i dati informativi trasmessi dall'INPS.

L'Istituto procede ad effettuare le elaborazioni reddituali, volte a ricostituire le pensioni determinandone il giusto importo dovuto, una volta l'anno. In tale ambito, vengono quantificati i conguagli, a credito o a debito, i cui importi finali dipendono dall'entità della riduzione e dal termine iniziale dal quale si effettua il calcolo degli arretrati.

Gli arretrati, a debito o a credito, hanno, quindi, una decorrenza iniziale e un termine finale che coincide con il mese precedente alla ricostituzione.

In particolare, per quanto riguarda i conguagli a credito, se di importo compreso entro 2.500 euro, vengono calcolati con procedura centralizzata e posti in pagamento sulla prima cedola della pensione successiva all'elaborazione. Sempre nel caso di conguagli a credito, ma con precedenti situazioni di indebiti riferiti allo stesso soggetto, o di conguagli a credito di importo superiore a 2.500 euro, questi sono messi a disposizione della Sede competente dell'Istituto per le relative verifiche e il successivo pagamento, che viene effettuato sempre sulla prima cedola utile della pensione successiva all'elaborazione.

Per quanto riguarda i conguagli a debito, attraverso una procedura gestita

dalla Direzione centrale dell'INPS, viene effettuato il recupero diretto sulla pensione e, solo in casi eccezionali, il recupero viene gestito a cura della Sede competente.

Il dettaglio delle operazioni è analiticamente riportato nel modello « TE08 » il quale è a disposizione del pensionato che può, in qualunque momento, rivolgersi alla sede INPS competente e richiederne la consegna al fine di acquisire le notizie circa il dettaglio del calcolo. Tale possibilità è portata a conoscenza dell'interessato nella lettera con la quale vengono comunicati gli importi conguagliati.

Al fine di addivenire ad una gestione più veloce e corrente delle operazioni di ricalcolo delle prestazioni collegate al reddito, l'INPS ha reso noto che è in fase di realizzazione una procedura che consentirà una lavorazione continua e non più concentrata in unico momento dell'anno dei modelli reddituali, garantendo in tal modo al pensionato la tempestività dell'aggiornamento dell'importo della sua pensione e la riduzione, a livelli puramente fisiologici, degli indebiti.

Tale operazione è favorita anche dall'approvazione delle nuove disposizioni sull'accertamento reddituale contenute nell'articolo 35, commi da 8 a 13, della legge n. 14 del 2009.

Infine, avverto che è annessa alla risposta una tabella contenente i dati relativi alla quantità dei conguagli a credito e a debito delle ultime tre operazioni reddituali.

Operazione RED	Redditi riferiti agli anni	A debito	A credito
2008	2007/2006	216.899	559.009
2007	2006/2005	462.427	325.492
2006	2005/2004	316.092	352.643
2005	2004/2003/2002	552.189	309.394

ALLEGATO 4

5-00912 Vannucci: Sulle procedure di mobilità intercompartimentale dei docenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla situazione evidenziata dal Senatore Vannucci, passo ad illustrare gli elementi informativi trasmessi dall'INPS e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per effetto dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, con decorrenza 1° settembre 1998 sono transitati all'INPS 799 docenti provenienti dal Ministero della pubblica istruzione.

Al momento del passaggio è stato loro garantito il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola attraverso l'attribuzione di un assegno *ad personam* che comprendeva anche il valore economico dell'anzianità.

Analogamente a quanto è avvenuto per tutti gli altri casi di mobilità intercompartimentale, detto assegno è stato inizialmente riassorbito per effetto degli incrementi stipendiali.

Il personale interessato ha, conseguentemente, instaurato un contenzioso contro l'Istituto eccependo, tra l'altro, l'illegittimo riassorbimento dell'assegno *ad personam*.

In ragione dei giudizi promossi l'Istituto ha quindi sospeso il riassorbimento di che trattasi. Sulla questione specifica si è pronunciata, a partire dal 2004, la Corte di Cassazione sostenendo che il principio del mantenimento del trattamento economico vige nell'ambito e nei limiti della regola dei riassorbimenti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento.

L'Istituto, a seguito dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha proceduto, per ciascun interessato, alla quantificazione dell'indebito maturato.

L'ulteriore questione eccettata dal personale ex docente, strettamente connessa all'assegno *ad personam*, è relativa al mancato riconoscimento, in via permanente, del valore economico dell'anzianità maturata (R.I.A.).

L'Istituto della R.I.A. è stato previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dello stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli Studi, l'importo della R.I.A. del personale interessato.

Pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio.

L'Istituto ha ritenuto necessario un approfondimento della problematica ed a tal fine ha interessato della questione l'allora Dipartimento Funzione Pubblica con apposita richiesta di parere.

La questione è stata successivamente rimessa, dal Dipartimento predetto, all'esame del M.E.F. – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre u.s., ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare e, quindi, riconoscere agli interessati il valore economico dell'anzianità maturata (R.I.A.) senza possibilità di riassorbimento.

Il personale in questione ha adito l'autorità giudiziaria anche al fine di vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione

dell'emolumento denominato « Salario di professionalità » (oggi « assegno di garanzia della retribuzione/T.E.P. »).

Anche in ordine alla pretesa corrispondenza dell'emolumento in parola, si è pronunciata la Corte di Cassazione accogliendo le ragioni dell'Istituto e, pertanto, negando il preteso diritto dei ricorrenti.

Ad oggi tutte le questioni sollevate dal personale interessato sono state definite e pertanto, non sussistendo ulteriori elementi in grado di modificare la loro posizione, l'INPS ha reso noto che procederà al recupero dell'indebito determinatosi in

applicazione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno dichiarato legittimo il riassorbimento dell'assegno *ad personam* e non spettante, con decorrenza 1° settembre 1998, l'emolumento denominato « Assegno di garanzia della retribuzione/T.E.P. ».

L'Istituto ha informato che sta predisponendo, per quanto possibile, piani di restituzione personalizzati di lungo termine, in modo che le trattenute mensili incidano il meno possibile sul trattamento economico di ciascun dipendente interessato.

ALLEGATO 5

5-01010 Di Biagio: Personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto ispettivo che passo a discutere, sulla base degli elementi informativi forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'INPS e dall'INPDAP, solleva l'attenzione sulla posizione contributiva del personale dipendente dalle Autorità amministrative indipendenti.

In particolare, si fa riferimento all'opportunità di riconoscere un diritto di opzione, in favore di quel personale delle Autorità amministrative indipendenti erroneamente iscritto presso l'INPS, per il mantenimento della propria iscrizione contributiva presso l'Istituto medesimo.

L'articolo 1, del decreto legislativo n. 165 dispone che: « Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

In tale quadro normativo si è posto il problema di determinare l'ente assicuratore per il personale delle Autorità indipendenti in quanto, nelle more dei neces-

sari chiarimenti, talune Autorità avevano iscritto il proprio personale presso l'INPS.

Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato, affermando che nella formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricomprese, tra le amministrazioni pubbliche, anche le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tra le quali non sembra esservi ragione per escludere le Autorità indipendenti. In tal modo la nuova figura organizzativa è stata attratta tra le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, con conseguente assimilazione, dato il tenore delle norme sopra richiamate, anche ai fini del trattamento previdenziale del relativo personale.

Il Consiglio di Stato ha riaffermato, inoltre, che il criterio di ripartizione delle competenze tra INPS e INPDAP, fissato da norma primaria, (decreto legislativo n. 479 del 1994) « è tale per cui è la natura pubblica o privata del soggetto verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrano nella competenza dell'uno o dell'altro ente ». In altri termini la riforma introdotta dal richiamato decreto legislativo ha definitivamente chiarito che il criterio discrezionale per stabilire il riparto di competenza tra INPS ed INPDAP è dato dalla natura giuridica del datore di lavoro.

Proprio perché il criterio di ripartizione delle competenze tra i due enti strumentali è stabilito a livello di norma primaria, è indisponibile ai suoi destinatari la scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale (nonché il connesso rapporto contributivo), e dunque la

scelta del soggetto erogatore delle prestazioni previdenziali e non può, conseguentemente, essere derogata sulla base di regolamenti di organizzazione delle autorità indipendenti.

L'INPDAP con circolare n. 46 del 27 luglio 2004, ha, quindi, disposto l'iscrizione alla Cassa Stato delle Autorità amministrative indipendenti, a decorrere dalla data di loro costituzione, su conforme avviso del Ministero che rappresento (nota del 4 giugno 2004) e dell'INPS (nota del 10 settembre 2003).

La circolare citata ha disciplinato le diverse tipologie di personale in servizio presso le Autorità, precisandone i riflessi contributivi.

In tale ambito è stato disposto che il personale, transitato nei ruoli e reclutato

presso le Amministrazioni già iscritte presso l'INPDAP, mantenga, senza soluzione di continuità, l'obbligo iscrivito, ai fini pensionistici, presso la predetta Gestione.

Per i dipendenti in posizione di comando presso le Autorità o in aspettativa senza assegni oppure collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, (anche con qualifica dirigenziale), è prevista, invece, la conservazione della posizione assicurativa, in essere all'atto del relativo provvedimento, presso la Gestione pensionistica di competenza. Infine, il personale assunto direttamente dall'Autorità, già erroneamente iscritto all'INPS, viene iscritto obbligatoriamente all'INPDAP a decorrere dalla data di assunzione.

ALLEGATO 6

5-01031 Gatti: Normativa relativa alla detassazione degli straordinari nel settore privato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Gatti, volto ad ottenere un chiarimento in ordine alla detassazione degli straordinari nel settore privato, al fine di evitare eventuali discriminazioni tra gli aventi diritto, rappresento quanto segue.

Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, all'articolo 2, stabilisce che « sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Sulla base del citato articolo 2, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31

dicembre 2008, sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 10 per cento a condizione che siano effettivamente erogati dal sostituto d'imposta nell'arco temporale sopra specificato.

In merito, l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 49 dell'11 luglio 2008, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 2 in parola, evidenziando che « l'imposta sostitutiva si applica sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, a condizione che nel medesimo periodo detti compensi vengano effettivamente erogati dal sostituto d'imposta ».

La medesima circolare inoltre, considerando il cosiddetto criterio di cassa allargata di cui all'articolo 51 del TUIR, in base al quale devono essere riferiti al periodo d'imposta precedente anche i compensi per lavoro dipendente erogati entro il 12 gennaio, ha chiarito che « lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientreranno (...) nel regime agevolato ».

Pertanto, in base a quanto disposto dal citato decreto-legge n. 93 del 2008, l'Agenzia ha concluso nel senso che l'imposta sostitutiva del 10 per cento non possa trovare applicazione in relazione agli straordinari retribuiti oltre la data del 12 gennaio 2009.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di applicare la norma di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 185 del 2009, che proroga per tale anno le misure sperimentali per l'incremento della produttività, anche alle prestazioni di lavoro

straordinario, l’Agenzia ha chiarito come, in base al tenore testuale della norma stessa, non possa essere affermata una generale equiparazione tra le componenti retributive riferibili alle due fattispecie. La disposizione citata si limita, infatti, a con-

templare le sole prestazioni lavorative collegate ad un incremento della produttività senza menzionare le prestazioni di lavoro straordinario, individuate, invece, dalla normativa precedente in modo distinto ed autonomo rispetto alle prime.

ALLEGATO 7

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale (C. 2042 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2042, approvato dal Senato;

considerato che il Trattato oggetto di ratifica del disegno di legge in esame è volto a rafforzare tra gli Stati firmatari la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina;

osservato che, a tale scopo, si prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

preso atto del contenuto dell'articolo 16, che demanda a un regolamento di delegificazione, tra l'altro, la disciplina

delle competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale;

valutata, infine, la delega legislativa recata dall'articolo 18, che dispone l'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale, indicando, nello specifico, i principi per la determinazione delle qualifiche e l'accesso alle stesse, oltre che per l'indicazione delle corrispondenti funzioni e delle modalità per l'avanzamento di carriera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	162

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà delle persone. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda che nella seduta di ieri era stata avanzata la richiesta di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e di passare agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, ritiene che si possa proseguire con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che si possa passare agli emendamenti riferiti all'articolo 3 solo se il Governo abbia assunto decisioni in merito al problema del reperimento delle risorse finanziarie per la copertura delle spese recate dal provvedimento.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO fa presente che, per il momento, è d'accordo a mantenere sia la previsione di finanziamenti aggiuntivi nella misura recata dal testo unificato in esame sia la previsione dell'utilizzo delle risorse assegnate alle regioni per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, che dovrebbero ammontare a circa 100 milioni di euro.

Laura MOLTENI (LNP) è dell'avviso di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, come era emerso nel corso della seduta di ieri.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di favorire un chiarimento sulla questione testé sollevata dall'onorevole Molteni.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, da la parola al relatore per l'espressione dei pareri relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.7, 3.3 e 3.5. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 e sull'emendamento 3.4, subordinatamente alla sua riformulazione che si riserva di illustrare nel prosieguo dell'esame. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 3.6.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea l'importanza dell'emendamento 3.1, volto a rimodulare l'erogazione delle risorse finanziarie in base ad un programma di

priorità in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e a prevedere che il programma pluriennale sia finalizzato al rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), in considerazione della richiesta avanzata dal relatore e dal Governo di ritirare il suo emendamento e alla luce degli emendamenti presentati dal relatore che vanno nella medesima direzione della sua proposta emendativa, ritira il suo emendamento 3.1.

La Commissione approva l'emendamento 3.8 del relatore (*vedi allegato*).

Laura MOLTENI (LNP), nel sottolineare l'importanza del suo emendamento 3.7, ritiene opportuno un maggiore approfondimento delle problematiche ad esso sottese prima di passare alla sua votazione. Chiede infine di riformularlo per riferirlo all'articolo 17, che reca le norme per la copertura finanziaria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che l'emendamento Laura Molteni 3.7 verrà esaminato – nella sua eventuale nuova formulazione – in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Livia TURCO (PD) non accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 3.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.3.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento 3.6 abbia chiari intenti strumentali, soprattutto alla luce della disponibilità dimostrata dal Governo di mettere a disposizione risorse finanziarie aggiuntive. Osserva, quindi, che la massiccia presenza di deputati dell'opposizione dimostra che il presunto interesse alla materia in realtà nasconde un atteggiamento

ostruzionistico che anticipa il clima nel quale si svolgerà il prossimo dibattito sul testamento biologico.

Livia TURCO (PD) esprime il suo scontento per le pesanti considerazioni svolte dal deputato Polledri, al quale ricorda come sia stato sempre assente ai lavori del Comitato ristretto sul testo unificato in esame, a fronte del serio contributo recato alla sua elaborazione dai deputati del partito democratico. Inoltre, ribadisce l'auspicio che la maggioranza non si limiti ad approvare una legge manifesto, specie per il rispetto dovuto ai malati destinatari delle norme in discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita tutta la Commissione a riprendere quel clima di serenità e di pacato confronto che ha caratterizzato sino ad oggi i lavori della Commissione su questo tema.

Paola BINETTI (PD) giudica delle mere illazioni le considerazioni effettuate dal deputato Polledri a proposito dell'atteggiamento dei deputati dell'opposizione. Sul merito della questione in discussione, cioè del reperimento di adeguate risorse finanziarie, tiene a precisare che l'opposizione, lungi dal volere assumere posizioni ostruzionistiche, desidera che il Governo offra concrete garanzie per dimostrare la sua volontà di reperire le necessarie risorse per la copertura finanziaria del provvedimento. Infine, invita la Commissione a proseguire i suoi lavori con serenità e spirito di collaborazione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che l'intervento dell'onorevole Polledri offenda il lavoro sino ad oggi svolto con serio impegno dal relatore e dagli altri colleghi della Commissione. A proposito della necessità di trovare adeguate risorse economiche, dopo aver ricordato che in Germania risultano stanziati ben 130 milioni di euro per le cure dei malati terminali, fa presente che con lo stanziamento aggiuntivo proposto dal suo emendamento 3.6 si potrebbero curare

circa 1.250 malati terminali che rappresentano lo 0,25 per cento del totale dei malati terminali in Italia. Invita infine i componenti della Commissione ad abbassare i toni del dibattito per il rispetto dovuto ad una proposta di legge che riguarda la vita dei cittadini.

Laura MOLTENI (LNP) stigmatizza quanti hanno rivolto accuse all'onorevole Polledri con toni ed espressioni non degne della sede parlamentare. Chiede pertanto che vengano formalmente richiamati i deputati che hanno offeso il collega Polledri e il lavoro da questi svolto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), non comprendendo le ragioni dei toni che ha assunto la discussione, tiene a precisare che la maggioranza è fortemente intenzionata ad approvare una legge sulla materia in discussione, sebbene non si possano disconoscere le attuali difficoltà economiche e finanziarie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ribadisce nuovamente l'invito a moderare i toni del dibattito e a riprendere il clima di sereno confronto tra tutti componenti della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 3.6. Approva quindi l'emendamento Livia Turco 3.2 e gli emendamenti 3.9 e 3.10 del relatore (*vedi allegato*).

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, propone ai presentatori dell'emendamento 3.4 la seguente riformulazione: Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo « Tale programma comprende anche la destinazione di strutture e reparti all'assistenza palliativa in età pediatrica ».

Livia TURCO (PD) esprime perplessità sulla riformulazione proposta dal relatore, che sembrerebbe presupporre che per l'assistenza palliativa ai bambini non saranno costruite nuove strutture, come

invece sarebbe necessario non esistendo, allo stato attuale, strutture a ciò destinate.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ritiene opportuno distinguere la giusta esigenza di inserire nel testo un riferimento alle cure palliative in età pediatrica da quella di costruire nuove strutture a ciò destinate. La prima esigenza può infatti essere soddisfatta anche attraverso l'utilizzo di strutture già esistenti.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) concorda con l'esigenza sottesa all'emendamento presentato dalla collega Livia Turco di prestare una attenzione particolare alle cure palliative in età pediatrica e ritiene che la formulazione proposta dal relatore soddisfi pienamente tale esigenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che la riformulazione proposta dal relatore possa conciliare sia l'esigenza di dedicare un particolare riguardo all'assistenza palliativa pediatrica che quella di completare la rete di cure palliative senza ricorrere alla costruzione di nuove strutture.

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 3.4 come proposto dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 3.4 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti 3.11 e 3.12 del relatore (*vedi allegato*).

Antonio PALAGIANO (IdV) non accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 3.5 e ne raccomanda l'approvazione, essendo volto ad imporre alle regioni di presentare i piani per l'utilizzo delle risorse disponibili. In altre parole, deve, a suo avviso, essere chiaro che la presentazione dei progetti regionali non è facoltativa.

Carla CASTELLANI (PdL) concorda nella sostanza con le finalità dell'emendamento 3.5, del quale semmai potrebbe

ipotizzarsi una diversa e più corretta formulazione dal punto di vista linguistico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa rilevare che la legge è comunque obbligatoria e precettiva anche se non risulta esplicitato l'avverbio « inderogabilmente ».

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene condivisibile la *ratio* e la finalità dell'emendamento 3.5 in esame, che mira ad obbligare le regioni al corretto utilizzo delle risorse finanziarie. A suo avviso sarebbe addirittura opportuno prevedere eventuali sanzioni per le regioni inadempienti.

Carmine Santo PATARINO (PdL) comprende le motivazioni alla base dell'emendamento 3.5, ma non ritiene appropriato l'utilizzo dell'avverbio « inderogabilmente », preferendo semmai la soluzione proposta dal collega Polledri.

Laura MOLTENI (LNP) condivide le osservazioni emerse nel corso del dibattito, anche perché le risorse liberate dalle regioni meno virtuose potrebbe essere impegnate per altre finalità.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento 3.5.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Palagiano 3.5.

Livia TURCO (PD) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 3.13 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.13 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.50.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà delle persone.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni II e III il parere di competenza sul disegno di legge n. 2042 « Adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale ».

Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca l'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, una delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ed alcune modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Il Trattato di Prüm, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del

Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Il provvedimento in esame si compone di 33 articoli, organizzati in cinque capi.

Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni di carattere generale contenenti in particolare l'autorizzazione all'adesione e l'ordine di esecuzione del Trattato di Prüm, il rinvio a decreti interministeriali per l'individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato, nonché una previsione di carattere generale che pone a carico dello Stato italiano l'obbligo di risarcimento del danno prodotto da agenti di una Parte contraente nello svolgimento di attività espressamente previste dal Trattato.

Il Capo II (artt. 5-19) reca alcune disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto nel Trattato di Prüm.

Esso prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno) e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia), al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti (articolo 5). La banca dati nazionale è soggetta al controllo del Garante per la privacy; i compiti di garanzia dell'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale sono invece attribuiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (articolo 15).

Per quanto riguarda le funzioni, alla banca dati spetta provvedere alla raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui agli articoli 9, commi 1 e 2 (si tratta di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nei cui confronti si procede per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e con l'esclusione di alcune tipologie di delitti

espressamente indicate); alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici (ovvero del materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato); alla raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; al raffronto del DNA a fini di identificazione (articolo 7). Spetta invece al laboratorio la tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui al richiamato articolo 9, nonché la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA (articolo 8).

L'articolo 9 disciplina il prelievo di campione biologico ai fini del successivo invio al laboratorio centrale per la tipizzazione e la trasmissione alla banca dati del DNA. Oltre che individuare i soggetti sottoposti a prelievo la disposizione: prevede, in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, la previa convalida da parte del giudice, individua i soggetti competenti ad effettuare il prelievo, determina le modalità del medesimo e contiene l'espressa garanzia del rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. L'articolo 10, invece, disciplina la trasmissione alla banca dati nazionale dei profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali. La metodologia di analisi dei reperti e dei campioni biologici applicabile ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati viene disciplinata dall'articolo 11, che interviene anche sul tema della tutela della riservatezza dei dati genetici, stabilendo che i sistemi di analisi possano essere applicati solo a sequenze del DNA che non consentono l'identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato. In ogni caso, in base all'articolo 12, comma 1, i profili del DNA ed i relativi campioni non possono contenere informazioni che consentano l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. La medesima disposizione, al comma 2, individua nella polizia giudiziaria e nell'autorità giudiziaria i soli soggetti che possono accedere ai dati contenuti nella banca dati

nazionale e nel laboratorio, richiedendo però, per tali ultimi dati, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per gli accessi della polizia giudiziaria. L'accesso è consentito soltanto per finalità di identificazione personale e di collaborazione internazionale di polizia. I commi successivi intervengono su profili ulteriori connessi al trattamento e all'accesso ai dati.

L'articolo 13 disciplina i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico, nonché i limiti temporali di conservazione del profilo del DNA nella banca dati nazionale. Le sanzioni a carico dei pubblici ufficiali per l'uso o la comunicazione delle informazioni al di fuori dei casi consentiti sono contemplate dall'articolo 14.

L'articolo 17 reca le disposizioni transitorie, finalizzate ad evitare di disperdere i profili di DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le disposizioni ulteriori contenute nel Capo II, a parte il rinvio ad un regolamento di delegificazione per la disciplina attuativa delle disposizioni sulla banca dati nazionale e sul laboratorio (articolo 16) e la previsione di un obbligo annuale di informazione al Parlamento in merito alla relativa attività (articolo 19), si segnala la delega, contenuta nell'articolo 18, per l'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale.

Il Capo III (articoli 20-23) è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti. L'articolo 20 contiene l'espressa garanzia del rispetto del codice della privacy in relazione all'applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, dei profili contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive. L'articolo 21, in relazione alle disposizioni del Trattato che disciplinano l'impiego di guardie armate sui voli con

funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo, prevede la stipula di accordi separati tra le competenti Autorità nazionali e le competenti Autorità delle altre Parti contraenti e detta disposizioni in ordine all'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato. L'articolo 22 definisce la disciplina relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi comuni di Paesi contraenti, di cui all'articolo 24 del Trattato, con specifico riferimento alle funzioni che possono essere svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, all'attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, e all'autorizzazione a portare l'uniforme di servizio nazionale, nonché le armi di servizio e le attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato. L'articolo 23, dando attuazione all'articolo 25 del Trattato, definisce i poteri dei funzionari di una parte contraente, nel caso di interventi di urgenza sul territorio nazionale, disciplinando in particolare il caso dell'adozione della misura provvisoria del fermo di una persona.

Il Capo IV (articoli 24-29), che disciplina lo svolgimento di accertamenti tecnici coattivi, è volto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del secondo comma dell'articolo 224 codice di procedura penale, per la parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure volte ad incidere sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. In particolare, l'articolo 24, attraverso l'introduzione dell'articolo 224-*bis* codice di procedura penale, disciplina la perizia che comporta l'esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale. La perizia può essere disposta anche coattivamente con ordinanza motivata del giudice nei confronti dell'indagato o dell'imputato di un reato.

La disposizione individua i presupposti dell'accertamento, i tipi di prelievo da effettuare ai fini della determinazione del profilo del DNA o dell'esecuzione di accertamenti medici, nonché le garanzie per lo svolgimento della medesima.

L'articolo 25 disciplina il caso in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intenda procedere coattivamente a un prelievo del tipo di quelli indicati all'articolo 224-*bis*, prevedendo l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari o, in caso di urgenza, la successiva convalida da parte del GIP del decreto motivato del PM che dispone l'accertamento.

Gli articoli 26 e 27 novellano, con finalità di coordinamento, gli articoli 133 e 354 del codice di procedura penale. L'articolo 28 modifica l'articolo 392, comma 2, del codice di rito, in tema di incidente probatorio così da consentire l'uso di tale strumento di anticipazione nella raccolta della prova anche per l'espletamento di una perizia ai sensi dell'articolo 224-*bis* codice di procedura penale. L'articolo 29, invece, interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendovi tre nuovi articoli, relativi al prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette, alla redazione del verbale delle operazioni, nonché alla distruzione dei campioni biologici.

Il Capo V (articoli 30-33), infine, nell'ambito delle disposizioni finali, contiene, oltre che la clausola di copertura finanziaria, un obbligo di comunicazione annuale da parte del Ministro dell'interno al Parlamento (in particolare al cosiddetto Comitato parlamentare Schengen) sullo stato di attuazione del Trattato di Prüm.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della XII Commissione Affari Sociali, segnala, in particolare, il comma 4 e comma 5 dell'articolo 9 che riguarda i prelievi di campioni biologici che dovranno concorrere (con i reperti biologici e i profili di DNA degli scomparsi, dei loro consanguinei o dei cadaveri) ad alimentare la banca dati nazionale del DNA.

Quanto ai soggetti competenti a svolgere il prelievo, il comma 4 li individua nel personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o nel personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. In ordine alle modalità è disposto che l'accertamento consista nell'acquisizione di un campione di mucosa del cavo orale (comma 4), da effettuarsi nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto e redigendo un verbale (comma 5).

Condividendo le finalità del provvedimento, propone infine di esprimere parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: la ripresa aggiungere le seguenti: e il completamento.

3. 8. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: 26 febbraio 1999, n. 39, aggiungere le seguenti: e tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante le cure palliative in età pediatrica,.

3. 2. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 2.

3. 9. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento, in

ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, degli interventi di cui al comma 1.

3. 10. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale programma comprende anche la destinazione di strutture e reparti all'assistenza palliativa in età pediatrica.

3. 4. (nuova formulazione) Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , che costituiscono la rete di cure palliative.

3. 11. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con il medesimo accordo di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la redazione dei progetti regionali alla cui presentazione è subordinato l'accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. 12. Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.

3. 13. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	183
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 6-ter.018</i>)	189
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative inammissibili</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	168
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Intervengono il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri si è era riservato di valutare l'ammissibilità degli

articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6-ter, che presentano profili critici, a differenza dei restanti emendamenti, tutti ammissibili.

Ricorda altresì che nella stessa seduta di ieri, a fronte di tali profili di inammissibilità, è emerso l'orientamento unanime dei gruppi volto a richiedere al Presidente della Camera di ammettere comunque all'esame e alla votazione le proposte emendative aventi ad oggetto: il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi (Zucchi 6-ter.010, Servodio 6-ter.08, Beccalossi 6-ter.017, Ruvolo 6-ter.011, Di Giuseppe 6-ter.013, Fogliato 6-ter.02 e Fogliato 6-ter.03); la reviviscenza di due norme inserite nel decreto-legge n.171 del 2008 e successivamente abrogate, in materia di determinazione del canone per le concessioni di aree demaniali marittime ad uso di acquacoltura nonché per l'interpretazione autentica della normativa sulla definizione in via stragiudiziale di alcuni contenziosi con l'INPS in materia di con-

tributi previdenziali agricoli (Cenni 6-ter.09); l'attuazione della nuova normativa comunitaria sull'etichettatura degli oli di oliva (D'Ippolito Vitale 6-ter.018).

In proposito, comunica la unanime richiesta dei gruppi, sottoposta al Presidente della Camera, è stata accolta.

Per quanto riguarda i restanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6-ter, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento della Camera, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge cui le stesse si riferiscono. Tale criterio risulta più limitativo rispetto a quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del Regolamento, ai sensi del quale il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. In tal senso è intervenuta la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, nella quale si precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative relative a disegni di legge di conversione di decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Si riserva in ogni caso di comunicare successivamente le conseguenti valutazioni di ammissibilità degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6-ter.

Marco CARRA (PD) non condivide l'impostazione seguita a proposito delle valutazioni di inammissibilità, di cui prende comunque atto. Infatti, comprende le ragioni politiche che hanno determinato il consenso dei gruppi sul recupero degli articoli del decreto-legge n. 171 e sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Desta però legittime perplessità il fatto che sia ammessa all'esame e alla votazione una proposta in materia di olio di oliva e non il suo articolo 6-ter.04, che reca misure a favore delle imprese produttrici di formaggi a lunga stagionatura, materia senza dubbio connessa a quella del provvedimento in esame.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, pur comprendendo le ragioni dei rilievi del deputato Carra, ricorda quanto già precisato nella seduta di ieri, circa il fatto che l'eventuale richiesta di deroga ai criteri di ammissibilità deve avere alla sua base una valutazione politica condivisa all'unanimità dai gruppi parlamentari.

Peraltro, l'osservazione del collega Carra lo indurrebbe a non opporsi ad una ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in materia di olio di oliva ed eventualmente al suo rinvio ad altro provvedimento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, pubblicati in allegato ai resoconti della seduta di martedì 17 marzo 2009.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Beccalossi 1.44, 1.47, 4.39, 4.36 e l'articolo aggiuntivo Beccalossi 6-ter.017 sono stati sottoscritti anche dai deputati Fogliato, Callegari, Negro e Rainieri.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Beccalossi 1.44, Beccalossi 1.46, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo le parole: « che risulta effettivamente prodotto » le seguenti: « calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi » e, dopo le parole: « commi 15 e 16 » le seguenti: « stipulati nel corso del periodo 2007/2008 » nonché Beccalossi 1.47.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.49.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 1.01, nonché sugli identici emendamenti Servodio 2.1 e Di Giuseppe 2.2, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire le parole: « previo accordo con le regioni » con le seguenti: « sentite le regioni ».

Esprime parere favorevole sugli emendamenti D'Ippolito Vitale 3.9 e Governo 3.1. È favorevole anche all'emendamento Beccalossi 3.8, a condizione che il nuovo comma 4-bis da inserire all'articolo 3 sia riformulato nel modo seguente: « 4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo

4, l'AGEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso».

Esprime quindi parere favorevole agli emendamenti Beccalossi 4.34, Beccalossi 4.36 e Beccalossi 4.33, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nel senso che all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge le parole: «l'AGEA procede ai sensi del comma 1» siano sostituite con le seguenti: «l'AGEA comunica a ciascun debitore l'importo delle medesime somme».

Esprime parere favorevole anche agli emendamenti Beccalossi 4.37 nonché agli identici Ruvolo 4.8, Fiorio 4.14, Di Giuseppe 4.28 e D'Ippolito Vitale 4.41.

Esprime parere favorevole agli emendamenti Fogliato 4.40 e Fogliato 4.39, per quest'ultimo a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le seguenti parole: «e nei casi da individuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

Si dichiara altresì favorevole agli emendamenti Fogliato 4.38 e Rainieri 4.23.

Presenta quindi gli emendamenti 3.100 e 4.100 (*vedi allegato 1*), mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.1.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) protesta per l'atteggiamento del relatore, che dimostra di non voler accogliere alcuna proposta dell'opposizione.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole agli emendamenti Beccalossi 6.25 e Fogliato 6.1, a condizione che siano riformulati nel senso di fissare a euro 45 milioni l'importo di euro 35 milioni previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 6, modificando conseguentemente anche la clausola di copertura.

Si dichiara quindi favorevole all'emendamento Fogliato 6.2.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6-*ter*, si sofferma su quelli per i quali i gruppi hanno unani-

memente chiesto che fossero considerati ammissibili, esprimendo parere favorevole agli identici articoli aggiuntivi Servodio 6-*ter*.08, Beccalossi 6-*ter*.017 e Ruvolo 6-*ter*.011, nonché agli articoli aggiuntivi Cenni 6-*ter*.09 e D'Ippolito Vitale 6-*ter*.018, questo a condizione che sia riformulato secondo il testo che pone in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Esprime infine parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Per quanto riguarda i restanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6-*ter*, avverte che sulla base dei criteri sopra richiamati, risultano inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi: Brandolini 6-*ter*.05, che esclude, per le società operanti nel settore lattiero-caseario, l'applicabilità dei vigenti limiti di valore per le compensazioni tra debiti e crediti verso l'erario; Beccalossi 6-*ter*.016, Di Giuseppe 6-*ter*.014 e Zucchi 6-*ter*.07, che prevedono il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; e allo stato l'articolo aggiuntivo Negro 6-*ter*.020, che apporta modifiche di carattere tecnico-formale al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nella parte relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede al Presidente di precisare il significato dell'ultima dichiarazione di inammissibilità.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda di aver chiesto ai gruppi, e tra questi al gruppo PD, di valutare la possibilità di consentire una deroga ai criteri di ammissibilità anche per l'articolo aggiuntivo Negro 6-*ter*.020, oltre che per quelli indicati nella seduta di ieri. In attesa di acquisire una risposta sul punto, l'articolo aggiuntivo risulta inammissibile.

Risultano altresì inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi (*vedi allegato 3*):

Servodio 6-*ter*.06 e Beccalossi 6-*ter*.015, che modificano la disciplina de-

gli incentivi alla produzione di energia elettrica da biomasse in ambito agricolo;

Fogliato 6-ter.01, che amplia le categorie di rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti, di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), inserendovi anche il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature;

Marco Carra 6-ter.04, che reca agevolazioni fiscali a favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta nonché in favore delle imprese che abbiano un credito IVA strutturale determinato dall'acquisto di prodotti agricoli soggetti al relativo regime speciale;

Delfino 6-ter.012, che riformula le norme sul piano di liquidazione dei beni della Fondazione ordine mauriziano, prevedendo un diritto di prelazione in favore dei conduttori dei terreni agricoli;

Beccalossi 6-ter.019, che agevola il trattamento fiscale dei benefici conseguenti all'adesione all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi maturati dalle aziende agricole verso l'INPS.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) rileva che nella seduta di ieri riteneva fossero maturate le necessarie condizioni di unanime consenso anche per gli articoli aggiuntivi concernenti la produzione di energia elettrica da biomasse in ambito agricolo.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rileva che effettivamente si trattava di proposte segnalate da diversi gruppi, ma precisa tuttavia di non averle indicate nella ricognizione conclusiva delle proposte emendative da sottoporre al Presidente della Camera, effettuata al termine della seduta di ieri.

Invita tuttavia a considerare la possibilità di recuperare alcune proposte nel corso del successivo esame.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) si riserva di valutare la situazione che si è determinata.

Il Ministro LUCA ZAIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia che i deputati del suo gruppo interverranno su tutti gli emendamenti.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che l'emendamento Sani 1.22, che sopprime il capoverso 4-bis dell'articolo 1, cerca di ricondurre il provvedimento ai principi di equità e di legalità a cui il Partito democratico si è sempre espressamente richiamato, impedendo di favorire i produttori non titolari di quota e quelli che hanno superato il cento per cento della propria quota ai fini della restituzione del prelievo pagato in eccesso. Rileva peraltro che non è alcun nesso logico tra la modifica di queste regole e la necessità di attribuire le quote aggiuntive, posta alla base del decreto-legge. Conclusivamente, dichiara la contrarietà del suo gruppo alla predetta disposizione, che costituisce un *vulnus* alla legge n. 119 del 2003, favorendo chi la ha violata.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene di condividere il lapidario giudizio formulato dall'onorevole Beccalossi circa la mancanza del requisito della necessità del decreto-legge in esame e la compiutezza della previsione normativa previgente, dettata dalla legge n. 119 del 2003. Osserva anzi che il provvedimento in conversione introduce elementi che tendono ad attribuire un vantaggio a chi non l'ha finora rispettata.

Manifesta inoltre il suo stupore per l'improvviso cambiamento di atteggiamento da parte della maggioranza. Infatti, mentre all'inizio della discussione era stata cercata la disponibilità da parte di tutti i gruppi per compiere un lavoro costruttivo finalizzato al miglioramento del testo, ora, come è testimoniato dai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti e dalla sottoscrizione dei

rappresentanti della Lega di alcuni emendamenti del gruppo del Pdl, la maggioranza si è ricompattata, e ciò evidentemente impedirà alla opposizione di dare il proprio contributo. Ritiene quindi che il decreto-legge, che non doveva consistere in un condono per chi non si era mantenuto nel proprio *plafond* di quote-latte, finirà per rivelarsi diretto proprio a tale scopo.

Teresio DELFINO (UdC) manifesta delusione per il venir meno delle speranze suscitate dall'atteggiamento tenuto dalla maggioranza all'inizio della discussione. Ora deve invece constatare che non vi sarà la possibilità di vedere riaffermati, nella loro sostanza, i principi di legalità ed equità recati dalla legge n. 119 del 2003, che il suo gruppo considera una priorità.

Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore per superare eventuali pronunce di inammissibilità di taluni emendamenti ampiamente condivisi, non può non rilevare come sia il relatore che il Governo abbiano sinora prestato scarsa attenzione al fatto che occorre evitare penalizzazioni nei confronti di chi si è sempre mantenuto in un percorso di legalità. Costituisce un grave errore non aver colto la disponibilità dell'opposizione in questa direzione.

Preannuncia perciò che il suo gruppo si esprimerà a favore dell'emendamento Sani 1.22.

Auspica infine che, nonostante l'andamento poco promettente, il provvedimento possa essere migliorato nel corso dell'*iter*.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta delusione per il fatto che il Governo e il relatore non abbiano prestato all'opposizione la stessa attenzione prestata in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 171 del 2008, come si evidenzia dal parere espresso, largamente negativo nei confronti delle proposte dell'opposizione e positivo solo per gli emendamenti della maggioranza. Osserva inoltre come sia evidente, a questo punto, l'intenzione della maggioranza di approvare un provvedimento « blindato », di condono per coloro che non hanno rispettato le norme, man-

tenendo un atteggiamento di forte chiusura nei confronti di chi si è sempre mosso nella legalità.

Preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Sani 1.22 e sul suo identico emendamento 1.42.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) osserva che molte delle ragioni rappresentate dai colleghi delle opposizioni appaiono condivisibili nel merito, a prescindere dalle appartenenze politiche e sindacali: Invita pertanto il Governo e il relatore ad operare una ulteriore riflessione circa la opportunità di norme retroattive che premiano alla fine chi non ha rispettato le regole.

Mario PEPE (PD) osserva che la disponibilità reale al confronto da parte delle opposizioni non è stata colta dalla maggioranza, quando sarebbe stato invece necessario e possibile un accordo politico nel metodo e nel merito. Ritiene poi che il capoverso 4-*bis* del comma 1 dell'articolo 1 non faccia altro che aggiungere illegalità ad illegalità, contraddicendo norme del diritto e prassi amministrative. È pertanto necessario che l'emendamento Sani 1.22 sia approvato.

Ritiene infine che l'intervento dell'onorevole Beccalossi possa rappresentare un segnale di concretezza che, laddove avesse seguito, potrebbe contribuire ad una sintesi positiva, evitando inutili e dannose contrapposizioni.

Antonio CUOMO (PD) osserva che il provvedimento in esame rappresenta il primo provvedimento davvero importante che giunge all'esame della Commissione Agricoltura. Tale opportunità potrebbe tuttavia essere sprecata dal Governo, qualora non cogliesse il senso delle proposte emendative dell'opposizione. Ciò produrrà un duplice effetto: da un lato, uno svilimento del pur positivo risultato che lo stesso Governo ha ottenuto in sede europea e, dall'altro, il rischio di incentivare, stavolta nel settentrione, i comportamenti illegali e furbi. Ricollegandosi dunque all'invito formulato dall'onorevole Becca-

lossi, ritiene che il Governo dovrebbe soffermarsi maggiormente a considerare il contributo offerto dall'opposizione per migliorare il provvedimento.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene che potrebbe essere utile una breve sospensione dei lavori, al fine di consentire ai gruppi di approfondire alcune delle questioni emerse dal dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 15.35 riprende alle 15.55.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà stabilita dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del Vicepresidente Roberto ROSSO. — Intervengono il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 21.40.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella odierna seduta.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione aveva iniziato l'esame degli identici emendamenti Sani 1.22 e Di Giuseppe 1.42.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Beccalossi relativamente agli emendamenti discriminanti riguardanti il capoverso 4-*bis* del comma 1 dell'articolo 1, sui quali non conosce peraltro quale esito abbia avuto l'appello al ripensamento rivolto al Governo e al relatore nelle ultime ore. Ricorda invece di aver condiviso gli obiettivi indicati dal presidente Russo: l'equità, la legalità e la possibilità di chiudere un contenzioso che aveva portato l'Italia a pagare somme ingenti a titolo di multa. Osserva però che la norma che gli identici emendamenti Sani 1.22 e Di Giuseppe 1.42 tendono a modificare si muove proprio in una direzione contraria, di estrema iniquità, contraddicendo anche la legge n. 119 del 2003. L'approvazione del testo recato al comma 1 dell'articolo 1 nella sua attuale formulazione, inoltre, creerà una situazione certamente imbarazzante per tutti.

Il Ministro Luca ZAIA osserva che la materia in discussione presenta profili tecnici di rilevante difficoltà, trattandosi di un intreccio di regolamenti comunitari e di norme particolarmente complesso. Rileva peraltro la contraddittorietà tra diversi emendamenti dei medesimi presentatori, e in particolare tra quelli in esame e quelli per la modifica dell'ordine di priorità nell'assegnazione delle nuove quote. Infatti, l'approvazione contemporanea di tutte le citate proposte renderebbe di fatto impossibile alle aziende « splafonatrici » di accedere alla compensazione. Peraltro, sarebbe possibile valutare la modifica dell'ordine di priorità proposta, nel senso di collocare al terzo posto gli « splafonatori », purché accompagnata da una modifica sul sistema dei pagamenti men-

sili, che eviti per gli stessi una doppia penalizzazione.

Ricorda poi che il livello produttivo di riferimento è quello della campagna 2007/2008 più la soglia del 6 per cento.

Invita quindi ad una valutazione complessiva delle proposte di modifica, che consentirebbe di coglierne meglio la portata. Si dichiara pertanto disponibile ad una riflessione ulteriore, per individuare le eventuali ulteriori modifiche che sarebbe ancora possibile apportare.

Viviana BECCALOSSI (PdL), preso atto positivamente della disponibilità del Ministro, chiede una breve sospensione dei lavori per operare un approfondimento nel merito delle proposte emendative relative all'ordine di priorità nell'assegnazione delle quote.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che tutte le richieste formulate dal suo gruppo al Governo, prima dell'adozione del decreto-legge e successivamente, sono state costantemente disattese. La chiusura manifestata rispetto ai notevoli apporti forniti dall'opposizione per il miglioramento del testo in esame, che si è concretizzata nell'espressione di un parere generalmente negativo su tutte le proposte emendative, ha quindi contraddetto le aperture meramente verbali della maggioranza. Inoltre, nel corso dei contatti intervenuti in queste ore, il Ministro sembra aver compiuto un passo indietro rispetto a quanto in precedenza dichiarato. Ricorda quindi che le priorità indicate dal suo gruppo riguardavano la rinuncia ai contenziosi, l'ordine di priorità nell'assegnazione delle quote latte, l'incremento delle risorse di cui all'articolo 6, la compensazione delle rate con i pagamenti PAC, oltre che le questioni oggetto degli articoli aggiuntivi discussi nella seduta di ieri. Su queste questioni, le aperture concrete sono state del tutto insufficienti.

Invita pertanto il Governo e il relatore a formulare subito una proposta concreta, che il suo gruppo valuterà attentamente.

Teresio DELFINO (UdC) manifesta apprezzamento per la disponibilità del mi-

nistro a rivedere il proprio complessivo giudizio sugli emendamenti, qualora ne ricorressero le condizioni. Osserva inoltre che occorre operare una distinzione tra la normativa a regime, già fissata dalla legge n. 119 del 2003, e la situazione contingente, qual è il caso del capoverso 4-*bis* dell'articolo 1, che si riferisce al periodo 2008-2009. È necessario, infatti, risolvere la situazione contingente senza pregiudicare la disciplina a regime.

Il Ministro Luca ZAIA rammenta che la campagna di riferimento di ogni produttore è quella del 2007-2008, mentre la campagna che sta per chiudersi non avrà alcun effetto sull'attribuzione delle quote. Quest'anno non si registrerà, al contrario di tutte le annate passate, alcuna sovrapproduzione, e l'Italia non sarà costretta a pagare multe. Ma se si accedesse alle richieste dell'opposizione si potrebbe verificare la circostanza paradossale che si dovrebbero costringere alcune aziende a pagare multe anche se la quota nazionale non verrà sforata. Ritiene pertanto che l'impianto previsto nel provvedimento del Governo consenta di effettuare le compensazioni in questo ultimo anno e di chiudere la partita delle quote-latte. Prende peraltro atto con rammarico dell'esistenza di un sostanziale sostegno ad alcune proposte emendative che avrebbero come unico scopo quello di far pagare comunque le multe a produttori in difficoltà.

Angelo ZUCCHI (PD) precisa che non vi è alcuna intenzione di mettere in atto vessazioni nei confronti di una categoria, in quanto si sta procedendo ad un'analisi compiuta dei vari aspetti applicativi della normativa che si intende introdurre. Inoltre, rileva che la quota del 2 per cento del 2008, che doveva essere assegnata in base alle norme recate dalla legge n. 119 del 2003, andrà invece a sommarsi alla quota del 5 per cento contrattata in sede europea e sarà quindi assegnata con altre regole di priorità. Ciò recherà un danno a chi aveva meritoriamente deciso di rispettare le norme introdotte nel 2003, contraddicendo elementari principi di equità. Ritiene per-

ciò che rimettere tutti i produttori in compensazione, attraverso il capoverso 4-bis dell'articolo 1 sia un errore, che andrebbe evitato confermando i principi fondamentali della legge n. 119 del 2003.

Il Ministro Luca ZAIA ritiene che non vi siano allevatori di serie A e serie B, ma che sia di prioritaria importanza concludere la vicenda delle quote-latte, dando la possibilità agli allevatori di rateizzare il proprio debito. Contesta poi l'affermazione secondo la quale il provvedimento in esame si sia risolto in un danno per chi avrebbe aspirato al riparto della quota del 2 per cento sulla base della legge n. 119, in quanto le stesse categorie avranno benefici pari dal decreto-legge, indipendentemente dal soggetto che opererà il riparto. Fa inoltre presente che mentre altri Paesi europei hanno depositato nella riserva nazionale la loro quota aggiuntiva dell'1 per cento e non la distribuiranno per non aumentare la produzione, l'Italia utilizzerà la quota aggiuntiva del 5 per cento delle quote-latte contrattate in sede europea per risolvere problemi che si trascinano da molti anni. Se l'obiettivo — che pare condiviso — è quello di non aumentare la produzione, le quote devono essere assegnate alle 3 categorie che possono produrre non in eccesso e quindi ai titolari di quota B, agli affittuari di quota e agli « splafonatori ». Rammenta peraltro che gli allevatori italiani hanno concluso contratti per quest'anno a 30 centesimi per litro di latte mentre viene importato latte da altri Paesi europei a 18 centesimi.

Ritiene dunque che il provvedimento in esame possa essere complessivamente giudicato come il più idoneo a conseguire la definitiva conclusione della vicenda delle quote-latte, senza aspetti di iniquità, che invece erano presenti nella legge n. 119, molto più vantaggiosa nelle modalità di regolarizzazione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel concordare sulla natura eminentemente tecnica della materia, ritiene però che se vi sono alcune proposte emendative in contraddizione tra loro, in ogni caso hanno tutte

ricevuto il parere contrario del relatore e del Governo. Invita pertanto il Ministro a pronunciarsi in merito ad una proposta concreta di revisione del parere già formulato.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nell'associarsi a quanto espresso dall'onorevole Delfino, manifesta scetticismo circa la possibilità che il provvedimento in esame si risolva con qualche vantaggio per gli operatori del settore. Ritiene inoltre che occorre una maggiore attenzione per salvaguardare quel principio di equità che è stato ricordato in numerosi interventi. La chiusura manifestata dal relatore e dal Governo rispetto alle proposte emendative dell'opposizione ha infatti creato una situazione di disagio che è sfociata nella sollecitazione dell'onorevole Beccalossi. Il richiamo ai principi di equità e di legalità indurrebbe pertanto a posporre i produttori che hanno oltrepassato il proprio *plafond* rispetto a coloro che hanno adempiuto ai propri doveri. Vi è poi un'altra questione che riguarda le aziende che sono fallite per onorare gli impegni assunti per rispettare la legge e per le quali non è stata prevista alcuna forma di sostegno nel provvedimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sani 1.22 e Di Giuseppe 1.42.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva criticamente che il Ministro si era impegnato a indicare una possibile riformulazione sulle questioni di cui si sta discutendo.

Il Ministro Luca ZAIA conferma di aver formulato le proposte citate dal deputato Oliverio e ribadisce che gli emendamenti soppressivi del capoverso 4-bis dell'articolo 1 sono contraddittori con il diverso ordine di priorità proposto dagli stessi gruppi.

Teresio DELFINO (UdC), prendendo atto del voto contrario della maggioranza sugli emendamenti testé votati, chiede al

Governo di pronunciarsi in merito alla possibile modificazione del proprio parere su taluni emendamenti, che pure è stata prefigurata. In particolare, ora vi sarebbe la possibilità di intervenire sul capoverso 4-ter, destinato ad operare dal 2009-2010.

Luca BELLOTTI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio disappunto per l'andamento dei lavori e per l'atteggiamento dilatorio dell'opposizione. Ricorda poi che il Ministro ha cercato di venire incontro alle richieste, pur nell'ambito di una vicenda complessa che si trascina da anni e che, in ogni caso, non vedrà alcun vincitore.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ritiene ingiustificato il rilievo mosso dal collega Bellotti, nel momento in cui l'opposizione è alla ricerca di un punto di incontro e di equilibrio con la maggioranza, e altrettanto ritiene doveroso richiamare la stessa al rispetto del ruolo dell'opposizione, evitando di conculcare il dibattito. In ogni caso, in assenza di concreti segnali di apertura, egli intende utilizzare pienamente tutti gli strumenti offerti dalle norme regolamentari.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rammenta che la Commissione ha l'obbligo prioritario di riferire all'Assemblea: pertanto, se il dibattito non riuscirà a svolgersi nei tempi a disposizione, il Presidente, apprezzate le circostanze, si troverà nella condizione di accelerare i tempi di decisione, non per limitare il diritto di espressione, ma al contrario per assicurare alla Commissione il diritto e il dovere di esprimersi per riferire all'Assemblea. In particolare, se non si riesce a pervenire a una sintesi nel merito, come accaduto in molti altri casi, si dovrà passare alla limitazione degli interventi e alle votazioni, sulla base delle norme regolamentari volte ad assicurare l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea nei tempi stabiliti dal calendario dei lavori.

Giudica poi ragionevole la proposta del Ministro, che tuttavia non è stata raccolta, mentre avrebbe potuto favorire l'iter complessivo del provvedimento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rammenta che il proprio gruppo ha manifestato ancora una volta il proprio senso di responsabilità e di disponibilità assicurando la propria presenza anche stasera in Commissione per consentire al provvedimento in esame di giungere in Assemblea. Manifesta altresì rammarico per il fatto di vedere limitata la possibilità di discutere nel merito del provvedimento, contravvenendo alle migliori tradizioni della Commissione Agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, osserva che il suo richiamo al rispetto dei termini temporali di esame del provvedimento sono doverosi e non implicano necessariamente una restrizione del dibattito. Auspica pertanto che la Commissione possa raggiungere un'intesa sul metodo evitando alla maggioranza di dover adempiere al proprio obbligo di condurre a conclusione il provvedimento per poter riferire all'Assemblea.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che il rilievo mosso dall'onorevole Bellotti sia inaccettabile, anche alla luce della condotta dallo stesso tenuto nella precedente legislatura, quando era all'opposizione.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene obiettivamente ingiustificato il rilievo mosso dall'onorevole Bellotti, mentre ritiene che vi siano diverse modalità per verificare la possibilità di raggiungere un'intesa. Il ministro Zaia ha infatti affermato che vi sono emendamenti sui quali potrebbe convergere un maggiore consenso. Propone pertanto di demandare le conseguenti valutazioni ad una sede più ristretta.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, prende atto della insussistenza delle condizioni per procedere nel senso auspicato dall'onorevole Delfino.

Marco CARRA (PD) ritiene che la insoddisfazione manifestata dall'onorevole Bellotti sia eccessiva e che si tenti di scaricare sul gruppo PD la responsabilità di una mancata intesa. Maggioranza ed opposizione dovrebbero invece assumersi per intero le rispettive responsabilità, mentre forse si sono create esagerate aspettative di dialogo.

Giuseppe RUVOLO (UdC) si associa alla proposta dell'onorevole Delfino, invitando il Ministro a fare proposte concrete.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ruvolo 1.7 e Fiorio 1.32, gli identici emendamenti Brandolini 1.17 e D'Ippolito Vitale 1.50, e l'emendamento Rota 1.41. Approva quindi l'emendamento Beccalossi 1.44.

Angelo ZUCCHI (PD), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.25, osserva che la *ratio* dello stesso affonda le sue radici nella ovvia constatazione che il limite imposto del 6 per cento potrebbe corrispondere, negli allevamenti di piccole dimensioni, alla produzione di una sola mucca, obiettivamente risibile.

Il Ministro Luca ZAIA fa presente che si tratta di un limite imposto dall'Unione europea.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zucchi 1.25 e Di Giuseppe 1.35, gli identici emendamenti Ruvolo 1.11 e Brandolini 1.18, nonché gli emendamenti Sani 1.19 e Piffari 1.40.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene sterile il metodo di lavoro che è stato intrapreso, quando invece sarebbe più opportuno verificare la reale portata della proposta del ministro Zaia.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene che sia piuttosto l'opposizione a dover fornire risposte alla richiesta del Governo di indicare le priorità.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, osserva che, se i gruppi lo ritengono, sarebbe possibile una breve sospensione dei lavori.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) non si dichiara disponibile al percorso indicato.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, prende atto della insussistenza delle condizioni per procedere in tal senso.

La Commissione respinge l'emendamento Ruvolo 1.13.

Giuseppe RUVOLO (UdC), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.2, invita il Governo e il relatore a rivedere il proprio parere.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ruvolo 1.2, Zucchi 1.24 e Di Giuseppe 1.39.

Teresio DELFINO (UdC) illustra l'emendamento Ruvolo 1.6, teso a dare certezza al quadro normativo, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fiorio 1.31 e Ruvolo 1.6 nonché gli emendamenti Piffari 1.38 e Rota 1.37.

Giuseppe RUVOLO (UdC), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.8, osserva che esso offre garanzie circa l'effettivo versamento delle rate relative alla rateizzazione del debito.

Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento Ruvolo 1.8, che affronta un tema oggetto anche di successivi emendamenti della propria parte politica.

La Commissione respinge l'emendamento Ruvolo 1.8.

Giuseppe RUVOLO (UdC) illustra il suo emendamento 1.1, volto ad assicurare il

principio di legalità e a premiare chi ha rispettato la legge.

La Commissione respinge l'emendamento Ruvolo 1.1.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene incomprensibile la disattenzione manifestata dal relatore e dal Governo sull'emendamento Ruvolo 1.12, volto a rinforzare il principio della rinuncia espressa da parte dei produttori beneficiari ad ogni contenzioso eventualmente pendente.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che l'emendamento Ruvolo 1.12 sia molto importante, prevedendo la espressa rinuncia ad ogni contenzioso. La sua mancata approvazione provocherà innumerevoli equivoci e possibilità interpretative delle quali si dovrà inevitabilmente discutere nuovamente.

Il Ministro Luca ZAIA osserva che l'emendamento contiene la inesatta indicazione del titolo provvisorio di assegnazione delle quote che non rientra invero tra le fattispecie previste in ambito comunitario. Nel richiamare quanto previsto all'articolo 4, rileva inoltre che nel caso di mancato pagamento la quota sarebbe revocata con efficacia retroattiva.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva che altri emendamenti del gruppo della Lega Nord Padania rendono meno pregnanti i meccanismi di garanzia previsti dall'articolo 4.

Il Ministro Luca ZAIA ricorda che la legge n. 119 non prevedeva più rigorosi meccanismi di garanzia dei pagamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ruvolo 1.12 e l'emendamento Agostini 1.23.

Teresio DELFINO (UdC) prende atto del rilievo mosso dal ministro Zaia circa la non corretta formulazione dell'emendamento Ruvolo 1.12. e preannuncia che voterà a favore degli identici emendamenti

Mario Pepe (PD) 1.20 e D'Ippolito Vitale 1.51.

Viviana BECCALOSSI (PdL) chiede al Governo e al relatore di riconsiderare il parere espresso sugli identici emendamenti Mario Pepe (PD) 1.20 e D'Ippolito Vitale 1.51, che potrebbero evitare operazioni inaccettabili di compravendita di aziende.

Il Ministro Luca ZAIA conferma il parere contrario precedentemente espresso.

Angelo ZUCCHI (PD) esprime apprezzamento per la posizione assunta dall'onorevole Beccalossi in merito agli identici emendamenti Mario Pepe (PD) 1.20 e D'Ippolito Vitale 1.51, che ritiene espressione di buon senso e di giustizia.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene opportuno comprendere l'esatta portata degli emendamenti in esame che impediscono di cedere un ramo dell'azienda sul quale scaricare il peso di una situazione debitoria, compiendo un'operazione palesemente elusiva.

Isidoro GOTTARDO (PdL) invita a tener presenti le esigenze di salvaguardia della continuità aziendale, a fronte di situazioni particolari. È perciò contrario agli emendamenti in discussione, che potrebbero compromettere quelle esigenze.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottoscrive l'emendamento Mario Pepe (PD) 1.20 e ritira il suo emendamento 1.5.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene che l'emendamento Mario Pepe (PD) 1.20 rappresenti una garanzia rispetto alla cessione di rami d'azienda gravati da situazioni debitorie. Ritiene inoltre deludente la riconferma del parere contrario espresso sull'emendamento da parte del ministro, senza aver offerto alcuna argomentazione a supporto della propria posizione.

Isidoro GOTTARDO (PdL) invita a prevedere almeno una diversa formulazione degli emendamenti, che non blocchi la vendita delle aziende.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mario Pepe (PD) 1.20 e D'Ippolito Vitale 1.51 e respinge l'emendamento Fiorio 1.30.

Viviana BECCALOSSI (PdL), con riferimento agli identici emendamenti Oliverio 1.21 e D'Ippolito Vitale 1.52, invita a valutare la possibilità di una migliore formulazione degli stessi. Infatti, ritiene fondate le osservazioni riguardo alla necessità di agire con cautela al fine di evitare che le norme approvate prestino il fianco ad eventuali speculazioni.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ritiene che la preoccupazione espressa dall'onorevole Beccalossi potrebbe semmai trovare una compiuta formulazione nel successivo *iter* del provvedimento in Assemblea.

Viviana BECCALOSSI (PdL) manifesta disagio nel continuare a votare, per vincolo di maggioranza, contro proposte che giudica sostanzialmente positive.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta apprezzamento per la posizione assunta dall'onorevole Beccalossi.

Gian Pietro DAL MORO (PD), pur manifestando apprezzamento per la posizione assunta dall'onorevole Beccalossi, rileva che l'eventuale approvazione degli identici emendamenti Oliverio 1.21 e D'Ippolito Vitale 1.52, riferibili al caso di affitto di azienda, rappresenterebbe un elemento fortemente contraddittorio rispetto alla reiezione dei precedenti emendamenti riguardanti addirittura il caso di vendita.

Sandro BRANDOLINI (PD). concordando con l'osservazione formulata dall'onorevole Dal Moro, ritiene che si dovrebbe piuttosto prevedere una responsabilità solidale delle parti.

Viviana BECCALOSSI (PdL) chiede l'accantonamento dell'esame degli identici emendamenti Oliverio 1.21 e D'Ippolito Vitale 1.52.

Fabio RAINIERI (LNP) giudica insistenti i problemi sollevati.

La Commissione conviene di accantonare l'esame degli identici emendamenti Oliverio 1.21 e D'Ippolito Vitale 1.52.

Angelo ZUCCHI (PD) richiama l'attenzione sull'emendamento Brandolini 1.16, fondamentale per il suo gruppo, in quanto affronta la questione dirimente dell'ordine di priorità nell'assegnazione delle quote latte. Si tratta di una proposta equilibrata, sulla quale auspica un'apertura del Governo e della maggioranza.

Teresio DELFINO (UdC) valuta positivamente l'emendamento Brandolini 1.16.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che vi sono anche altri emendamenti del suo gruppo sull'ordine di priorità nell'assegnazione delle quote, volti a riconoscere le legittime aspettative di coloro che hanno rispettato la legge, investendo nell'affitto di quote. Si tratta di una fondamentale questione di principio per il gruppo PD.

Il ministro Luca ZAIA ricorda che nel testo del Senato i cosiddetti « splafonatori » sono equiparati agli affittuari e tutti potranno raggiungere il livello produttivo del 2007/2008, incrementabile fino al 6 per cento. Ricorda altresì che oltre 17 mila aziende riceveranno quote sulla base del provvedimento in esame.

Dopo aver fornito informazioni sulla consistenza numerica delle varie categorie interessate, ricorda che il pagamento delle multe è ben più oneroso dell'affitto di quote.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che se il Ministro avesse voluto dimostrare attenzione verso le sollecitazioni dell'opposizione avrebbe dovuto farlo proprio in

relazione alla questione in discussione, prioritaria per il gruppo PD. Infatti, il suo gruppo non ha acceduto alla richiesta di un ulteriore confronto, prevedendo un esito negativo. Ricorda infine che i grandi splafonatori, secondo le informazioni in suo possesso, sarebbero circa 700.

Il ministro Luca ZAIA precisa che si tratta invece di 1.500 posizioni.

Teresio DELFINO (UdC) invita il Ministro a fornire nei tempi più brevi informazioni più dettagliate sulle aziende interessate al riparto delle quote latte.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ribadisce l'utilità di una riflessione sulla possibilità di avvicinare le posizioni delle diverse parti politiche, nel rispetto dei rispettivi ruoli e senza alcun intento consociativo. Ritiene inoltre che rientri nella sua responsabilità rendere possibile tale riflessione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 23.55, riprende alle 00,10 del 19 marzo 2009.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento Brandolini 1.16.

La Commissione respinge.

Viviana BECCALOSSO (PdL) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.46 proposta dal relatore e ritira l'analogo emendamento 1.45.

Carlo NOLA (PdL) ritiene che la formulazione dell'emendamento 1.45 sia preferibile rispetto a quella dell'emendamento 1.46, in quanto, nell'ultimo periodo, fissa un periodo di decorrenza alla norma che definisce completamente restituita la quota B ridotta. In tal modo, si lascerebbe un margine per un eventuale recupero futuro.

Il Ministro Luca ZAIA osserva che il decreto-legge prevede un possibile residuo per il futuro.

La Commissione approva l'emendamento Beccalossi 1.46 (*Nuova formulazione*), risultando preclusi gli emendamenti Ruvolo 1.10, Pizzetti 1.26 e Di Giuseppe 1.36.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Giuseppe 1.33, Oliverio 1.27 e Ruvolo 1.9, dopo che l'emendamento D'Ippolito Vitale 1.53 è stato ritirato.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Fiorio 1.29.

Giuseppe RUVOLO (UdC) illustra l'emendamento 1.4.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ruvolo 1.4 e 1.3, Trappolino 1.15.

Il Ministro Luca ZAIA esprime parere favorevole sull'emendamento Fogliato 1.48, modificando il parere contrario precedentemente espresso.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, conferma il parere contrario espresso sul medesimo emendamento.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita il Governo a motivare il cambiamento di opinione.

Il Ministro Luca ZAIA, fermo restando che la diversità di opinioni tra relatore e Governo dimostra che sull'emendamento vi è libertà di valutazione, osserva che portare le quote non assegnate alla riserva nazionale consente di evitare nuova mungitura, come da tutti richiesto, mentre tale risultato che non sarebbe parimenti garantito dal testo del decreto-legge.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che il Ministro ha affermato che le quote non saranno sufficienti rispetto alle esigenze. Si

domanda pertanto quali potrebbero essere le eccedenze da portare alla riserva nazionale.

Il Ministro Luca ZAIA dichiara che delle 788 mila tonnellate circa da distribuire – potranno essere assegnate circa 158 mila tonnellate per la quota B, 363 mila per gli affittuari e 468 per gli « splafonatori ». Il legislatore deve tuttavia ipotizzare anche il caso di una ridotta adesione alla rateizzazione, che potrebbe essere ritenuta non vantaggiosa. In tale caso, se si applicasse la legge n. 119, come previsto dal decreto-legge, i quantitativi non assegnati andrebbero alle regioni, che potrebbero distribuirli.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene che si debba consentire alle regioni almeno una residua possibilità di decidere sulla distribuzione delle quote.

Giuseppe ROMELE (PdL) invita a rinviare una più approfondita valutazione della questione al successivo esame in Assemblea, considerato che in tale scelta sembrano pesare più le appartenenze regionali che il merito o l'appartenenza politica.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, sottolinea che sulla questione vi è non una contrapposizione ideologica, ma semplicemente una diversità di valutazioni priva di valenza e di conseguenze politiche. A suo giudizio, appaiono legittime le rivendicazioni delle regioni, pur se vi sono evidenti criticità.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che la posizione di alcune regioni la induce a esprimersi in senso contrario all'emendamento Fogliato 1.48. Peraltro, le regioni non sarebbero obbligate a redistribuire le quote pervenute nella loro disponibilità.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) segnala la rilevanza strategica dell'emendamento 1.48, che potrebbe evitare i problemi sul mercato del latte conseguenti ad aumenti

della produzione. Invita pertanto a una decisione responsabile.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene preferibile, anche in un ottica federalista, lasciare alle regioni la valutazione sull'uso delle quote in base alla legge n. 119 del 2003, anche per soddisfare eventuali esigenze dei titolari di sola quota A.

La Commissione respinge l'emendamento Fogliato 1.48.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) invita la maggioranza ad un necessario chiarimento, visto che il parere favorevole del Governo sul suo emendamento non è stato condiviso.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea la divaricazione di fondo che si registra tra le forze di maggioranza, resa esplicita dalla richiesta di un chiarimento politico da parte del deputato Fogliato.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ritiene che la maggioranza potrà affrontare la questione anche dopo la seduta.

Sandro BRANDOLINI (PD) rileva che l'emendamento 1.47, che ha ricevuto il parere favorevole del relatore e del Governo, appare formulato in modo errato, poiché non si estende anche alle ipotesi di cui alla lettera *c-bis*) del comma 4 del nuovo articolo 10-bis del decreto-legge n.49 del 2003.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che l'esame dell'emendamento Beccalossi 1.47 sarà brevemente accantonato per consentire le opportune verifiche sulla sua formulazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ruvolo 1.14, dopo che Giuseppe RUVOLO (UdC) lo ha illustrato.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Beccalossi 1.43 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1. 49.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita ad approvare l'emendamento Marco Carra 1.28, che peraltro riprende analoga proposta del Governo al Senato.

Il Ministro Luca ZAIA sottolinea la diversità della proposta presentata dal Governo al Senato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Giuseppe 1.34 e Marco Carra 1.28 e approva l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 1.01.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti in precedenza accantonati.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento D'Ippolito Vitale 1.52 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Oliverio 1.21.

Il Ministro Luca ZAIA ritiene che la riformulazione dell'emendamento Beccalossi 1.47 proposta dal deputato Brandolini possa essere accolta, salvo verifiche successive.

La Commissione approva quindi l'emendamento Beccalossi 1.47, come riformulato dal presentatore sulla base del dibattito svoltosi.

La Commissione respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Giuseppe 2.4 e Rota 2.3.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda di aver espresso parere favorevole sugli emendamenti Servodio 2.1 e Di Giuseppe 2.2, purché riformulati nel senso di sostituire le parole: « previo accordo con le regioni » con le parole: « sentite le regioni ».

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) non accoglie l'invito a riformulare l'emendamento 2.1.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) riformula l'emendamento 2.2, nel senso richiesto.

La Commissione respinge l'emendamento Servodio 2.1 e approva l'emendamento Di Giuseppe 2.2 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva quindi l'emendamento D'Ippolito Vitale 3.9, risultando preclusi gli emendamenti Beccalossi 3.7, Ruvolo 3.4 e Fiorio 3.6. Approva poi l'emendamento del relatore 3.100.

Teresio DELFINO (UdC) chiede le ragioni della previsione di tassi di interesse eccessivamente onerosi per la rateizzazione di cui all'articolo 3 e, in particolare, se vi siano richieste in tal senso da parte dell'Unione europea.

Il Ministro Luca ZAIA fa riferimento ad accordi informali in sede europea, al fine di evitare che la rateizzazione possa essere configurata quale aiuto di Stato.

Teresio DELFINO (UdC) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti che prevedono più contenuti tassi di interesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fiorio 3.5, Ruvolo 3.10, 3.2 e 3.3. Approva quindi l'emendamento del Governo 3.1.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che, come da lui richiesto preannunciando l'espressione di un parere favorevole, è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento Beccalossi 3.8.

Avverte altresì che è stato ritirato l'emendamento Beccalossi 4.35.

Giuseppe RUVOLO (UdC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Beccalossi 3.8 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva quindi l'emendamento Beccalossi 3.8 (*Nuova formulazione*). Respinge poi gli identici emendamenti Pizzetti 4.12 e Ruvolo 4.4.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte altresì che è stato ritirato l'emendamento Rainieri 4.24.

La Commissione respinge l'emendamento Marco Carra 4.10.

Teresio DELFINO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ruvolo 4.6.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fiorio 4.17 e Ruvolo 4.6.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente che sarebbe favorevole agli identici emendamenti Dal Moro 4.15 e Di Giuseppe 4.27, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire la parola « confermativo » con la parola « ricognitivo ».

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) non accoglie la proposta di formulazione dell'emendamento 4.15.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) non accoglie la richiesta di riformulazione dell'emendamento 4.27.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, presenta apposito emendamento che contiene la riformulazione non accolta dai colleghi (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dal Moro 4.15 e Di Giuseppe 4.27 e approva, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore 4.101.

Approva altresì l'emendamento Beccalossi 4.34 e respinge l'emendamento Rota 4.32.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Rainieri 4.25, 4.26, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21 sono stati ritirati.

La Commissione respinge poi gli identici emendamenti Fiorio 4.16 e Ruvolo 4.5. Approva l'emendamento Beccalossi 4.36 nonché l'emendamento Beccalossi 4.33, come riformulato dal presentatore su invito del relatore. Respinge l'emendamento Ruvolo 4.7. Approva l'emendamento Beccalossi 4.37 nonché gli identici emendamenti Ruvolo 4.8, Fiorio 4.14, Di Giuseppe 4.28 e D'Ippolito Vitale 4.41.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che l'emendamento Fogliato 4.40 sia fortemente negativo, anche per la riproposizione del concetto di « esigibilità » del prelievo latte. Esso produrrà poi l'effetto di aprire porte che si pensava di aver chiuso.

Viviana BECCALOSSI (PdL) esprime perplessità sull'emendamento Fogliato 4.40, anche perché introduce una revoca retroattiva delle quote. Per evitare problemi, sarebbe stato meglio assegnare le quote dopo aver conseguito il pagamento del prelievo ovvero procedere ad assegnazioni a titolo provvisorio.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene l'emendamento in discussione peggiorativo rispetto al comma 6 dell'articolo 4 del decreto, anche perché il concetto di mancato pagamento del prelievo latte esigibile è privo di significato giuridico. Occorre invece rafforzare la disciplina della revoca delle quote latte assegnate.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene che il concetto di « esigibilità » genererà contenziosi pericolosi per il settore agroalimentare. È pertanto contrario all'emendamento Fogliato 4.40, anche se contiene alcune indicazioni più precise rispetto al testo che vuole sostituire.

Il Ministro Luca ZAIA conferma il parere favorevole sull'emendamento in discussione, rilevando che il concetto di esigibilità non è nuovo per il settore agroalimentare e ha un preciso significato giuridico.

La Commissione approva l'emendamento Fogliato 4.40, risultando precluso l'emendamento Di Giuseppe 4.31. Respinge gli identici emendamenti Rota 4.30, Marco Carra 4.11 e Ruvolo 4.3.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Rainieri 4.22 e D'Ippolito Vitale 4.42 e illustra il proprio emendamento 4.100.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene necessario prevedere la compensazione tra rate di debito e provvidenze e altri aiuti anche per le rate successive alla prima, a garanzia del loro effettivo conseguimento.

Fabio RAINIERI (LNP) osserva che la legge n.119 non prevedeva meccanismi del genere di quello proposto dal deputato Oliverio.

Il Ministro Luca ZAIA osserva che in questa fase non appare consigliabile sottrarre alle aziende fonti di liquidità rilevanti come i pagamenti PAC. Inoltre, ritiene che, se si afferma il principio della compensazione, esso deve valere per tutti i casi analoghi, comprese la rateizzazione per i contributi previdenziali, quella ai sensi della legge n.119 e in genere tutti i debiti verso lo Stato. Inoltre, ricorda che il regime PAC è destinato a terminare nel 2013.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene necessario prevedere meccanismi che rafforzino il rispetto degli impegni.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 4.100 e respinge gli identici emendamenti Servodio 4.13, Di Giuseppe 4.29 e Ruvolo 4.9.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) riformula l'emendamento 4.39, nel senso richiesto dal Presidente relatore.

Angelo ZUCCHI (PD) giudica estremamente negativo il contenuto dell'emendamento Fogliato 4.39, anche nella nuova

formulazione, in quanto elimina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote per il mancato versamento « anche per una sola rata » e introduce invece l'ipotesi del « mancato reiterato versamento dell'intera rata ». Invece di mantenere le poche garanzie previste dal testo, si propone così un ulteriore allargamento delle maglie della nuova disciplina.

Carlo NOLA (Pdl) manifesta perplessità sull'emendamento Fogliato 4.39, che cambia la prospettiva del testo già approvato dal Senato.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rileva che « reiterato » significa « ripetuto ».

Teresio DELFINO (UdC) giudica l'emendamento Fogliato 4.39 peggiorativo rispetto al testo del decreto-legge, anche perché produrrà evidentemente un vasto contenzioso.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che anche nel caso in discussione si dovrebbe applicare un chiaro principio di legalità. Invita perciò a confermare il testo del comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge, come modificato dal Senato.

La Commissione approva l'emendamento Fogliato 4.39 (*Nuova formulazione*), risultando precluso l'emendamento Ruvolo 4.1.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il proprio emendamento 4.38, riservandosi di riproporlo nel corso del successivo esame in Assemblea.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Delfino 4.2 e approva l'emendamento Rainieri 4.23. Approva altresì l'emendamento del relatore 5.1.

Giuseppe RUVOLO (UdC) illustra il suo emendamento 6.3.

La Commissione respinge l'emendamento Ruvolo 6.3 e l'emendamento Di Giuseppe 6.24.

Teresio DELFINO (UdC) sottolinea che l'emendamento Ruvolo 6.8 tende ad introdurre elementi di equità e di giustizia nell'uso del fondo di cui all'articolo 6, favorendo chi ha investito nell'acquisto di quote, indebitandosi.

Gian Pietro DAL MORO (PD), premesso che il tema della ristrutturazione del debito riguarda molte aziende, ritiene gli emendamenti in discussione di particolare significato per il mondo agricolo. Inoltre la previsione di un decreto ministeriale di attuazione lascerebbe al Governo anche eventuali margini di mediazione circa l'uso delle risorse.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ruvolo 6.8 e Dal Moro 6.19.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, invita i presentatori degli emendamenti che incidono sull'ammontare delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1-bis, a ritirarli e ad accogliere un suo emendamento che aumenta le predette risorse a 45 milioni di euro, prevedendo la copertura della spesa aggiuntiva a carico del fondo per la meccanizzazione in agricoltura.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara potrebbe esservi disponibilità del suo gruppo nel senso indicato dal Presidente se quelle risorse fossero ulteriormente incrementate e portate ad almeno 60 milioni di euro.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente che allo stato sono state reperite risorse per arrivare a 45 milioni di euro, ma sarà possibile una ulteriore verifica ai fini del successivo esame in Assemblea.

Giuseppe RUVOLO (UdC) non giudica sufficiente la previsione di risorse per 45 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 6. Ricorda inoltre che tale fondo è stato previsto solo su richiesta dei senatori.

Il Ministro Luca ZAIA ricorda che le risorse di cui all'articolo 6, comma 1-bis,

saranno utilizzate attraverso i meccanismi di garanzia gestiti dall'ISMEA, che moltiplicano per 13 le risorse disponibili, che così sarebbero in grado di generare credito per circa 585 milioni di euro.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Fiorio 6.20, Oliverio 6.17, Di Giuseppe 6.22, Beccalossi 6.25 e Fogliato 6.1.

La Commissione respinge gli emendamenti Delfino 6.4, Delfino 6.5, Delfino 6.6, Oliverio 6.16, Ruvolo 6.9, Cuomo 6.14, Rota 6.21, Oliverio 6.18.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 6.100 del relatore.

Viviana BECCALOSSI (PdL) invita il relatore e il Ministro a riconsiderare il parere contrario agli emendamenti Ruvolo 6.11 e Agostini 6.13, che precisano che le risorse di cui all'articolo 6, comma 1-bis, sono destinate alle aziende che hanno investito nell'acquisto di quote latte.

Teresio DELFINO (UdC) si riconosce nelle considerazioni del deputato Beccalossi.

Angelo ZUCCHI (PD) si associa a quanto rilevato dalla collega Beccalossi.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, riterrrebbe ragionevole mantenere la parola « prioritariamente » nel contesto del comma, mentre sopprimerla implicherebbe che le relative risorse sono destinate unicamente alla categoria di coloro che hanno acquistato quote dopo la legge n. 119 del 2003. Occorre invece consentire che, qualora le risorse disponibili non fossero tutte assorbite da quella finalità, esse possano essere utilizzate anche per altre esigenze.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene che l'obiettivo indicato dal Presidente possa essere raggiunto con una formulazione più

adeguata, che faccia esplicito riferimento all'ipotesi di utilizzo dei residui.

Il Ministro Luca ZAIA sottolinea che, eliminando la parola « prioritariamente » come previsto dagli emendamenti in discussione, le risorse non assorbite per le finalità di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 6 resterebbero inutilizzate. In ogni caso, è preferibile fare chiarezza.

Isidoro GOTTARDO (PdL) è contrario agli emendamenti in discussione, che impedirebbero l'uso delle risorse in questione anche in favore delle aziende che sono sempre state nella legalità, anche prima del 2003.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, prende atto della disponibilità del Ministro, ma ribadisce le ragioni della sua contrarietà agli emendamenti, che i commissari valuteranno secondo la loro sensibilità.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che il fondo debba essere utilizzato per sostenere coloro che hanno acquistato quote latte.

Viviana BECCALOSSI (PdL), ringraziando per la disponibilità del Ministro, ribadisce l'esigenza di destinare le stesse per sostenere chi si è indebitato per acquistare quote dopo la legge n.119 del 2003. Ritiene peraltro che chi ha acquistato quote prima non dovrebbe più essere indebitato.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea che esistono aziende in regola ben prima della legge n. 119 che devono sostenere pesanti oneri finanziari.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che vada rispettata l'impostazione di fondo dello stanziamento in discussione, destinato a compensare chi ha pagato per acquisire quote latte. Ritiene poi che difficilmente si realizzeranno residui, posto che le risorse disponibili sono con ogni probabilità insufficienti. In ogni caso, il

Ministero saprà come utilizzare eventuali residue disponibilità.

Teresio DELFINO (UdC) giudica interessanti i rilievi del deputato Gottardo, tanto che il suo gruppo propone di sopprimere anche la limitazione relativa all'acquisto di quote dopo la legge n. 119. Deve tuttavia essere confermata la destinazione delle risorse allo scopo per il quale la norma è stata fortemente voluta.

La Commissione, contrario il relatore e favorevole il Governo, approva gli identici emendamenti Ruvolo 6.11 e Agostini 6.13. respinge poi gli identici emendamenti Marrocu 6.12 e Ruvolo 6.10, nonché gli identici emendamenti Servodio 6.15, Ruvolo 6.7 e Rota 6.23.

Giuseppe RUVOLO (UdC) giudica positivamente l'emendamento Fogliato 6.2, lamentando tuttavia l'insufficienza delle risorse che o stesso destina alle attività di controllo nel settore agroalimentare.

Giuseppina SERVODIO (PD) chiede chiarimenti sull'ammissibilità dell'emendamento Fogliato 6.2, che pur apprezza nel merito. Osserva in particolare che per esso non si è stato verificato l'unanime consenso dei gruppi.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, precisa di aver ritenuto l'emendamento Fogliato 6.2 ammissibile, per la stretta connessione esistente tra l'attività di controllo dei competenti organi e la piena e corretta applicazione del provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi l'emendamento Fogliato 6.2. respinge poi l'emendamento Di Giuseppe 6-*ter*.1.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, per quanto riguarda il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, invita i gruppi a convergere sugli articoli aggiuntivi Servodio 6-*ter*.08, Beccalossi 6-*ter*.017 e Ruvolo 6-*ter*.011, sui quali lui e il Governo hanno espresso

parere favorevole, e a ritirare gli altri articoli aggiuntivi.

Essendo stati ritirati gli articoli aggiuntivi Zucchi 6-ter.010, Di Giuseppe 6-ter.013, Fogliato 6-ter.02 e Fogliato 6-ter.03, la Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Servodio 6-ter.08, Beccalossi 6-ter.017 e Ruvolo 6-ter.011.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Cenni 6-ter.09, fa presente l'opportunità di riformularlo, richiamando per esteso il contenuto degli articoli 4-*quater* e 4-*septiesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008, successivamente abrogati, così da chiarire la volontà della Commissione. Da un punto di vista tecnico-normativo, non appare infatti sufficiente abrogare la disposizione che ha abrogato gli articoli suddetti per assicurarne la reviviscenza.

Susanna CENNI (PD) accoglie l'invito del Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, comunica che tutti i gruppi hanno dichiarato di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cenni 6-ter.09 (Nuova formulazione).

La Commissione approva infine l'articolo aggiuntivo Cenni 6-ter.09 (Nuova formulazione).

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta perplessità sull'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 6-ter.018, anche nella nuova formulazione proposta. Invita inoltre a considerare che lo stesso potrebbe essere più opportunamente esaminato nell'ambito del disegno di legge C.2260, che contiene altre disposizioni sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che, come convenuto nella seduta di ieri, l'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 6-ter.018 (nuova formulazione) è stato ritirato.

Avverte infine che il disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda che la Commissione è convocata domani, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, per deliberare, dopo aver acquisito il parere delle altre Commissioni, sul conferimento del mandato al relatore.

La seduta termina alle 2.35.

ALLEGATO 1

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 18, inserire le seguenti: e di un limite di tolleranza pari al 5 per cento.

- 1. 44.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Al comma 1, capoverso ART. 10-bis, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota « B » ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, comma 15 e 16, stipulati nel corso del periodo 2007/2008. Per tutte le aziende si considera completamente restituita la quota « B » ridotta.

- 1. 46.** (Nuova formulazione) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 8, sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettere b) e c-bis).

- 1. 47.** (Nuova formulazione) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Al comma 2-bis, dopo le parole: di cui all'articolo 4, comma 5, aggiungere le seguenti: , entro il 15 aprile 2009.

- 1. 49.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi da bovini da latte detenuti in stalla e i quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'AGEA al fine di poter avviare dei controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali di competenza territoriale.

- 1. 01.** Di Giuseppe, Borghesi, Rota, Pifarì.

ART. 2.

Al comma 7, dopo la parola: Agea inserire le seguenti: sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

- 2. 2.** (Nuova formulazione) Di Giuseppe, Rota, Piffari.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di accrescere la vitalità economica e la competitività delle imprese, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 ed iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

- 3. 9.** D'Ippolito Vitale.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: La rateizzazione di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* , a rate annuali costanti e uguali,.

- 3.100.** Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

- 3. 1.** Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, l'AGEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso.

- 3. 8.** (Nuova formulazione) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis,

De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente ricognitivo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare.

- 4. 101.** Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

- 4. 34.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Raineri.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 6 *con le seguenti:* concesso al produttore ai sensi del comma 5 per comunicare l'accettazione della rateizzazione. Con la comunicazione dell'accettazione della rateizzazione decadono le iscrizioni a ruolo e le procedure esecutive già iniziate, fatte salve le iscrizioni di cui all'articolo 2, comma 4. L'AGEA provvede

alla tempestiva comunicazione a Equitalia SpA per gli adempimenti di competenza.

- 4. 36.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Raineri.

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: l'AGEA procede ai sensi del comma 1 con le seguenti: l'AGEA comunica a ciascun debitore l'importo delle medesime somme.

- 4. 33.** (Nuova formulazione) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 5, dopo le parole: avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, aggiungere le seguenti: e dei servizi del SIAN.

- 4. 37.** Beccalossi, Fogliato, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

- 4. 8.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

- 4. 14.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro,

Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Mar-
rucco, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

- 4. 28.** Di Giuseppe, Rota.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

- 4. 41.** D'Ippolito Vitale.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate in caso di: a) mancato pagamento del prelievo latte esigibile; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2; c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2 e conseguente mancato pagamento del prelievo latte esigibile; d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5. La revoca ha effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo; nelle ipotesi in cui le fattispecie previste dalle lettere da a) a d) avvengano durante il primo periodo di assegnazione, la revoca ha effetto dal periodo in corso al momento del ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca.

- 4. 40.** Fogliato.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

6-bis. Le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali spettanti ai produttori che hanno richiesto la rateizzazione sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

4. 100. Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il mancato reiterato versamento dell'intera rata determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge.

4. 39. (Nuova formulazione) Fogliato.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-*quater*. All'articolo 2-*ter* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: « sono rinviati al 31 luglio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinviati al 31 luglio 2009 ».

4. 23. Rainieri.

ART. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

5. 1. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 45 milioni;

b) dopo le parole: 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere le seguenti: quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'attuazione delle predette misure.

6. 100. Il Relatore.

Al comma 1-bis, sopprimere la seguente parola: « prioritariamente ».

6. 11. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 1-bis, sopprimere la seguente parola: « prioritariamente ».

6. 13. Agostini, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato è destinata la somma di 4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 4 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e am-

ministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

6. 2. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

6-ter. 08. Servodio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui

all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

6-ter. 017. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Noia, Romele, Rosso, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

6-ter. 011. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitano Santolini.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura e interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS).

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies » sono soppresse.

2. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura,

molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

3. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine « contenzioso » è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.

6-ter. 09. *(Nuova Formulazione)* Cenni, Agostini, Beccalossi, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Carra Marco, Catanoso, Cuomo, D'ippolito Vitale, Dal Moro, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Di Giuseppe, Dima, Faenzi, Renato Farina, Fiorio, Fogliato, Gottardo, Lusetti, Marinello, Marrocu, Naro, Nasti, Negro, Nola, Oliverio, Pepe Mario (Pd), Rainieri, Romele, Rosso, Rota, Ruvolo, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

ALLEGATO 2

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

**NUOVA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
D'IPPOLITO VITALE 6-ter.018**

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-ter.

(Norme in materia di commercializzazione degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini).

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità applicative del Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei controlli in materia di etichettatura e di indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini ed extravergini.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce la disciplina delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori commerciali in relazione a quanto disposto dal decreto di cui al precedente comma 1, nonché le

modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni del SIAN. Nell'ambito dei servizi nel SIAN, l'AGEA gestisce le funzioni di acquisizione delle suddette informazioni da parte dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità degli oli provvedendo, anche mediante accordi con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione degli stessi servizi.

3. All'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La produzione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione in paesi terzi. È consentita la commercializzazione delle miscele di cui al primo comma provenienti dagli altri paesi ».

4. I titolari dei frantoi oleari e gli operatori commerciali che non inviano o inviano con comunicazioni errate o incomplete le informazioni previste nel secondo comma sono puniti con una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro.

6-ter. 018. *(Nuova formulazione)* D'Ippolito Vitale.

ALLEGATO 3

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE INAMMISSIBILI

(testi pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 17 marzo 2009)

Brandolini 6-ter.05
Beccalossi 6-ter.016
Di Giuseppe 6-ter.014
Zucchi 6-ter.07
Negro 6-ter.020
Servodio 6-ter.06
Beccalossi 6-ter.015
Fogliato 6-ter.01
Marco Carra 6-ter.04
Delfino 6-ter.012
Beccalossi 6-ter.019

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e approvazione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
AVVERTENZA	194

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Enrico FARINONE (PD) fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame, su cui esprime le proprie perplessità, è stato sensibilmente migliorato nel corso dell'esame presso il Senato.

Si sofferma, in primo luogo, sulla misura relativa all'ampliamento delle quote, che consentirà alle nostre aziende di assorbire eccedenze produttive: si tratta di un miglioramento rispetto al passato, ferma restando la necessità che, nella fase attuativa, siano preferite innanzitutto le aziende che si sono comportate in modo rispettoso della normativa vigente. Al riguardo osserva infatti che l'obiettivo di fondo che deve essere perseguito dal provvedimento in esame è quello di stabiliz-

zare il mercato e non di dare luogo ad una generalizzata sanatoria, equiparando indistintamente le posizioni di tutti i produttori.

Si sofferma quindi sulla norma che prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. Si tratta di una previsione che può essere condivisa purché venga precisato che la verifica dei requisiti previsti al fine di essere ammessi a questo beneficio venga svolta in anticipo e comunque subordinatamente al pagamento di almeno una rata.

Si sofferma quindi sulle risorse finanziarie previste dal provvedimento in esame, ritenendo opportuno in proposito che esse vengano in primo luogo destinate a sostenere le aziende produttrici in regola e, in via residuale, che siano messe a disposizione del Governo. Si tratta, tuttavia, di un ammontare a proprio avviso insufficiente a soddisfare le reali esigenze del settore: al riguardo, auspica infatti che esso possa essere sensibilmente aumentato.

Conclude sottolineando come, relativamente al provvedimento in esame, le regioni, in maniera poco comprensibile, non siano state coinvolte da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X)

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Sandro GOZI (PD) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame si

inserisce nel contesto politico dell'Unione europea in modo sostanzialmente rispettoso degli indirizzi definiti in materia. Si riferisce, in particolare, alle proposte approvate dal Parlamento europeo per limitare le emissioni di CO₂ delle automobili e per fissare nuovi *standard* per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto, al Piano di ripresa economica europeo approvato dal Consiglio europeo, alle comunicazioni « Una corsia preferenziale per la piccola impresa » – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno « *small business act* » per l'Europa) e « Verso *cluster* competitivi di livello mondiale nell'UE: attuazione di una ampia strategia dell'innovazione », entrambe presentate dalla Commissione.

Ciò che invece lo induce ad esprimere un orientamento contrario sul provvedimento in esame è rappresentato dalla sua sostanziale inadeguatezza al fine di recare un reale sostegno ai settori industriali in crisi. Al riguardo osserva infatti che i settori industriali realmente beneficiati sono solo un paio, e in modo predominante quello automobilistico.

Il Governo, a proprio avviso, perde in questo modo un'occasione importante per rilanciare il complessivo settore produttivo nazionale, mancando anche di sfruttare i margini di flessibilità assicurati dall'Unione europea per garantire un efficace sostegno anche alle piccole e medie imprese.

Ritiene che, in prospettiva futura, sarebbe sufficiente attuare i contenuti dello *small business act*, nonché il piano predisposto dal presidente della commissione europea Barroso per sostenere proprio le piccole e medie imprese.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, fa presente che i recenti incontri svoltisi tra il Presidente del Consiglio ed il presidente della Confindustria hanno dato un esito confortante: ciò lo induce a ritenere il provvedimento in esame potrebbe essere opportunamente modificato. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Sandro GOZI (PD) ricorda innanzitutto che, nella scorsa legislatura, era stata approvata all'unanimità una risoluzione che impegnava il Governo a ratificare il Trattato di Prüm. La finalità di fondo è dunque condivisibile, ferme restando alcune riserve sul contenuto del provvedimento in esame che si è ispirato al disegno di legge predisposto dall'Esecutivo nella passata legislatura, modificandolo tuttavia in parti assai significative.

Si dichiara favorevole a prevedere la costituzione di una banca dati nazionale del DNA, che copre un pericoloso vuoto normativo e che rappresenta uno strumento importante nella lotta al crimine, come pure è favorevole a predisporre misure per agevolare lo scambio di informazioni e le altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti: ciò che invece non deve essere pregiudicato sono i diritti fondamentali della persona. Cita al riguardo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *S. e Marper c. Regno Unito* del 4 dicembre 2008, che ha precisato che la conservazione generalizzata e per tempi indefiniti di impronte digitali, campioni biologici e profili del DNA di persone sospettate di aver commesso reati, ma non condannate, viola l'articolo 8 della CEDU, che tutela, tra l'altro, il diritto al rispetto della vita privata, ammettendo eventuali ingerenze dell'autorità pubblica nei soli casi in cui esse siano previste dalla legge e costituiscano misure necessarie, in una società democratica, a garantire la

sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. In questa pronuncia la Corte ha segnalato l'esigenza di evitare il rischio di « stigmatizzazione » derivante dal fatto che chi non sia stato riconosciuto colpevole di reato possa essere trattato alla stregua di chi abbia subito condanne. Si tratta di una sentenza pienamente condivisibile, soprattutto nella prospettiva di assicurare il rispetto della riservatezza delle persone.

Si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento in esame e, in primo luogo, sulla disposizione che prevede la possibilità per il giudice di disporre il prelievo coattivo di campioni biologici: si tratta, a proprio avviso, di una misura che prevede eccessivi margini di discrezionalità per l'autorità giudiziaria, che presenta pertanto profili di dubbia compatibilità con la Costituzione oltre che con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che, pertanto, dovrebbe essere opportunamente circostanziata.

Si sofferma quindi sull'articolo 13, che prevede che, a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici. Si tratta di una norma che, al di là della sua inopportunità sotto il profilo politico, si pone in contrasto con numerosi principi dell'ordinamento dell'Unione europea nonché con la giurisprudenza comunitaria. Tale norma, infatti, non prevede la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici per altri casi che comunque non prevedono una sentenza di condanna, come la decisione di non luogo a procedere o perché il fatto non è previsto come reato.

Conclude invitando la maggioranza ad approvare un provvedimento che sia in armonia con i principi dell'Unione europea, evitando di rinviare i necessari miglioramenti ad un momento successivo.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, si sofferma sulle osservazioni svolte dal deputato Gozi, che dichiara di voler tenere in considerazione in vista della predisposizione della proposta di parere che si riserva di presentare alla Commissione. Per quanto concerne la disciplina relativa al prelievo coattivo dei campioni biologici, rileva come la necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona debba relazionarsi alle esigenze di accertamento dei reati. Esprime quindi il proprio avviso favorevole a prevedere che la disciplina relativa alla cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici abbia luogo nei casi in cui non sia pronunciata sentenza di condanna dell'interessato, incluse le ipotesi di prescrizione del reato, salvo i casi in cui venga coinvolta la sicurezza dello Stato.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e approvazione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), della quale illustra i contenuti.

Jean Leonard TOUADI (PD) invita il relatore a tenere presente le ipotesi di conflittualità che potrebbero sorgere tra il Comitato di sicurezza finanziaria e l'autorità giudiziaria in ordine a determinati procedimenti in corso. Ritiene inoltre che i beni sequestrati potrebbero essere reimpiegati in attività di utilità pubblica, al pari di quelli sequestrati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Reputa infine opportuno prestare attenzione al fine di evitare che, nelle attività di controllo del Comitato, possano essere colpiti i trasferimenti di risorse finanziarie degli stranieri verso i paesi di origine.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, fa presente che le questioni sollevate dal deputato Touadi, seppure di indubbia rilevanza, non attengono al parere che la Commissione deve votare, che è limitato alla sola modifica proposta dal Governo al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,

della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'elimi-

nazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Atto n. 62)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

considerato che esso è volto a novellare il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007, includendo fra le materie disciplinate dal decreto ministeriale sul funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, anche i procedimenti di sua competenza, nonché le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi per quanto concerne i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo o individuati dalle singole pubbliche amministrazioni;

considerato inoltre che il provvedimento in esame appare conforme con la norma di delega recata dall'articolo 1, comma 5, della Legge n. 29 del 2006 (Legge comunitaria 2005), relativa all'emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi attuativi delle direttive comprese negli allegati A e B alla legge stessa;

tenuto conto del fatto che il Consiglio giustizia e affari interni ha adottato, il 24 luglio 2008, la Strategia riveduta per la lotta al finanziamento del terrorismo la quale, articolata in dieci raccomandazioni, prevede che, in collaborazione con gli Stati membri, si proseguano ed intensifichino i lavori per migliorare le modalità di congelamento e confisca dei beni delle organizzazioni terroristiche e dei proventi di attività illecite, nonché per istituire norme minime comuni relative all'addestramento degli investigatori finanziari e promuovere un'efficace cooperazione tra unità di informazione finanziaria (UIF) a livello dell'Unione europea e con i Paesi terzi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Comunicazioni del Presidente	197
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente*, avverte che il senatore Alberto Filippi (LNP) ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Segretario di Presidenza della Commissione.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise.
(*Svolgimento e conclusione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alberto CERISE, *Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Prende quindi la parola il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut).

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 198

*Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza
del vicepresidente LAINATI.*

La seduta comincia alle 14.35.

*(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE, dopo aver rinnovato a nome suo e di tutta la Commissione gli auguri di un pronto ristabilimento al presidente Zavoli, dà lettura della seguente lettera inviata dallo stesso Presidente a tutti i Commissari:

« Illustre collega,

costretto a osservare ancora per qualche giorno una disciplina medica disposta dai miei curanti, affido a te, nella tua qualità di Vicepresidente anziano, i lavori odierni della nostra Bicamerale, da me convocata per oggi, mercoledì 18 marzo alle ore 14.30.

Il primo capoverso di questa breve lettera è dedicato al problema del nuovo Presidente della Rai, una figura di rilievo cui spetterà di esercitare un delicato ruolo di garanzia tra i soggetti primari del sistema radiotelevisivo nazionale, con taluni speciali doveri inerenti al carattere pubblico del servizio reso dalla Rai al Paese, in funzione della sua crescita civile, culturale e sociale.

Il Presidente della Rai, per ciò stesso, dovrà ispirarsi a criteri di sobria, equa, assidua presenza ovunque la crescita e la tutela della qualità televisiva s'impone come suo più fondante, doveroso e legittimo impegno.

Mi auguro che la Commissione sarà presto in grado di esprimere, appieno, un potere della politica di carattere orientativo, cioè di indirizzo generale, al tempo stesso vigilando su alcune derive della suggestiva e non di rado fuorviante inclinazione assunta dal medium elettronico (in un tempo che vede scontrarsi, nel mondo, epocali questioni economiche e politiche, sociali e civili, culturali e spirituali) verso un progressivo allontanarsi del criterio della misura, non di rado aggravato dall'irrompere di perversi processi imitativi, nutriti da modelli via via più violenti e adescanti.

La politica stessa dovrà trovare, fuori e all'interno del Parlamento, la forza per

ergersi a presidio di quel bene generale costituito dal corpo delle norme convenute come regola, e condivise come scopo, di una ferma difesa dei diritti di cittadinanza, il cui cardine inalienabile rimane il pluralismo. Politica, dunque, per attingervi criteri e principi in nome di un interesse, alto e concreto, di carattere nazionale e, al tempo stesso, comunitario; senza abusare volta a volta dei poteri conferiti dal disporre temporaneamente di una maggioranza, ricordando come essa potrebbe diventare, quando la sua funzione non fosse interpretata secondo l'equilibrato contrappeso di diritti e doveri, addirittura una forma di autoritarismo.

Tanta parte della vita comune passa sotto i nostri occhi, e dei giovani in particolare.

Noi — è inutile dirlo proprio a voi — ci occupiamo di una questione che sta modellando la vita di figli e nipoti; e nondimeno sentiamo dire che saremo sempre più in ritardo rispetto a quanto avremo appena pensato. E ogni giorno si dovrà essere in grado di aggiornare il nostro lavoro, il solo che ci lega, tutti, all'obbligo precipuo della responsabilità, da dover spendere, sempre, per il meglio. Non dovremo certo riconoscerci in chi la pensa diversamente, ma rispettarci sapendo che *l'uno*, in democrazia, non è mai tutto *l'intero*.

Se "questo mondo non ci piace", come spesso ricordano i moralisti, non ci spetta di rifare la morale: ci toccherà correggere, migliorare, arricchire i nostri comportamenti. Nei limiti che sappiamo, questa è l'energia sociale e politica, culturale ed etica che sprigiona da una modernità anche tecnologica; la quale, se non governata, può grandemente alterare gli scenari convenuti del sistema.

Cari colleghi, confondo la mia nella vostra esperienza, e fin d'ora vi ringrazio di aver accettato che lavorassimo gomito a gomito.

La tanto citata definizione della politica di Carl Schmitt come rapporto "amico-nemico", che ispira inconciliabilità, e ne stravolge il senso più vero: quello, insegnato nella scuola di Barbiana, di far agire

insieme, politica e condivisione, politica e solidarietà. Disponiamoci dunque a lavorare, da subito, come se non pendessero su di noi i lasciti di tempi castigati dalle nostre, singole pretese d'invincibilità: se è vero, come talvolta è vero, che le virtù stanno in mezzo, prendiamoci la modica, ma civile prudenza di aspettare ogni volta domani, per domandarci, non senza passione, se quelle virtù — come ha suggerito Vittorio Foa poco prima di lasciarci — erano state di destra o di sinistra.

Faremo, ne sono certo, la nostra parte. Buon lavoro. Vostro Sergio Zavoli ».

Ricorda poi che in un incontro avuto la scorsa settimana con una delegazione del Partito radicale, si era impegnato, con il vice presidente Merlo e d'intesa con il presidente Zavoli, a procedere al più presto alla costituzione della Sottocommissione permanente per l'accesso e all'esame di delibere in materia di regolamentazione delle tribune politiche tematiche e dello svolgimento di quesiti a risposta immediata.

Avverte dunque che, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento interno della Commissione, il Presidente ha nominato componenti della Sottocommissione permanente per l'accesso i senatori Paolo Amato, Federico Bricolo, Francesco Casoli, Salvatore Cuffaro, Riccardo Milana, Elio Massimo Palmizio, Francesco Pardi, Giovanni Procacci e Luigi Vimercati e i deputati Davide Caparini, Marcello De Angelis, Massimo Donadi, Pietro Laffranco, Vinicio Peluffo, Roberto Rao e Luciano Mario Sardelli.

Propone infine di convocare quanto prima la Sottocommissione, anche nella giornata di domani, affinché proceda alla propria costituzione mediante l'elezione del Presidente.

Il deputato CAPARINI (LNP), apprezzando l'accelerazione data ad adempimenti imprescindibili, manifesta la propria disponibilità ad una rapida convocazione della Sottocommissione e sollecita anche una veloce definizione dell'agenda della prossima settimana, con particolare atten-

zione alla regolamentazione delle tribune politiche e del cosiddetto *question time*.

Il deputato MERLO (PD) ritiene indispensabile dare seguito agli impegni assunti, consentendo una veloce ripresa della regolare attività della Commissione attraverso una precisa calendarizzazione delle questioni da esaminare.

È opinione del deputato BELTRANDI (PD) che in pochi giorni si possano compiere atti dovuti che attendono in realtà da mesi. Nell'associarsi agli auguri rivolti al presidente Zavoli, pone però in evidenza la necessità di un immediato confronto sulle responsabilità della mancata attività della Commissione. Ritiene altresì possibile procedere alla rapida approvazione di una delibera in materia di tribune politiche tematiche che, ripercorrendo in sostanza la delibera già assunta dalla Commissione il 18 dicembre 2002, consentirebbe sin da subito di dar vita ad un piccolo ciclo di tribune politiche. Altrettanto rapidamente si dovrebbe procedere all'approvazione di una delibera in materia di *question time*.

Sulla convocazione della Sottocommissione il senatore MORRI (PD) invita a verificare la possibilità di assicurare le presenze necessarie per un'eventuale convocazione prevista per domani, anche considerando la necessità di concordare la scelta di un candidato al ruolo di presidente. Ritiene inoltre inopportuno alimentare polemiche poco cortesi, laddove il presidente Zavoli ha finora fatto quanto doveva e poteva, considerando gli eventi dei mesi precedenti, per recuperare alla Commissione la propria operatività. Chiede infine che si proceda ad una tempestiva approvazione di disposizioni in materia di comunicazione politica per le prossime elezioni europee e amministrative, affinché si possa garantire una regolamentazione piena ed efficace del dibattito politico.

Dopo brevi interventi del deputato DE ANGELIS (PdL) e del senatore CASOLI (PdL), che concordano sull'opportunità di una rapida convocazione della Sottocommissione, il senatore PROCACCI (PD) ritiene inopportuna un'accelerazione estrema della tempistica.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene possibile procedere ad una rapida convocazione della Sottocommissione, anche considerando come l'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere dettato dagli obblighi di legge.

La deputata SANTELLI (PdL) considera interesse comune garantire il funzionamento della Commissione, così come anche tenere in considerazione il momentaneo impedimento del presidente Zavoli.

Il deputato CAPARINI (LNP), dichiarandosi favorevole alla convocazione della Sottocommissione per domani, sollecita la Presidenza a farsi interprete del malessere della Commissione per la mancata nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI e auspica che si proceda comunque alla ratifica delle nomine dei consiglieri già designati, in analogia con quanto già accaduto nel 2005.

A conclusione di un breve dibattito, il PRESIDENTE si riserva di valutare in tempi brevissimi l'effettiva possibilità di procedere ad una convocazione della Sottocommissione permanente per l'accesso nella giornata di domani. Qualora non fosse possibile, la Sottocommissione si riunirà martedì 24, alle ore 14, subito prima della Commissione plenaria, convocata per lo stesso martedì 24, alle ore 14.30, per procedere all'esame delle proposte di risoluzione in materia di *question time* e di tribune politiche tematiche, relatori, rispettivamente, i deputati Santelli e Peluffo.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e bilancio preventivo 2007 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (<i>Esame e rinvio</i>)	201
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.45.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e bilancio preventivo 2007 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e sul bilancio preventivo 2007 dell'INAIL sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA, *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, rilevando come dalla situazione di disavanzo patrimoniale del 2004 si sia passati ad un risultato economico di esercizio in avanzo nel 2007. Segnala in particolare il cospicuo avanzo patrimoniale della gestione industria, a fronte del disavanzo patrimoniale della gestione agricoltura. Per quanto attiene invece al settore dell'artigianato, pur non essendo disponibili dati distinti di stato patrimoniale, sottolinea la problematicità di tale settore. Ritiene poi di grande interesse il dato relativo alla gestione delle casalinghe che, a fronte di un avanzo di 18 milioni di euro per l'anno 2006 con un numero di assicurate pari a 2.500.000 e un ammontare di contributi versati di circa 32 milioni di euro, registra un numero di rendite erogate pari a 224 per un importo di 850 mila euro.

Per quanto attiene la gestione del patrimonio, sottolinea come la componente mobiliare risulti sostanzialmente preponderante con un rendimento netto contenuto, mentre il patrimonio immobiliare registra rendimenti più redditizi. La bassa

redditività del patrimonio mobiliare è dovuta principalmente agli obblighi di tesoreria, che comportano una giacenza di oltre 10 miliardi di euro.

Sottolinea poi come le criticità della gestione siano riconducibili al cospicuo ammontare di crediti contributivi vantati dall'Istituto, il cui costo di recupero è stato pari nel 2007 a circa il 10 per cento del valore recuperato, pari al 4 per cento circa. A tale riguardo, sottolinea come per l'anno 2007 tali crediti siano risultati concentrati per il 50 per cento circa nel settore industria e per il 49 per cento circa nel settore agricoltura. Per quanto attiene infine ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni, osserva come si presentino in forte miglioramento nel periodo osservato.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD) ritiene che la questione INAIL debba essere affrontata in modo complessivo. In particolare, sottolinea lo « strabismo » nell'affrontare i problemi sul versante assicurativo/contributivo. Si sofferma poi sul costo fiscale del lavoro, rilevando come esso risulti eccessivamente alto nel nostro Paese.

Evidenzia poi come, a fronte di un patrimonio complessivo dell'Istituto pari a 13 miliardi di euro, vi sia una giacenza di tesoreria pari a circa 10 miliardi. Sottolinea inoltre come vi siano gestioni fortemente attive che finanziano gestioni fortemente passive, evidenziando al riguardo come tale meccanismo necessiti di una profonda revisione. Ricorda poi come il precedente Governo fosse convinto della necessità di arrivare all'unificazione degli enti di previdenza pubblici, esigenza anche da lui condivisa, pur sottolineando come su tale questione si registrino divisioni all'interno della sua parte politica. Esprime la convinzione che l'INAIL non debba svolgere semplicemente un ruolo di finanziatore del Tesoro come, di fatto, accade attualmente.

In materia di sicurezza sul lavoro, occorre anche valutare il significativo calo di rischio che comporta un aumento significativo delle disponibilità dell'Istituto. Ritiene infine che la Commissione, termi-

nato l'esame dei bilanci degli enti pubblici, dovrebbe affrontare nuovamente la questione della riorganizzazione degli enti.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (PD) rileva come i dati relativi alla situazione economico-patrimoniale dell'Istituto evidenzino le contraddizioni nell'ambito del bilancio dell'ente che, dal lato delle entrate, deve affrontare le difficoltà di recupero del gettito contributivo non corrisposto. A tale riguardo ricorda il caso dell'IPSEMA che, a fronte di avanzi di gestione, decise di ridurre le aliquote contributive. Sottolinea poi il fallimento dell'operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti di previdenza pubblici, evidenziando le future conseguenze negative sui conti degli Istituti. Ritiene infine necessario intervenire in merito alla riorganizzazione degli enti nonché sul costo del lavoro e sull'allargamento della platea dei lavoratori assicurati. Infine ricorda la recente notizia della proroga del commissariamento degli organi di vertice degli enti di previdenza che, a suo giudizio, non deve essere valutato positivamente, rendendo più difficoltoso intervenire in maniera adeguata sulle criticità. Esprime poi la necessità di procedere all'audizione dei vertici INAIL.

Il senatore Paolo NEROZZI (PD) nel condividere l'esposizione del relatore, rileva la necessità di reinvestire gli utili dell'Istituto, da un lato, riducendo il costo del lavoro e, dall'altro, aumentando alcune prestazioni che si attestano allo stato attuale su livelli molto bassi. Tale dovrebbe essere a suo giudizio l'utilizzo delle risorse disponibili. Occorre inoltre un ragionamento più generale sull'efficienza di tali enti, riprendendo il discorso sull'unificazione o almeno sulle possibili sinergie da realizzare.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC) osserva come dall'analisi dei dati di bilancio la gestione dell'Istituto debba considerarsi positiva, pur sottolineando le problematiche più generali di natura politica che, peraltro, sembrerebbero sfociare in

una proroga del commissariamento. Tale proroga dovrebbe peraltro consentire l'attuazione di sinergie tra i vari enti pubblici.

Ritiene poi che a fronte di un attivo di bilancio occorrerebbe incidere sui coefficienti attraverso una rimodulazione ed una revisione delle tariffe assicurative. Di grande importanza anche l'implementazione della formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro. Non condivide invece la necessità di procedere all'unificazione degli enti pubblici, ritenendo opportuno terminare l'esame dei bilanci degli enti per poi interloquire col ministro e con i commissari straordinari per comprendere come si possano realizzare concrete sinergie. Concorda infine con la necessità di audire i vertici dell'INAIL prima che la Commissione esprima le proprie considerazioni conclusive sui bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, rileva preliminarmente l'evidente discrasia tra l'entità dei contributi corrisposti e quella delle prestazioni erogate. Sembrerebbe vi siano premi assicurativi eccessivi rispetto ai fattori di rischio cui sono esposti i lavoratori. Rileva poi come a fronte di un avanzo patrimoniale evidente occorra intervenire al fine di abbassare il costo del lavoro. A tal fine auspicerebbe un' incisiva azione politica *bipartisan* della Commissione. Infine concorda sull'opportunità di audire il Presidente e il Direttore generale dell'INAIL prima dell'espressione del parere da parte della Commissione.

Il senatore Adriano MUSI (PD) concorda sulla necessità di audire i vertici dell'Istituto, condividendo altresì l'analisi svolta dal relatore sulle criticità di alcune gestioni dell'INAIL. Si riferisce in particolare alla questione degli artigiani e alla questione del recupero dei crediti contributivi, relativamente alla quale evidenzia il rischio di inesigibilità negli anni 2008-2009, tenuto anche conto delle forti difficoltà di recupero già evidenziate nel 2007. A tale proposito ritiene opportuno non considerare poste attive di bilancio i

crediti inesigibili. Per quanto attiene alla questione degli immobili, fa presente che allo stato attuale il 90 per cento del ricavato è stato accantonato in fondi immobiliari mentre in futuro gli immobili stessi saranno restituiti agli enti con evidente impatto sui bilanci.

Non ritiene poi possibile nell'ambito della razionalizzazione e attuazione di un *welfare* strategico confondere la questione della sicurezza dei lavoratori con quella della previdenza: non condivide infatti l'eventuale ipotesi di unificazione in un unico ente pubblico. In materia di sicurezza evidenzia le varie competenze attribuite a diversi organi tra cui il Servizio sanitario nazionale, il Ministero del lavoro e l'INAIL che, di fatto, in tale settore sembrerebbe avere un ruolo preponderante. Condivide l'opportunità di diversificare le aliquote assicurative rispetto ai reali rischi professionali cui sono esposti i lavoratori, sottolineando la necessità di implementare comunque la prevenzione. Per quanto attiene poi al patrimonio in giacenza, fa presente che l'INAIL è un ente assicuratore che deve garantire determinate rendite ed è obbligato per legge ad accantonare consistenti riserve. Infine ritiene eccessivamente ridotte alcune rendite corrisposte agli assicurati, auspicando una loro rivalutazione nonché un intervento incisivo sul costo del lavoro. Il riordino degli enti deve mirare non tanto al reperimento di risorse disponibili, quanto piuttosto alla tutela dei lavoratori. Occorre quindi una razionalizzazione economica nel rispetto dei principi di solidarietà sociale.

Il deputato Carmen MOTTA (PD) concorda con il Presidente sulla necessità di audire i vertici dell'Istituto prima di esprimere un parere, al fine di valutare le criticità dell'ente alla luce di dati chiari. Evidenzia infine le problematiche derivanti dalla restituzione degli immobili agli enti pubblici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ritiene necessario affrontare separatamente le questioni concernenti la tu-

tela dei lavoratori, il costo del lavoro e quella degli immobili degli enti pubblici.

Il deputato Giuliano CAZZOLA, *relatore*, concorda con le osservazioni del deputato Musi e, nel sottolineare il ruolo strategico dell'INAIL nel settore della sicurezza del lavoro, ricorda a tale proposito le considerazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e le eventuali prospettive di riordino (Doc. XVII-*bis*, n. 1, parte II, cap. III, par. 3.3) svolta dalla Commissione nella XV legislatura, relative alla costruzione del polo salute e sicurezza del lavoro. Infine ritiene necessaria una precisazione tecnica sulla giacenza di 10 milioni di euro di tesoreria che costituiscono le risorse di cassa dell'ente per far fronte ai pagamenti correnti. Le risorse disponi-

bili sono pertanto molto più limitate di quanto possano apparire.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei bilanci in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9,20 alle 9,30.

ALLEGATO

Bilanci consuntivi 2004-2006 e bilancio preventivo 2007 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).**RELAZIONE***Premessa.*

L'Inail prevede l'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. L'Ente tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di prestazioni, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa. L'Inail articola la propria attività attraverso quattro diverse gestioni:

1. la gestione industria;
2. la gestione agricoltura;
3. la gestione medici rx;
4. la gestione ambito domestico (istituita con la legge n. 493 del 1999).

L'Istituto eroga in favore dei propri iscritti rendite per inabilità permanente e per morte; liquidazioni in capitale, indennità per inabilità temporanea altre prestazioni indirizzate al sostegno economico dell'infortunato alla cura e alla riabilitazione. Negli anni più recenti l'Inail è stato interessato da rilevanti provvedimenti normativi riguardanti il settore infortunistico, tra i quali si ricorda l'introduzione del Documento unico di regolarità contributiva (legge n. 296 del 2007) e la delega al

Governo (legge n. 123 del 2007) per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sicurezza, che rinnova la materia soprattutto in tema di prevenzione e di sanzioni, prevedendo, tra le altre cose, la possibilità per l'Ente, in particolari casi, di costituirsi parte civile nei confronti di datori di lavoro.

L'Inail realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell'andamento dell'occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione e al finanziamento delle imprese che investono in sicurezza.

Oltre agli infortuni sul lavoro, l'Inail è l'ente assicuratore contro le malattie professionali. L'articolo 3 del testo unico n. 1124 del 1965 sottolinea che le malattie professionali sono quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte. È professionale, cioè legata a un rischio di lavoro professionale, quella malattia in cui viene accertata una eziologia tipica, in rapporto al nesso di causalità lavorativo.

Una malattia professionale è indennizzabile quando procura infermità dipendenti da una causa di lavoro, la quale sussista ogni qual volta l'evento riconnette ad un rischio specifico od anche soltanto generico, aggravato dall'attività lavorativa protetta. La causalità rimane collegata alla prestazione lavorativa nel senso che deve essere la causa che fa insorgere la malattia professionale.

Originariamente il sistema adottato in Italia con il testo unico del 1965 prevedeva per la tutela delle malattie professionali le cosiddette « liste chiuse » ovvero una rigo-

rosa tabellazione delle malattie indennizzabili comprensiva anche del tipo di lavorazione patogena e del periodo massimo di indennizzabilità. Il diverso orientamento di molti Paesi europei, consistente nell'adozione di un sistema misto dove, accanto alle malattie professionali individuate in tabella fosse possibile per il lavoratore comprovare l'eziologia professionale delle patologie, anche se non indicate in tabella, è stato affermato anche in Italia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988. Tale sentenza ha dichiarato la legittimità di indennizzo di tutte le tecnopatie delle quali sia provata l'eziologia professionale. L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è inserita nel sistema dell'assicurazione contro gli infortuni, ma oggi l'evoluzione del mercato del lavoro, la protezione accordata dalla Costituzione alla salute della persona, richiedono un'applicazione più ampia. Viene proposto un modello di tutela allargato a tutti i lavoratori ed a tutte le menomazioni che dal lavoro derivano. Le vicende relative al danno biologico costituiscono un chiaro indice di tale evoluzione.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni.

Nell'anno 2007 l'Ente presenta un numero complessivo di iscritti pari a 19.856.380 (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2007, l'andamento del numero degli iscritti presenta un tasso di crescita medio annuo dell'1,6 per cento. Il monte contributivo, pari nel 2006 a 7,8 miliardi di euro, presenta un tasso medio annuo di crescita dello 0,2 per cento, costituito da una variazione positiva nel solo 2005 e da tassi di crescita negativi per i due anni successivi. L'Ente acquisisce inoltre trasferimenti dallo Stato per coperture assicurative per un importo pari a 475 milioni di euro. I trasferimenti dallo Stato vanno alle gestioni industria e agricoltura; in particolare, per l'anno 2007 cui si fa riferimento, vanno per due terzi all'agricoltura ed un terzo all'industria.

Sul versante delle prestazioni l'Istituto eroga nel 2007 complessivamente prestazioni per 5,9 miliardi di euro, con un tasso di crescita medio annuo pari, per il periodo esaminato, all'1 per cento. All'interno di queste erogazioni alle rendite permanenti vanno 4,5 miliardi per l'erogazione di 943.325 trattamenti, di cui 3,7 miliardi alla gestione industria (769.800 trattamenti), mentre 1,3 miliardi di euro (di cui 1,2 alla sola gestione industria) finanziano la spesa per altre prestazioni (indennità temporanea, assegno per morte, assegno di incollocabilità e liquidazioni in capitale).

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie.

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5), sia pure in un sistema pubblico.

L'Inail presenta negli anni in esame un risultato economico di esercizio costantemente in avanzo e pari per il 2007 ad un valore di 1,7 miliardi di euro, in crescita rispetto all'anno precedente (pari a 795 milioni di euro). Tali positivi risultati riportano il disavanzo patrimoniale da un valore di -3,7 miliardi di euro del 2004 a quello positivo per 1 miliardo di euro del 2007. Si segnala che il miglioramento non è da imputare alla parte corrente che rimane sostanzialmente immutata nel periodo di riferimento, quanto piuttosto alle partite non finanziarie. In particolare, per gli anni 2005-2006 vi è stato un accantonamento a fondi per il valore rispettivamente di 900 mila e oltre 2 milioni di euro volti a ripianare il deficit patrimoniale. All'interno di questo risultato complessivo si segnala il cospicuo avanzo patrimoniale della gestione industria (pari a oltre 27 miliardi per il 2007) e in misura minore della gestione medici rx, a fronte del disavanzo patrimoniale della gestione agricoltura (pari a oltre 26,7 miliardi per il 2007). La riserva tecnica del complesso delle gestioni, in crescita nel biennio 2004-

2005 e poi in riduzione per l'anno 2006, ammonta a 1,8 miliardi di euro nel 2007. In relazione all'artigianato non sono disponibili dati distinti di stato patrimoniale. Si hanno invece informazioni sul livello dei contributi pari a 895,85 milioni di euro e al numero degli iscritti pari a 1.899.300 per l'anno 2007. Per quanto riguarda la gestione delle casalinghe si può dire che registra, sempre per l'anno 2006, un avanzo di 18 milioni di euro, un numero di persone assicurate pari a 2.500.000 e un ammontare di contributi versati di 32,30 milioni di euro, a fronte di un numero di rendite pari a 224 per un importo di 850 mila euro.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il patrimonio dell'Inail (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 13 miliardi di euro nel 2007, mostrando un *trend* di crescita piuttosto sostenuto pari al 15 per cento annuo nel triennio in esame (tabella 6). La componente mobiliare risulta sostanzialmente preponderante, superando a fine periodo la quota del 90 per cento del patrimonio complessivo (1), e in tendenziale incremento nel periodo esaminato. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta contenuto (1,1 per cento nella media di periodo), e con una tendenza alla riduzione; tale ridotto rendimento è dovuto alla bassa redditività del patrimonio mobiliare (0,7 per cento nella media di periodo), mentre la componente fruttifera del patrimonio immobiliare risulta più redditizia (4,1 per cento nella media di periodo) e piuttosto elevata nel confronto con gli altri enti previdenziali.

Occorre rilevare che l'attività di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare risulta fortemente condizionata dalle limitazioni imposte all'autonomia dell'Ente dai vincoli di Tesoreria Unica, dalle restrizioni inerenti le modalità di

investimento e dai vari blocchi e tagli di spesa che hanno fortemente limitato l'autonomia decisionale dell'Ente negli anni considerati. Tali motivi spiegano la forte concentrazione degli investimenti mobiliari in attività liquide (che rappresentano oltre il 90 per cento del totale del portafoglio finanziario) e precisamente la giacenza di tesoreria per oltre 10 miliardi di euro in ossequio alla legge n. 720 del 1984 per cui l'Inail è tenuto a versare in tale conto tutte le somme eccedenti un determinato *plafond*. La rimanente quota di attività gestibili, quota ridotta e in tendenziale riduzione, sono impiegate in titoli, che fino al 2006 erano gestite tramite un contratto di « gestione dinamica » dei titoli di Stato.

La concentrazione in attività liquide e l'obbligo di tesoreria spiegano a loro volta la bassa redditività del patrimonio mobiliare; in particolare, l'obbligo di tesoreria fa sì che la forte liquidità dell'Ente presenti un rendimento medio dello 0,4 per cento, inferiore alla media di mercato dell'1,5 per cento, mentre buona risulta la *performance* sia della ridotta componente obbligazionaria (4 per cento verso il 3,5 per cento del mercato) che di quella azionaria (17,4 per cento contro il 13 per cento di mercato).

I costi e l'efficienza della gestione.

I costi di gestione dell'Inail (tabella 7) ammontano nel 2007 a poco più di 1 miliardo di euro di cui il 56 per cento per il personale in servizio, con una quota in leggera diminuzione nel periodo. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente nel 2007, sono pari a 57 euro per ciascun assicurato (32 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 7,6 per cento (il 4,2 per cento le sole spese per il personale). A fronte di tali costi risultano 12.257 addetti in servizio presso l'Ente, di cui 237 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 52 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è

(1) Va comunque specificato che i dati del patrimonio immobiliare riguardano la sola componente degli immobili destinati a reddito.

superiore alla metà (55 per cento nel 2006) e il 30 per cento dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

L'Istituto nel 2007 vanta un ammontare di crediti contributivi pari a 4,3 miliardi di euro, che si commisura ad oltre il 40 per cento delle entrate contributive complessive, relativi a 3.859.502 posizioni, in aumento per oltre 1 miliardo di euro rispetto al 2004. Di tali crediti nello stesso anno ne è stata recuperata una quota pari al 4 per cento (era il 3 per cento nel 2004), con un costo complessivo per l'attività di recupero pari a circa il 10 per cento del valore recuperato. Per l'anno 2007 i crediti sono concentrati per il 50,2 per cento nel settore industria e per il 49,6 per cento nell'agricoltura.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si presentano in forte miglioramento nel periodo osservato e si attestano intorno ai 26 giorni per i trattamenti temporanei e in 37 giorni per le rendite permanenti.

Osservazioni conclusive.

L'Inail nel periodo di analisi, grazie ai positivi risultati di gestione riesce a ridurre il disavanzo patrimoniale di gestione complessivo riportandolo su valori positivi per oltre 1 miliardo di euro. Nonostante il non favorevole andamento delle entrate contributive il saldo della gestione corrente permane su valori positivi. Nell'ultimo anno di analisi il patrimonio incrementa di valore per oltre 1,7 miliardi.

Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare elementi positivi dal punto di vista del contenimento dei primi con riferimento alla componente del personale in servizio; dal punto di vista dell'efficienza si può rilevare lo sforzo dell'Ente nella consistente riduzione dei tempi medi di erogazione delle prestazioni, ora rientranti nei limiti di legge.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti											Monte contributivo complessivo (mln €)	
	Stock al 31/12			Cessati				Flusso dell'anno					Retribuzione media annua (€) totale
	Attivi		Silenti	maschi		femmine	maschi		femmine	Nuovi assicurati			
	maschi	femmine		totale	maschi		femmine	maschi		femmine	maschi		
2004	-	-	18.897.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.851
2005	-	-	19.613.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.062
2006	-	-	19.633.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.881
2007 (a)	-	-	19.856.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.883
Variazioni %													
2005	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
2006	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,2
2007 (a)	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Anno	Indicatori										
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale	
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(a) Dati di preventivo.

(*) Contributi totali da conto economico

Grafico 1. Inail: totale iscritti




Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Assegnazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	2011,0	20624,0	24316,0	-3692,0	-3692,0	2011,0	-	-
2005	2151,0	23954,0	25495,0	-1541,0	-1541,0	2151,0	-	-
2006	795,0	26768,0	27513,0	-745,0	-745,0	796,0	-	-
2007 (a)	1747,0	29554,0	28549,0	1005,0	1005,0	1750,0	-	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Patrimonio netto

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare (*)	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	8.537,6	1,5%	1.116	4,4%	7.421,5	1,0%
2005	10.159,8	1,0%	1.193	4,9%	8.967,3	0,5%
2006	11.641,1	1,0%	1.178	2,9%	10.462,9	0,8%
2007 (a)	13.001,0	0,9%	1.293	4,2%	11.708,0	0,5%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	13,1%	-	88,5%	11,0%	0,6%
2005	11,7%	-	90,1%	9,5%	0,5%	0,0%
2006	10,1%	-	92,8%	7,2%	0,0%	0,0%
2007 (a)	9,9%	-	95,2%	4,7%	0,0%	0,0%

(a) Dati di preventivo.

(*) Solo immobili destinati a reddito

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)				Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici	organi dell'ente		totale	dirigenti
2004	978,70	553,00	235,50	3,40	418,3	12646	263,0
2005	976,40	568,60	252,40	3,60	492,5	12576	262,0
2006	1.101,50	631,50	311,70	3,90	510,2	12257	237,0
2007 (a)	1.125,00	629,70	315,00	3,80	548,8	-	-

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	56,5%	52	29	6,8%	3,9%	43,7	54,0%	28,9%
2005	58,2%	50	29	6,8%	3,9%	45,2	54,6%	29,4%
2006	57,3%	56	32	7,7%	4,4%	51,5	55,4%	30,0%
2007 (a)	56,0%	57	32	7,6%	4,2%	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
AVVERTENZA	214

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza
del presidente Margherita BONIVER.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Sulle nuove politiche europee in materia di
immigrazione: audizione di Flavio Zano-
nato, membro dell'Ufficio di presidenza del-
l'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI).*

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. Esame C. 2042, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Sui lavori del Comitato	6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748 ..	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
---	----

ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei Relatori e subemendamenti riferiti agli emendamenti 2.200 e 3.200</i>)	18
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

ERRATA CORRIGE	17
----------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa (<i>Esame e rinvio</i>)	32
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

RISOLUZIONI:

7-00072 Caparini: Libro verde sul futuro del modello sociale.	
<i>ALLEGATO 1 (Nuova versione della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite)</i>	40
7-00089 Cazzola: Libro verde sul futuro del modello sociale.	
7-00116 Delfino: Libro verde sul futuro del modello sociale.	
<i>ALLEGATO 2 (Nuova versione della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite)</i>	43
7-00118 Damiano: Libro verde sul futuro del modello sociale (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00089, 8-00035 e 8-00036 – Reiezione della risoluzione n. 7-00118</i>)	38
Sull'ordine dei lavori	39

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	46
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	47
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	54
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	55
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008. C. 2208 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	56

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

D.L. 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Seguito e rinvio</i>)	57
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	64

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione europea, Ambasciatore Andrea Meloni, sulla missione PESD in Georgia	87
--	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	88
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94

RISOLUZIONI:

7-00129 Ascierto: Sui contributi da destinare alle associazioni d'arma (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	89
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato adottato come testo base</i>)	95
AVVERTENZA	93

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole sugli articoli 21, 45 e 66 con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	96
DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	110
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame testo base e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	105
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	108
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 e abbinate (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	116
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinate C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	123
Sui lavori della Commissione	120
Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte». Nuovo testo C. 867 Vannucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131 Senatore Caforio, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci	124
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
Sull'ordine dei lavori	125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Agenzia CASACLIMA, di Bru.Mar Group S.p.A., di Bioecolab e di docenti universitari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge «Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale». C. 1952 Guido Dussin	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Nomina n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	132

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti di Assaereo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
AVVERTENZA	133

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	135
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-00567 Delfino: Sulla crisi della piccola e media impresa	136
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	140
5-00751 Codurelli: Sull'indennità di maternità alle pescatrici autonome in acque interne .	137
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-00767 Lenzi: Procedure di gestione dei conguagli INPS	137
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	146
5-00912 Vannucci: Sulle procedure di mobilità intercompartimentale dei docenti	137
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	147
5-01010 Di Biagio: Personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti	138
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-01031 Gatti: Normativa relativa alla detassazione degli straordinari nel settore privato .	138
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	151

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	162

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà delle persone. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	183
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 6-ter.018</i>)	189
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative inammissibili</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	168
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e approvazione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
AVVERTENZA	194

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Comunicazioni del Presidente	197
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicazioni del Presidente	198
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e bilancio preventivo 2007 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (<i>Esame e rinvio</i>)	201
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
AVVERTENZA	214

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza
del presidente Riccardo MIGLIORI.

La seduta comincia alle 21.10.

Comunicazioni del Presidente.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, sottolinea il rilievo del Convegno «L'architettura di sicurezza europea: ruolo attuale e futuro dell'OSCE», organizzato dalla Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, il prossimo 25 marzo, nella sede della Camera dei deputati.

Avverte che è presente il professor Giovanni Barberini, dell'Università degli studi di Perugia, relatore al Convegno, con l'ausilio del quale è stata predisposta una bozza di dichiarazione della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE. L'approvazione di una dichiarazione da parte della Delegazione consentirebbe infatti di valorizzare e finalizzare l'iniziativa del Convegno.

Giovanni BARBERINI, *Docente presso l'Università degli studi di Perugia*, illustra la bozza di dichiarazione (*vedi allegato*).

Pierluigi MANTINI (PD) evidenzia come nel Convegno del 25 marzo saranno affrontate due tematiche diverse ma collegate: l'architettura di sicurezza europea ed il ruolo dell'OSCE. A tali due tematiche, collega i due diversi approcci della *hard security* e della *soft security*, il primo relativo agli equilibri delle alleanze

militari, il secondo più strettamente attinente alla concezione onnicomprensiva dell'OSCE.

Con riferimento alla dichiarazione della Delegazione, ritiene che non bisognerebbe eludere il primo ambito, sulla base delle opzioni compiute dall'Italia e dall'Unione europea, sottolineando poi, come avviene nella bozza in esame, l'importanza dell'approccio seguito in sede OSCE.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea il valore dell'approccio al tema della sicurezza seguito dall'OSCE, fondato sulla *human security*, rilevando peraltro come le scelte compiute dall'Europa occidentale in tema di sicurezza abbiano mostrato la propria validità garantendo sessanta anni di pace.

Quanto alla dichiarazione della Delegazione, ritiene che potrebbe acquisire maggiore valore se raccogliesse anche il consenso delle altre Delegazioni.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che l'idea dell'onorevole Mecacci, per quanto suggestiva, non sia praticabile nella sede di un Convegno, anche se parteciperanno rappresentanti di numerose Delegazioni.

Pierluigi MANTINI (PD) osserva che la proposta dell'onorevole Mecacci potrebbe essere accolta nel senso di considerare la dichiarazione della Delegazione italiana una sorta di *position paper*, o documento d'ingresso, su cui raccogliere possibilmente un grande numero di consensi. Altrimenti, si potrebbe pensare ad un documento del Presidente della Delega-

zione italiana e del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Guglielmo PICCHI (PdL) ritiene che la sede di un convegno non consenta una dichiarazione formale diversa da quella della Delegazione italiana, considerato che non si tratterà di una riunione formale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Osserva peraltro che la dichiarazione potrebbe essere più incisiva, anche valutando che la proposta iniziale di parte russa di un nuovo modello di sicurezza europea era stata avanzata in una fase economico-finanziaria diversa dall'attuale.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, ritiene che la dichiarazione della Delegazione potrebbe divenire più incisiva con un riferimento al cosiddetto spirito di Pratica di mare che portò al consiglio NATO-Russia, sulla base di una logica inclusiva e di sicurezza comune. Avverte che predisporrà un'ulteriore bozza in tal senso, che verrà sottoposta ai componenti la Delegazione prima del Convegno del 25 marzo.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO

Bozza di Dichiarazione della Delegazione*L'architettura di sicurezza europea: ruolo attuale e futuro dell'OSCE*

La Delegazione parlamentare italiana OSCE esprime vivo e sincero ringraziamento a tutti i partecipanti a questo Convegno di studio e condivide in modo responsabile l'esigenza generalmente avvertita, attese le profonde trasformazioni avvenute nelle relazioni internazionali, di dar vita ad un sistema di sicurezza fondato effettivamente su valori ormai in larga misura condivisi.

La CSCE fu definita dal Consiglio dei Ministri degli esteri a Stoccolma nel lontano 1992 come una « comunità di valori », dei quali quello centrale è il concetto globale di sicurezza che « pone la pace, la sicurezza e la prosperità in diretta relazione con l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali », ricomprendendo le componenti politiche, militari, economiche e ambientali. Possiamo però constatare che molti problemi attuali sono connessi con la mancata fedele osservanza degli impegni e dei principi della CSCE che peraltro sono interdipendenti.

La Delegazione parlamentare italiana presta attenzione alle difficoltà che l'OSCE incontra per la *implementation* degli impegni, per un coraggioso ammodernamento delle prospettive e per l'individuazione di obiettivi anche nuovi per rispondere alle sfide attuali, ma ritiene che, mentre la CSCE ieri è stata l'esempio del successo della distensione, oggi l'OSCE si riconosce un ruolo centrale perché può essere la sede per costruire una regione quanto più possibile allargata di stabilità con la capacità di agire per prevenire e per gestire le crisi e per offrire soluzioni concordate da tutti e con tutti in un contesto paritetico e multilaterale. L'OSCE, con il suo mandato globale e la sua ampia partecipazione, costituisce un foro indispensabile per i negoziati sulla sicurezza.

La Delegazione parlamentare italiana OSCE è convinta che si sia sviluppata e consolidata la prospettiva che, per dar vita ad un sistema efficace di sicurezza, sia necessario che tutte le Organizzazioni e Istituzioni interessate alla sicurezza europea interagiscano e cooperino, dopo aver identificato l'obiettivo della indivisibilità della sicurezza che possa essere considerato condiviso che faccia comunque salvaguardare gli interessi specifici che ad esse competono.

Infine, la Delegazione parlamentare italiana, rivolgendo un saluto agli Stati mediterranei partners, ricorda il principio sempre attuale e già caldeggiato da Aldo Moro secondo cui la « *sicurezza in Europa è strettamente connessa con la sicurezza nell'area del Mediterraneo* ».

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,62



16SMC0001540